



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Proroga e definizione di termini

Parte I - *Schede di lettura*

D.L. 244/2016 – A.C. 4304

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

febbraio 2017

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI - Dossier n. 422/3

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 521/3

Dipartimento Istituzioni

TEL. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 490

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D16244c.docx

INDICE

Articolo 1, comma 1 del disegno di legge di conversione (<i>Conversione in legge</i>)	3
Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione (<i>Proroga di deleghe legislative in materia di agricoltura</i>)	4
Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione (<i>Proroga dei termini per l'esercizio della delega sulla riforma dei confidi</i>)	5
Articolo 1, commi 4 e 5 del disegno di legge di conversione (<i>Proroghe in materia di contabilità e bilancio dello Stato</i>)	7
Articolo 1, comma 6 del disegno di legge di conversione (<i>Entrata in vigore</i>)	9
Articolo 1, comma 1 (<i>Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013</i>)	10
Articolo 1, commi 2 e 2-bis (<i>Corpo di polizia penitenziaria</i>)	11
Articolo 1, comma 3 (<i>Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province</i>)	13
Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter (<i>Assunzioni dell'Istituto superiore di sanità e Riduzione di alcune norme di spesa nel settore sanitario</i>)	14
Articolo 1, comma 4 (<i>Reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia</i>)	16
Articolo 1, comma 5 (<i>Assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali</i>)	18
Articolo 1, comma 5-bis (<i>Personale I.S.T.A.T.</i>)	20
Articolo 1, comma 6 (<i>Assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	21
Articolo 1, comma 7 (<i>Assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche</i>)	22
Articolo 1, comma 8 (<i>Divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente</i>)	24
Articolo 1, comma 9 (<i>Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego</i>)	25
Articolo 1, comma 10 (<i>Procedure concorsuali straordinarie e stipula di contratti di lavoro flessibile per enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	26

Articolo 1, comma 11 (<i>Conclusionone della procedura di selezione pubblica bandita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>)	29
Articolo 1, commi 12 e 16 (<i>Assunzioni del Ministero dell'ambiente</i>).....	30
Articolo 1, comma 12-bis (<i>Assunzioni di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>)	31
Articolo 1, comma 13 (<i>Rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali</i>).....	33
Articolo 1, comma 14 (<i>Unità operativa speciale dell'ANAC per Expo Milano 2015</i>).....	35
Articolo 1, comma 15 (<i>Operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006</i>)	36
Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter (<i>Durata del mandato dei componenti della COVIP</i>).....	37
Articolo 1, comma 15-quater (<i>Vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed Enti locali</i>)	38
Articolo 1, comma 16-bis (<i>Programma statistico nazionale 2014-2016</i>).....	39
Articolo 2, comma 1 (<i>Durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti</i>)	40
Articolo 2, commi 2 e 3 (<i>Tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici</i>).....	42
Articolo 2, comma 2-bis (<i>Contributi alle imprese editrici</i>)	45
Articolo 2, commi 4-6 (<i>Agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali</i>).....	47
Articolo 3, comma 1 (<i>Integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in aree di crisi industriale</i>)	49
Articolo 3, comma 2 (<i>Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici</i>)	51
Articolo 3, comma 2-bis (<i>Trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori dipendenti di partiti politici</i>)	52
Articolo 3, comma 2-ter (<i>Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali</i>)	54
Articolo 3, comma 3 (<i>Procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali</i>).....	55
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro</i>)	56
Articolo 3, comma 3-ter (<i>Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio</i>).....	57

Articolo 3, comma 3- <i>quater</i> (<i>Libro unico del lavoro</i>).....	58
Articolo 3, comma 3- <i>quinqües</i> (<i>Prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma</i>).....	59
Articolo 3, commi 3- <i>sexies</i> e 3- <i>septies</i> (<i>Rivalutazione delle pensioni</i>).....	60
Articolo 3, comma 3- <i>octies</i> (<i>Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi</i>)	62
Articolo 3, comma 3- <i>novies</i> (<i>Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia</i>)	63
Articolo 4, commi 1 e 2 (<i>Edilizia scolastica</i>)	66
Articolo 4, comma 2- <i>bis</i> (<i>Adeguamento alla normativa antincendio degli asilo nido</i>).....	69
Articolo 4, comma 3 (<i>Ricercatori universitari a tempo determinato</i>).....	71
Articolo 4, comma 3- <i>bis</i> (<i>Chiamata di professori e ricercatori già in servizio presso le università</i>).....	75
Articolo 4, comma 4 (<i>Accesso alle graduatorie di circolo o di istituto</i>)	77
Articolo 4, comma 5 (<i>Collaboratori scolastici nella provincia di Palermo</i>).....	80
Articolo 4, comma 5- <i>bis</i> (<i>Istituti statali per sordi</i>).....	83
Articolo 4, comma 5- <i>ter</i> (<i>Diplomi rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale</i>).....	85
Articolo 4, comma 5- <i>quater</i> (<i>Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM</i>).....	87
Articolo 4, comma 5- <i>quinqües</i> (<i>Validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari</i>)	88
Articolo 4, comma 5- <i>sexies</i> (<i>Lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale</i>).....	90
Articolo 4, comma 5- <i>septies</i> (<i>Elezione dei Consigli dell'Ordine degli psicologi</i>).....	91
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Accesso alla dirigenza della Polizia di Stato</i>)	92
Articolo 5, comma 3 (<i>Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri</i>).....	93
Articolo 5, comma 4 (<i>Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali</i>).....	95
Articolo 5, comma 5 (<i>Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani</i>)	97

Articolo 5, comma 6 (<i>Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni</i>).....	99
Articolo 5, comma 7 (<i>Accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	101
Articolo 5, comma 8 (<i>Colloqui investigativi in carcere per la prevenzione del terrorismo internazionale</i>).....	103
Articolo 5, comma 9 (<i>Impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria</i>)	104
Articolo 5, comma 10 (<i>Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia</i>)	106
Articolo 5, comma 11 (<i>Proroga del termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017</i>).....	109
Articolo 5, comma 11-bis (<i>Presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i>).....	110
Articolo 5, commi 11-ter-11-quinquies (<i>Adempimenti antincendio per le c.d. nuove attività e per i rifugi alpini</i>).....	113
Articolo 5, comma 11-sexies (<i>Adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere</i>).....	115
Articolo 5, comma 11-septies (<i>Procedura di riequilibrio finanziario per gli enti locali</i>).....	118
Articolo 6, comma 1 (<i>Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani</i>).....	120
Articolo 6, comma 2 (<i>Convenzione con Radio radicale</i>).....	123
Articolo 6, commi 3 e 4 (<i>Concessione RAI e differimento dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa</i>)	125
Articolo 6, comma 5 (<i>Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni terremotati</i>).....	129
Articolo 6, commi 6 e 7 (<i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione</i>)	132
Articolo 6, comma 8 (<i>Commercio su aree pubbliche</i>).....	135
Articolo 6, comma 9 (<i>Riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi elettrici diversi da quello domestico</i>)	138
Articolo 6, comma 10 (<i>Contabilizzazione dei consumi energetici</i>).....	144
Articolo 6, comma 10-bis e 10-ter (<i>Procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e modifica del Piano ambientale</i>).....	146
Articolo 6, comma 10-quater (<i>Expo 2015</i>).....	153
Articolo 6, comma 10-quinquies (<i>Incentivi a progetti di efficienza</i>	

<i>energetica)</i>	155
Articolo 7, commi 1 e 2 (<i>Revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva</i>).....	156
Articolo 7, comma 2-bis (<i>Graduatorie regionali concorso straordinario per sedi farmaceutiche</i>).....	157
Articolo 7, comma 3 (<i>Differimento di alcuni divieti di sperimentazione su animali utilizzati a fini scientifici</i>).....	158
Articolo 7, comma 3-bis (<i>Invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche</i>).....	160
Articolo 7-bis (<i>Contributo all'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus</i>).....	162
Articolo 8, comma 1 (<i>Ufficiali dell'Arma dei carabinieri</i>).....	163
Articolo 8, comma 2 (<i>Limiti al lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia</i>).....	164
Articolo 8, comma 3 (<i>Agenzie industrie difesa</i>).....	165
Articolo 8, commi 4 e 5 (<i>Confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri</i>).....	166
Articolo 8, comma 5-bis e 5-ter (<i>Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare</i>).....	168
Articolo 8, comma 5-quater (<i>Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>).....	169
Articolo 9, comma 1 (<i>Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981</i>).....	170
Articolo 9, comma 2 (<i>Corsi di formazione degli addetti al salvamento acquatico</i>).....	173
Articolo 9, comma 2-bis (<i>Servizi per il trasporto pubblico su gomma e ITS e servizi autobus di linea interregionali</i>).....	175
Articolo 9, comma 3 (<i>Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente</i>).....	177
Articolo 9, comma 4 (<i>Pubblicità degli avvisi e dei bandi del Codice dei contratti pubblici</i>).....	179
Articolo 9, comma 5 (<i>Pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi</i>).....	181
Articolo 9, commi 6 e 7 (<i>Assunzioni piloti civili</i>).....	182
Articolo 9, comma 8 (<i>Obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2007-2013</i>).....	183

Articolo 9, comma 9 (<i>Accordi di programma per interventi di edilizia residenziale pubblica</i>)	185
Articolo 9, comma 9-bis (<i>Realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia</i>)	187
Articolo 9, comma 9-ter (<i>Contratto di programma, parte servizi 2012-2014, tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	189
Articolo 9, commi 9-quater-9-septies (<i>Anas e sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno</i>)	191
Articolo 9, commi 9-octies -9-undecies (<i>Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare</i>)	196
Articolo 9, comma 9-duodecies (<i>Durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori</i>).....	198
Articolo 10, comma 1 (<i>Messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Palermo</i>).....	199
Articolo 10, comma 2 (<i>Funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna</i>).....	200
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Trasferimenti dei magistrati</i>).....	201
Articolo 10, comma 2-ter (<i>Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i>).....	203
Articolo 10, comma 2-quater (<i>Disciplina transitoria esame di abilitazione forense</i>).....	205
Articolo 10, comma 2-quinquies (<i>Riserva FSC per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie</i>)	208
Articolo 10, comma 2-sexies (<i>Termine assegnato al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia</i>)	209
Articolo 11, comma 1 (<i>Grande Progetto Pompei</i>)	210
Articolo 11, comma 2 (<i>Card cultura per i diciottenni</i>).....	215
Articolo 11, comma 2-bis (<i>Diritti sportivi audiovisivi</i>)	217
Articolo 11, comma 3 (<i>Nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché risorse per lo spettacolo dal vivo, anche nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici</i>)	219
Articolo 11, comma 3-bis (<i>Distretti turistici</i>)	224
Articolo 11, comma 3-ter (<i>Disposizioni per il settore cinematografico ed audiovisivo</i>).....	226
Articolo 11, comma 3-quater (<i>Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>).....	230
Articolo 12, comma 1 (<i>Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti</i>)	233

Articolo 12, comma 2 (<i>Obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici</i>).....	236
Articolo 12, comma 2-bis (<i>Utilizzazioni delle concessioni del demanio marittimo per uso non ricreativo</i>)	238
Articolo 12, comma 2-ter (<i>Proroga termini per adeguamento degli statuti dei consorzi al principio dell'equilibrio di genere</i>)	240
Articolo 12, comma 2-quater (<i>Contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti - CONOE</i>)	241
Articolo 13, comma 1 (<i>Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi</i>)	243
Articolo 13, comma 2 (<i>Accise sui combustibili degli impianti di produzione combinata</i>).....	245
Articolo 13, comma 3 (<i>Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni</i>)	247
Articolo 13, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di entrate di Enti locali</i>)	249
Articolo 13, comma 4-bis (<i>Contributo di sbarco</i>)	252
Articolo 13, commi 4-ter-4-octies (<i>Semplificazione adempimenti per i contribuenti</i>)	254
Articolo 13, comma 5 (<i>Albo dei consulenti finanziari</i>)	257
Articolo 13, comma 5-bis (<i>CONSOB - misure di contenimento della spesa</i>).....	262
Articolo 13, comma 6 (<i>Assunzione di impegni oltre la chiusura dell'esercizio finanziario</i>)	263
Articolo 13, commi 6-bis-6-quinquies (<i>Accordo internazionale di prestito New Arrangments to Borrow - NAB</i>)	265
Articolo 13, commi 6-sexies- 6-octies (<i>Poverty Reduction and Growth Trust</i>).....	268
Articolo 13, commi 6-novies e 6-decies (<i>Partecipazione dell'Italia agli interventi del FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo</i>).....	269
Articolo 13, comma 6-undecies (<i>Cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca</i>)	272
Articolo 13, commi 6-duodecies e 6-terdecies (<i>Controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta</i>).....	273
Articolo 13, comma 6-quaterdecies (<i>Ulteriori impegni che non rilevano ai fini del pareggio di bilancio delle regioni effettuati per anticipazioni di liquidità dello Stato destinata al pagamento dei</i>	

<i>debiti degli enti del SSN)</i>	275
Articolo 13, comma 6- <i>quinquiesdecies</i> (<i>Bilanci degli intermediari finanziari e dei Confidi</i>)	277
Articolo 13, comma 6- <i>sexiesdecies</i> (<i>Contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire</i>)	280
Articolo 13, comma 6- <i>septiesdecies</i> (<i>Contributo statale Associazione vittime civili di guerra</i>).....	281
Articolo 13- <i>bis</i> (<i>Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015</i>).....	282
Articolo 14, commi 1, 5 e 6 (<i>Interventi emergenziali</i>).....	285
Articolo 14, comma 2 (<i>Proroga in materia di utenze nei territori colpiti dal sisma</i>)	289
Articolo 14, comma 3 (<i>Esclusione dall'IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016</i>).....	291
Articolo 14, comma 4 (<i>Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze alla P.A.)</i>	292
Articolo 14, comma 5- <i>bis</i> (<i>Sospensione pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i comuni colpiti da eventi sismici 2012</i>).....	294
Articolo 14, commi 6- <i>bis</i> e 6- <i>ter</i> (<i>Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012</i>).....	295
Articolo 14, comma 6- <i>quater</i> (<i>Proroga sospensione pagamento mutui</i>)	297
Articolo 14, comma 7 (<i>Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila</i>).....	299
Articolo 14, comma 7- <i>bis</i> (<i>Graduatorie per assunzioni nei Comuni per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo</i>).....	302
Articolo, 14 comma 8 (<i>Contributo straordinario ai Comuni interessati dagli eventi sismici</i>).....	304
Articolo 14, comma 9 (<i>Compenso per lavoro straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio della regione Emilia Romagna</i>)	306
Articolo 14, comma 9- <i>bis</i> (<i>Contratti nei Comuni dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo</i>)	307
Articolo 14, comma 10 (<i>Unità Tecnica-Amministrativa</i>)	309
Articolo 14, comma 11 (<i>Galleria Pavoncelli</i>)	311
Articolo 14, comma 12 (<i>Stabilimento Stoppani</i>)	314

Articolo 14, commi 12-bis-12-quater (<i>Contributi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici</i>).....	317
Articolo 14, commi 12-quinquies e 12-sexies (<i>Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia</i>)	319
Articolo 14, comma 12-septies (<i>Eccezionali eventi meteorologici nel territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra</i>).....	321
Articolo 14-bis (<i>Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali</i>)	323
Articolo 14-ter (<i>Misure per il recupero dell'evasione</i>).....	325
Articolo 14-quater (<i>Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali</i>).....	327
Articolo 15 (<i>Variazioni di bilancio</i>).....	328
Articolo 16 (<i>Entrata in vigore</i>)	329

Articolo 1, comma 1 del disegno di legge di conversione
(Conversione in legge)

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca la consueta formula che dispone, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, la conversione in legge del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con le modificazioni apportate all'esito dell'esame parlamentare.

Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Proroga di deleghe legislative in materia di agricoltura)

Il **comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione** prevede la proroga dei termini per l'esercizio di due disposizioni di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'art. 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge. Conseguentemente, viene integrato il titolo del disegno di legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto il **comma 2 aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione**, che prevede due proroghe di termini per l'esercizio di altrettante disposizioni di delega contenute nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo).

La prima disposizione prevede che **l'esercizio della delega legislativa** disposta **all'art. 15, comma 1**, della predetta legge n. 154 del 2016, finalizzata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, relativa al **riordino degli enti, società e agenzie vigilati** dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del **settore ippico** e per il riordino dell'**assistenza tecnica agli allevatori** e la revisione della disciplina della **riproduzione animale** avvenga **entro diciotto mesi** - anziché dodici, come attualmente previsto - dall'entrata in vigore della medesima legge, avvenuta **il 25 agosto 2016**.

La seconda disposizione prevede che **l'esercizio della delega legislativa** disposta **all'art. 21, comma 1**, della medesima legge n. 154 del 2016, relativa al riordino degli strumenti di **gestione del rischio in agricoltura** e per la **regolazione dei mercati** avvenga anch'essa entro diciotto mesi (anziché dodici) dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Conseguentemente, è stato modificato il titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, aggiungendovi il riferimento alla proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione
*(Proroga dei termini per l'esercizio della delega
sulla riforma dei confidi)*

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, **proroga di sei mesi** (dal 20 marzo al **20 settembre 2017**) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.

Più in dettaglio, si tratta del termine previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, che delega il Governo a **riformare il sistema dei confidi**.

Si rammenta che la delega si propone di **favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI)** e per i **liberi professionisti** tramite la **valorizzazione del ruolo dei confidi**, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico. Nel corso dell'esame al Senato è stato svolto un lungo ciclo di [audizioni](#) (luglio 2014).

Si [veda anche il dossier del Servizio Studi](#) per una disamina più dettagliata delle norme contenute nella delega e per una panoramica sulla disciplina dei Confidi.

I confidi - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della cosiddetta legge sui confidi ([art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003](#)), svolgono *l'attività* di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti ([articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003](#)).

Il [D.Lgs. n. 141 del 2010](#), attuativo della [direttiva n. 48/2008](#) in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.

I **confidi maggiori**, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 del TUB), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.

I **confidi minori** esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal D.M. 23 dicembre 2015, n. 228.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016, su conforme proposta della Banca d'Italia, sono stati nominati i componenti dell'Organo di gestione, i quali hanno in corso le attività volte alla costituzione dell'Organismo. Dalla data di avvio dell'operatività di quest'ultimo i Confidi minori avranno 9 mesi di tempo per chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'Organismo; in mancanza, potranno continuare a operare per ulteriori 3 mesi, entro i quali dovranno deliberare la liquidazione ovvero modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Attualmente risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia ("confidi vigilati") e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75 per cento del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati (dati Banca d'Italia; si segnala inoltre lo studio [I confidi in Italia](#) elaborato nel 2015 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino).

Articolo 1, commi 4 e 5 del disegno di legge di conversione *(Proroghe in materia di contabilità e bilancio dello Stato)*

I **commi 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione**, introdotti durante l'esame parlamentare, prorogano i termini per l'emanazione di alcuni decreti in materia di contabilità dello Stato che riguardano il potenziamento del bilancio di cassa.

In particolare, il **comma 4 proroga** il termine entro il quale possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del **decreto legislativo di riordino** della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione **del bilancio di cassa** (D.Lgs. n. 93/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127).

Si rammenta che il suddetto decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 42 della legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, ha in più parti modificato tale legge, razionalizzando le procedure ed i criteri sull'accertamento delle entrate e sulla formazione degli impegni di spesa, ridefinendo numerosi aspetti della normativa sull'iscrizione e mantenimento in bilancio dei residui passivi e, in particolare, rafforzando il ruolo programmatico del bilancio di cassa.

Il termine attualmente previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 89/2014¹ per l'adozione di misure integrative e correttive del D.Lgs. n. 93/2016 è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 93/2016 (quindi dal 16 giugno 2016). La norma in esame lo sposta a **diciotto mesi** (quindi dal 16 giugno 2017 al 16 dicembre 2017).

Il **comma 5 proroga** il termine previsto **dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 93/2016** per l'emanazione del **regolamento** che deve individuare gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Sulla base di quanto prevede il suddetto articolo 4, tale regolamento **deve essere adottato** su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare da parte degli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La norma in esame sposta tale termine a **diciotto mesi** (quindi dal 16 giugno 2017 al 16 dicembre 2017).

Articolo 1, comma 6 del disegno di legge di conversione
(Entrata in vigore)

Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca la formula relativa all'entra in vigore della legge di conversione, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 1, comma 1
***(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013)***

L'**articolo 1, comma 1**, con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, **estende il termine** (prorogato fino al **31 dicembre 2017**) dell'**efficacia delle graduatorie** dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013) **alle graduatorie approvate successivamente** alla richiamata data. Resta ferma la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.L. 165/2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. 101/2013, ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti alla data della sua entrata in vigore. Su tale disposizione è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 368, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che ha ulteriormente prorogato l'efficacia delle graduatorie stesse al 31 dicembre 2017. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame completa tale intervento, prevedendo identica proroga per le graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013.

Si rammenta che anche nell'anno 2016 le amministrazioni pubbliche sono state soggette a limitazioni delle assunzioni, le quali hanno impedito di attingere alle graduatorie vigenti. In particolare, l'art. 1, comma 234, della L. 208/2015 ha disposto che, per le amministrazioni statali e territoriali interessate ai processi di mobilità, le ordinarie facoltà assunzionali venissero ripristinate soltanto a seguito della avvenuta ricollocazione, nel corrispondente ambito regionale, del personale interessato alla relativa mobilità. Il decreto del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 ha dettato i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Infine, l'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Articolo 1, commi 2 e 2-bis
(Corpo di polizia penitenziaria)

I commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 recano disposizioni concernenti il **Corpo di polizia penitenziaria**.

Il **comma 2** proroga al **31 dicembre 2017** le **graduatorie** dei concorsi banditi dall'**Amministrazione penitenziaria** ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

L'art. 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al D.Lgs.66/2010), regola le procedure per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, prevedendo che, per le assunzioni, siano messi annualmente a concorso posti, determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa al Ministero della difesa, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

Con la disposizione in esame - al fine di consentire, come specificato nella relazione illustrativa, "l'assunzione di complessive n. 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria" - si prevede che alle assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria si proceda mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria. Viene, in tal modo, consentita l'assunzione, nel Corpo di polizia penitenziaria, dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle predette graduatorie di concorsi, di cui al comma 4, lettera *b*), del richiamato art. 2199, vale a dire coloro che sarebbero stati immessi nella carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. Per i posti residui, viene, altresì, consentito di assumere gli idonei non vincitori collocati nelle medesime graduatorie, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il 1° gennaio 2012.

Si rammenta che l'articolo 16-*ter* del D.L. 78/2015 aveva già consentito - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016 - di anticipare l'assunzione dei volontari in ferma prefissata quadriennale presso le Forze armate (art. 2199, comma 4, lett. *b*)), collocati nelle graduatorie approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, contraendo i tempi di ferma, nonché, per i posti residui, di assumere gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle medesime graduatorie.

Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga (fino al 31 dicembre 2017) delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria di cui al comma precedente nonché per incrementare l'efficienza delle carceri, **autorizza** l'amministrazione penitenziaria (nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis del D.L. 112/2008) **ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale** del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria. Per i posti residui, si prevede lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi richiamati in precedenza, attribuendo in ogni caso precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti.

L'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di *turn over* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto al precedente comma 7 dell'articolo 66. In tal senso, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni potevano procedere, utilizzando le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001², all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016.

² Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997). Con appositi D.P.C.M. sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Articolo 1, comma 3
***(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato
del personale delle Province)***

Il **comma 3 dell'articolo 1** proroga dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017** il termine entro cui le **Province** possono prorogare i **contratti di lavoro a tempo determinato**, nonché i contratti di **collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

L'art. 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, ha disposto la facoltà per le province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino al 31 dicembre 2016 (termine originariamente stabilito nel 31 dicembre 2014 e successivamente modificato dal D.L. 192/2014 nel 31 dicembre 2015 e dal D.L. 210/2015 nel 31 dicembre 2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in commento deve, conseguentemente, ritenersi **applicabile** anche alle **Città metropolitane** ad esse subentrate.

Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter
*(Assunzioni dell'Istituto superiore di sanità e Riduzione di
alcune norme di spesa nel settore sanitario)*

I **commi 3-bis e 3-ter**, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano alcune norme per le **assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Istituto superiore di sanità** e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il **comma 3-bis** prevede che l'Istituto superiore di sanità, nel triennio 2017-2019, possa bandire **procedure concorsuali** (per titoli ed esami) per **assunzioni a tempo indeterminato** di personale non dirigenziale, per **230 unità complessive**. I concorsi possono essere banditi in deroga alle procedure di mobilità (di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001) e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e el limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica. Ai fini della partecipazione alle **procedure concorsuali riservate a propri dipendenti con contratto a termine da almeno 3 anni**, per il solo Istituto Superiore di sanità il termine entro il quale la suddetta anzianità di servizio deve essere maturata viene prorogato (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.101/2013, come previsto dalla normativa vigente, ossia il 15 novembre 2013) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'**articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013**, ha stabilito che (al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine) le amministrazioni pubbliche possano bandire (dal 1° settembre 2013 fino al 31 dicembre 2018), nel rispetto dei dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto (ossia il 15 novembre 2013) hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.

Il **comma 3-ter** reca la copertura finanziaria del precedente comma (valutato in 6 milioni di euro per il 2017 e 11.685.840 euro a decorrere dal 2018), disponendo che a tale copertura si provveda:

- nella misura di 5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 580, della L. 208/2015, concernente il fondo denominato «Progetto genomi Italia» (fondo che viene così azzerato)³;
- nella misura di 1.525.980 euro annui, a decorrere dal 2019, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 275, della L. 147/2013, concernente la fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (autorizzazione di spesa intesa a garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte a livello sia nazionale sia internazionale);
- nella misura di 1 milione di euro per il 2017, di 6.685.840 euro per il 2018 e di 10.159.860 euro annui a decorrere dal 2019, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (relativo alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento), con riduzione, all'interno del fondo, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, nella misura di 1 milione di euro per il 2017, 6.685.840 euro per il 2018 e 7.559.860 euro annui a decorrere dal 2019, e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 2.600.000 euro annui a decorrere dal 2019.

³ Fondo istituito presso il Ministero della salute ed inteso “alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana”.

Articolo 1, comma 4
(Reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

L'**articolo 1, comma 4**, proroga al **31 dicembre 2017** la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che dispone la **sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia** disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Si rammenta, innanzitutto, che il richiamato art. 28-*bis* prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.

L'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dispone, come detto, la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino alla conclusione dei processi di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Il termine, originariamente stabilito nel 31 dicembre 2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015, e viene prorogato al 31 dicembre 2017 dalla disposizione in commento.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la predetta proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124", al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato.

Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere *a), b)*, numero 2), *c)*, numeri 1) e 2), *e), f), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Corte osserva che "la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi" in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica "nella legge di

delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l'avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega".

Articolo 1, comma 5

(Assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali)

Il comma 5 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017:

- il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012 (di cui all'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008), in specifiche amministrazioni pubbliche⁴, nonché il termine per concedere le relative autorizzazioni alle assunzioni, ove previste (**lettera a**));

⁴ Le Amministrazioni alle quali si riferisce la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;
- ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della L. 311/2004 - per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50

- il termine per l'utilizzo temporaneo di **segretari comunali** da parte del **Dipartimento della funzione pubblica** per specifiche esigenze funzionali (**lettera b**)).

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, ha previsto che le richiamate assunzioni, originariamente relative alle sole cessazioni verificatesi negli anni 2009 e 2010, fossero effettuate entro il 31 luglio 2012. Tale termine è stato oggetto di successive modifiche. In particolare, il D.L. 150/2013 ha sostituito il comma 2, stabilendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e prorogando il termine per le assunzioni al 31 dicembre 2014, successivamente divenuto 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ad opera delle modifiche intervenute, rispettivamente, con il D.L. 192/2014 e il D.L. 210/2015.

L'articolo 1, comma 6-*quater*, del D.L. 216/2011 ha disposto, fino al 31 dicembre la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-*bis*, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-*quater* è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001.

per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente;

- ai sensi dell'art. 66, comma 13-*bis*, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
- il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento - è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.

Articolo 1, comma 5-bis
(Personale I.S.T.A.T.)

Il **comma 5-bis dell'articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga la scadenza** (attualmente al 31 dicembre 2017) **dei contratti a tempo determinato del personale dell'I.S.T.A.T.**, stabilendone il termine entro la conclusione delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il **31 dicembre 2019**. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere posseduti dal personale dell'I.S.T.A.T. con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale proroga opera anche in deroga alla normativa vigente sul contratto a tempo determinato (di cui agli articoli 19-29 del D.Lgs. 81/2015).

Si tratta dei concorsi previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013, che ha stabilito che le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo specifici criteri di priorità).

Gli oneri derivanti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri per l'attuazione della norma in esame si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro **5 milioni dal 2017**, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato.

Articolo 1, comma 6
***(Assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il **comma 6 dell'articolo 1** proroga al **31 dicembre 2017** le autorizzazioni alle **assunzioni** per l'anno 2013, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91 sono state successivamente prorogate al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016, rispettivamente, dai DD.LL. 150/2013, 192/2014 e 210/2015.

Articolo 1, comma 7
**(Assunzioni di personale a tempo indeterminato in
alcune amministrazioni pubbliche)**

Il comma 7 dell'articolo 1 proroga al **31 dicembre 2017** i termini per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. 192/2014; viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 (come da ultimo modificato dal D.L. 210/2015), ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del D.L. 112/2008⁵, nonché il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.

Il successivo comma 4 ha prorogato al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013, relative al Comparto sicurezza e Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al *turn over* per le amministrazioni di cui al sopra richiamato art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per gli anni 2016, 2017 e

⁵ Si ricorda che:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 90/2014 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2014, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 90/2014 - concernente assunzioni, per gli anni 2014 e 2015, di personale a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - è stato abrogato dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016;
- l'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2010 e 2011, presso i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
- l'articolo 66, comma 13-bis, del D.L. 112/2008 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato presso le università statali, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale dirigenziale, il *turn over* per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dall'articolo 1, comma 227, della legge di stabilità per il 2016 - lasciata invariata dal comma in esame - non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 1, comma 8

(Divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente)

Il comma 8 dell'articolo 1 proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

I contratti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sono attualmente disciplinati dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo li definisce come "rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", disponendo che agli stessi, a far data dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 4, primo periodo, dello stesso articolo 2 prevede, tuttavia, che tale disposizione non trovi applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completamento del riordino della disciplina dell'utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, dei contratti di lavoro flessibile. Il secondo periodo del comma 4 dispone, altresì, che alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di stipulare i contratti di collaborazione organizzata dal committente a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 1, comma 9
*(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province
relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego)*

Il **comma 9 dell'articolo 1** proroga al **31 dicembre 2017** il termine entro il quale è consentito alle **Province e alle Città metropolitane** (nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego) di stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato** (ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013) alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei servizi richiamati. Tale facoltà sussiste anche in caso di mancato rispetto degli **obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016** (e non più in relazione al rispetto del patto di stabilità per il 2014), purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

L'articolo 15, comma 6-*bis*, del D.L. 78/2015, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, ha conferito alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013 (che ha stabilito che le province possano prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale), alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, e purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Articolo 1, comma 10
(Procedure concorsuali straordinarie e stipula di contratti di lavoro flessibile per enti del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 10 dell'articolo 1, lettera a), proroga, rispettivamente, al **31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018** i termini di indizione e conclusione delle **procedure concorsuali straordinarie** per l'assunzione di **personale medico, tecnico-professionale e infermieristico**, che gli **enti del Servizio sanitario nazionale** possono attivare ai sensi dell'art. 1, comma 543, della L. 208/2015, al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse a seguito delle valutazioni effettuate dai competenti organi sui piani di fabbisogno del personale presentati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il comma 10 dell'articolo 1, lettera b), proroga al **31 ottobre 2017** l'autorizzazione agli **enti del Servizio sanitario nazionale** a stipulare - in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010- **nuovi contratti di lavoro flessibile** ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della L. 208/2015, il quale impone, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

Si ricorda che l'art. 1, comma 543, primo comma, della L. 208/2015 ha autorizzato gli enti del Servizio sanitario nazionale all'espletamento delle predette procedure concorsuali straordinarie in deroga alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 10, del D.L. 101/2013, il quale demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4, anche con riferimento alle professionalità degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali. Inoltre, sempre ai sensi del richiamato art. 1, comma 543, primo comma, le procedure concorsuali straordinarie che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati ad espletare devono essere finalizzate all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico "necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dallo stesso art. 1, comma 541". Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 541 prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome trasmettano un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per

la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, i quali procedono ad una valutazione congiunta del provvedimento.

Come specificato nella relazione illustrativa, la proroga in questione si rende necessaria in quanto non tutte le Regioni e Province autonome hanno presentato ai competenti tavoli tecnici i provvedimenti definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 ("Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera") e i piani di fabbisogno di personale previsti dall'art. 1, comma 541, della L. 208/2015, sulla base dei quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31 dicembre 2016) e concludere (entro il 31 dicembre 2017) le procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della stessa L. 208/2015.

Per effetto della novella apportata dalla lettera *a*) del comma in esame, i termini delle procedure concorsuali vengono prorogati di un anno, ossia il termine di indizione dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e il termine di conclusione dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Lo stesso art. 1, comma 543, all'ultimo comma, prevede che - in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 - gli enti del Servizio sanitario nazionale possano stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile, esclusivamente ai sensi del comma 542, fino al termine massimo del 31 ottobre 2016, termine prorogato dalla lettera *b*) del comma 10 in esame al 31 ottobre 2017. Al riguardo, si rammenta che il richiamato comma 542 prevede che - nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale di cui al comma 541 - nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le Regioni e le Province autonome, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possano ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se, al termine del medesimo periodo temporale, permangono le predette condizioni di criticità, tali contratti di lavoro possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

In materia di limitazioni assunzionali, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha previsto, in via generale, dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono previste specifiche eccezioni a tali limiti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del S.S.N.. Dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa speciale per le università e gli enti di ricerca. In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha disposto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Infine, il successivo comma 562 ha disposto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Articolo 1, comma 11
*(Conclusione della procedura di selezione pubblica bandita dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)*

Il comma 11 dell'articolo 1 proroga al **28 febbraio 2017** il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 aprile 2016, avrebbe dovuto concludersi la **procedura di selezione pubblica** per l'assunzione a tempo indeterminato di cinquecento funzionari **presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, reca disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 500 funzionari, per diversi profili professionali (funzionario antropologo, funzionario archeologo, funzionario architetto, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario demotnoantropologo, funzionario per la promozione e comunicazione, funzionario restauratore, funzionario storico dell'arte), ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della L. 208/2015 (in materia di autorizzazione alla predetta assunzione). Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del richiamato decreto, la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2016, fatta salva la possibilità, per ciascuna commissione esaminatrice, di chiedere all'Amministrazione, ove ciò risultasse necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga di detto termine per un periodo non superiore a 60 giorni.

Articolo 1, commi 12 e 16
(Assunzioni del Ministero dell'ambiente)

Il comma 12 dell'articolo 1 estende **all'anno 2017** l'autorizzazione al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ad avvalersi delle **facoltà assunzionali** previste, per l'anno 2016, dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della L. 208/2015, e concernenti le assunzioni di personale (a tempo determinato ed indeterminato) da parte del Ministero in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 816, della L. 208/2015, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (articolo 1, commi 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall'ISPRA (le graduatorie da cui attingere sono relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato). Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il successivo comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall'ISPRA, da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1.

Il comma 16 dell'articolo 1 reca disposizione di **copertura finanziaria del comma 12**, prevedendo che, all'onere derivante dall'estensione all'anno 2017 delle richiamate facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, comma 12-bis
**(Assunzioni di personale dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato)**

Il **comma 12-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la **stabilizzazione del personale a tempo determinato** impiegato presso l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

In relazione a ciò, il termine del 31 dicembre 2016, indicato dall'articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013 (che ha previsto la possibilità per le P.A. interessate, dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, di stabilizzare i propri lavoratori non dirigenti a termine mediante specifiche procedure concorsuali sulla base di determinati requisiti) viene prorogato al 31 dicembre 2017. La proroga opera per il solo personale alle dipendenze della richiamata Autorità, al fine di indire una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico, che viene contestualmente rideterminato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013 ha consentito, fino al 31 dicembre 2016, alle amministrazioni pubbliche di bandire - entro un vincolo finanziario ed assunzionale (fissato nel 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, od in alternativa il 50% delle risorse assunzionali relative al quadriennio 2013-2016, anche complessivamente considerate) - procedure concorsuali (per titoli ed esami) per la stabilizzazione di personale non dirigenziale.

Le procedure concorsuali erano riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006 e all'articolo 3, comma 90, della L. 244/2007⁶, nonché ai soggetti che al 1° settembre 2013

⁶ Si tratta:

- del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma 519, della L. 296/2006);
- del personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 (articolo 1, comma 526, della L. 296/2006);

avessero maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Infine, si ricorda che tali procedure concorsuali sono alternative a quelle previste dall'articolo 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001⁷.

Contestualmente, viene rideterminata la dotazione organica dell'Autorità, con un incremento di 30 unità del contingente di lavoratori a tempo indeterminato e la riduzione di 40 unità del contingente dei lavoratori a termine.

Al riguardo, l'articolo 11 della L. 289/1990 ha individuato la dotazione organica di lavoratori a tempo indeterminato dell'Autorità in un numero massimo di 150 unità, mentre per i lavoratori a termine la dotazione massima è di 50 unità.

Secondo la relazione tecnica alla disposizione in esame, a seguito della rideterminazione effettuata dovrebbe discendere un risparmio di spesa di circa 969.000 euro il primo anno e circa 5,5 milioni per i primi 5 anni.

-
- del personale degli enti territoriali (fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno) non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, nonché del personale impiegato in LSU, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma 558, della L. 296/2006);
 - personale di specifiche amministrazioni ammesso alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della L.296/2006, che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera a), della L. 244/2007). Il richiamato comma 526 ha ammesso la stabilizzazione del personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519;
 - personale degli enti territoriali ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 558, della L. 296/2006 in possesso dei requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera b), della L. 244/2007).

⁷ Un canale "privilegiato" per l'accesso dei c.d. precari della P.A. a contratti a tempo indeterminato è attualmente previsto dall'articolo 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 1, comma 401, della L. 228/2012), il quale stabilisce che nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40%) in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando), nonché specifici benefici, con il riconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando).

Articolo 1, comma 13
(Rapporti di lavoro a tempo determinato presso le
Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali)

Il comma 13 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017:

- il **termine** fino al quale alle regioni a statuto speciale (e presso gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse), in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (**per il 2016**), al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla stessa data, non si applichi il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (**lettera a**));
- la **facoltà** per le Regioni a statuto speciale e i loro enti territoriali di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai termini e vincoli di cui al all'articolo 4, comma 9, dello stesso D.L. 101/2013) (**lettera b**));
- il **termine** fino al quale agli enti locali compresi nel territorio di Regioni a statuto speciale, che si trovino nelle condizioni in cui sia stato nominato l'organo straordinario di liquidazione e il consiglio dell'ente locale debba presentare un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, non si applichino le disposizioni concernenti la rideterminazione, da parte dell'ente locale, della dotazione organica, ai fini della riduzione delle spese (**lettera b**)).

L'articolo 4, comma 9-*bis*, primo periodo, del D.L. 101/2013, ha consentito alle Regioni a statuto speciale e agli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse (con stretto riferimento alle finalità di effettivo fabbisogno, ai vincoli e ai termini di cui al comma 9 dello stesso articolo 4) di superare i limiti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010⁸, esclusivamente al fine di

⁸ In materia di limitazioni assunzionali, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha previsto, in via generale, dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono previste specifiche eccezioni a tali limiti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del S.S.N.. Dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa speciale per le università e

prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il **quarto periodo** dello stesso comma *9-bis* prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si applicasse il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché nel divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione stessa. Si ricorda che il richiamato art. 31, in materia di patto di stabilità interno degli enti locali, ha cessato di trovare applicazione, a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 208/2015.

L'articolo 259, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 ha stabilito la possibilità, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

gli enti di ricerca. In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha disposto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Infine, il successivo comma 562 ha disposto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Articolo 1, comma 14
(Unità operativa speciale dell'ANAC per Expo Milano 2015)

Il comma 14 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017** il termine ultimo di operatività dell'**Unità operativa speciale per Expo Milano 2015**, di cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) si avvale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del [decreto-legge n. 90 del 2014](#).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), al Presidente dell'Anac sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015, per assolvere ai quali lo stesso si avvale dell'Unità operativa speciale in argomento, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso comma 1 dispone che, per le predette finalità, l'Unità operativa speciale operi fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, termine prorogato, dalla disposizione in commento, al 31 dicembre 2017. Viene, inoltre, disposto dal comma 4 dell'art. 30 che all'attuazione dello stesso art. 30 si provveda con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'Anac e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), estende l'applicazione dell'art. 30 del decreto-legge n. 90 del 2014 - vale a dire l'attribuzione al Presidente dell'Anac, coadiuvato dall'Unità operativa speciale, dei compiti di alta sorveglianza e garanzia - agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; a tal fine, il comma 3 del richiamato art. 32 dispone che l'attività dell'Unità operativa speciale si protragga fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo tra il Presidente dell'Anac, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018, previsto quale termine di cessazione della gestione straordinaria di cui allo stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 1, comma 15
***(Operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)***

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

L'art. 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono e sono stati precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia. Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Il termine ultimo del 31 dicembre 2014 è stato modificato prima in 31 dicembre 2015 e, poi, in 31 dicembre 2016, rispettivamente, dal decreto-legge n. 192 del 2014 (art. 10, comma 1) e dalla legge n. 208 del 2015 (art. 1, comma 487). Tale termine viene ora prorogato al 31 dicembre 2017 dalla disposizione in commento.

Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter
(Durata del mandato dei componenti della COVIP)

I **commi 15-bis e 15-ter**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, elevano la durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni** (anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) e **sopprimono** la possibilità di un **secondo mandato**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 252/2005, la COVIP è un ente pubblico avente “lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare”. Il Presidente e gli altri due membri sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 23, comma 1, lettera g), del D.L. 201/2011 ha ridotto da 5 a 3 (compreso il Presidente) il numero dei componenti, che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 252/2005, durano in carica 4 anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

Articolo 1, comma 15-quater
*(Vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa
per Regioni ed Enti locali)*

Il **comma 15-quater**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, D.L. 16/2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate **per un periodo non superiore a cinque anni**. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

L'articolo 4, co. 1, D.L. 16/2014 ha previsto l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. In particolare, viene stabilito, per le regioni, che queste debbano adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20% e al 10%).

Articolo 1, comma 16-bis
(Programma statistico nazionale 2014-2016)

Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga l'efficacia del Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016**, nelle more dell'entrata in vigore del Programma triennale successivo, e comunque **non oltre il 30 novembre 2017**.

Si ricorda, in proposito, che il Programma statistico nazionale (PSN) è l'atto normativo che, in base all'articolo 13 del D.Lgs. 322/1989, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi.

Il programma è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE. Esso ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente.

Attualmente è in vigore il PSN 2014-2016. Aggiornamento 2016, approvato con il D.P.R. 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2016.

Sono stati approvati con il medesimo DPR 30 agosto 2016, cui sono allegati e di cui costituiscono parte integrante, i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del citato D.Lgs. 322/1989, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del medesimo D.Lgs. e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7.

In relazione alla necessità della proroga, si segnala che il Programma statistico nazionale 2017-2019, con il quale è programmata l'attività statistica di interesse pubblico per l'intero nuovo triennio, è in corso di formalizzazione.

Il programma è stato deliberato nella seduta del 26 gennaio 2016 dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata (3 marzo 2016) e della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (14 luglio 2016). Per il perfezionamento del procedimento mancano il parere del Garante per la protezione dei dati personali e la delibera del CIPE, a cui segue la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 2, comma 1
(Durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

L'**articolo 2, comma 1**, proroga (dal 31 dicembre 2016) al **30 giugno 2017** la durata in carica dei componenti del **Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti** e dei componenti dei **Consigli regionali** del medesimo Ordine.

A tal fine, novella l'art. 12-*quater* del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), che aveva disposto che i componenti indicati rimanevano in carica sino al 31 dicembre 2016.

La proroga è stata finalizzata a garantire, come evidenziava anche la **relazione illustrativa**, la continuità operativa del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali, in scadenza al 31 dicembre 2016, nelle more dell'esercizio della delega relativa al Consiglio nazionale prevista dall'art. 2, co. 4 e 5, lett. *b*), della L. 198/2016.

Le disposizioni citate hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, per quanto qui interessa, alla **razionalizzazione** del **Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, relativamente alle competenze in materia di **formazione**, al riordino del **procedimento disciplinare**⁹, alla **riduzione del numero dei componenti** fino ad un massimo di **60**, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (purché, per entrambi i profili, gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. In ciascuno dei due gruppi, inoltre, deve essere presente almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute), all'adeguamento del **sistema elettorale**.

I decreti legislativi devono essere adottati **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 15 maggio 2017).

La stessa **relazione illustrativa** faceva presente che – come già disposto con l'art. 12-*quater* del D.L. 210/2015 – si prorogano anche gli attuali Consigli regionali in ragione dell'opportunità di rispettare la prassi consolidata secondo la quale le elezioni del Consiglio nazionale e quelle dei

⁹ In particolare, si prevede l'alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo la possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario. E' peraltro fatta salva la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando si sia optato per la via "amministrativa", con il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine.

Consigli regionali avvengono contestualmente, essendo identica la platea degli elettori attivi, a fini di contenimento dei costi.

La **L. n. 69/1963**, istituendo l'Ordine dei giornalisti, cui appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo, ha affidato le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, **per ciascuna regione o gruppo di regioni**, ad un **Consiglio dell'Ordine** (art. 1)¹⁰. Qui l'[elenco dei Consigli regionali](#).

I componenti di ogni Consiglio regionale o interregionale **restano in carica tre anni** e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio venga a mancare, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio (art. 7).

Al contempo, la stessa L. 69/1963 ha istituito il **Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, con sede presso il Ministero della giustizia (art. 16). La disciplina relativa alla durata in carica dei membri del Consiglio nazionale è identica a quella già vista per i Consigli regionali o interregionali (art. 17).

L'attuale Consiglio nazionale è stato convocato per l'[insediamento per il triennio 2013-2016](#) il 18 giugno 2013. Dal [sito](#) del Consiglio risulta che i componenti del Consiglio nazionale eletti per il triennio 2013-2016 sono **156**, equamente ripartiti fra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti.

¹⁰ L'art. 6 della **L. 198/2016** novellando l'art. 1, quinto comma, della L. 69/1963, ha inoltre previsto la costituzione di **Consigli** dell'Ordine dei giornalisti anche nelle **province autonome di Trento e di Bolzano** (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige). In numerosi altri articoli della stessa legge, peraltro – incluso l'art. 45, novellato dall'art. 5 della stessa L. 198/2016 – permane il riferimento solo ai Consigli regionali e interregionali.

Articolo 2, commi 2 e 3
*(Tracciabilità delle vendite e delle rese
di quotidiani e periodici)*

L'**articolo 2, commi 2 e 3**, proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2017** il termine a decorrere dal quale diviene **obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici** attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, dispone che il **credito d'imposta** per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2016, è **utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017**.

Il riferimento è alla disciplina definita con l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi, intervenuti, prevedendo proroghe, l'art. 1, co. 334, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014), l'art. 1, co. 185, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015), l'art. 12, co. 1, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), nonché, con riferimento all'entità delle risorse, l'art. 1, co. 335, della stessa L. 147/2013.

La proroga è motivata, ancora una volta, con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

La **relazione illustrativa**, ribadito che le proroghe sono state determinate dalle difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra gli operatori della filiera interessati, faceva presente che, dopo la sigla, il 26 maggio 2015, dell'[accordo](#) fra editori e distributori, nel mese di febbraio 2016 è stato raggiunto, con il necessario coinvolgimento anche dei rivenditori, l'accordo più specifico sul documento che reca le linee guida per l'informatizzazione del sistema.

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 2, co. 1 e 2, lett. l)**, della **L. 198/2016**, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo, ha previsto fra i criteri direttivi, al punto 4, il **completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture**, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio.

La stessa relazione illustrativa evidenziava, altresì, che l'allungamento dei tempi di realizzazione del progetto e del conseguente adeguamento tecnologico delle strutture rende indispensabile un aggiornamento del

D.P.C.M., in corso di predisposizione, che disciplinerà le modalità anche tecniche di fruizione del credito d'imposta¹¹.

Per la **compensazione finanziaria** degli effetti negativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, connessi all'**utilizzo delle suddette somme nell'esercizio 2017**, si prevede la riduzione, per € 13,3 mln nel 2017, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, D.L. 154/2008-L. 189/2008).

L'**art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012)**, al fine di favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal **1° gennaio 2013**, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla **lettura del codice a barre**¹².

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “*de minimis*” (di cui all'allora vigente regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) – l'attribuzione di un **credito di imposta per l'anno 2012**, per un importo comunque **non superiore a 10 milioni di euro** e pari ai **risparmi effettivamente conseguiti** dall'attuazione del **co. 3** (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)¹³.

Infine, con **DPCM, di concerto con il MEF**, dovevano essere definiti **condizioni, termini e modalità** di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 4, anche con riguardo alla **fruizione del credito di imposta**.

¹¹ La relazione illustrativa al D.L. 210/2015 aveva fatto presente che il DPCM era **in corso di emanazione**.

¹² Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

¹³ In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione più favorevole” con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal DM 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l'applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l'anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell'art. 10-*sexies*, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest'ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. [dossier del Servizio Studi della Camera n. 657 del 2 luglio 2012](#).

Il termine del 1° gennaio 2013 è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2014 dall'**art. 1, co. 334**, della **L. 147/2013**, che ha anche disposto l'accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012.

Inoltre, il **co. 335** dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d'imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che svilupparono nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per l'anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del DPCM di cui il co. 577 prevedeva l'emanazione – sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate alla dotazione del credito d'imposta** previsto per sostenere l'**adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria**.

In attuazione del citato co. 577, con [D.P.C.M. 20 febbraio 2014](#), le somme in questione sono state rideterminate, in particolare, in **€8,5 mln** per il 2014¹⁴.

Invece, i **risparmi** derivanti dal co. 3 dell'art. 4 del D.L. 63/2012 sono stati **accertati con [D.P.C.M. 4 luglio 2014](#)** e sono risultati pari a **€4,8 mln**¹⁵.

Successivamente, l'**art. 1, co. 185**, della **L. 190/2014** ha prorogato al 31 dicembre 2015 l'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici e ha posticipato al 2015 l'accesso al credito di imposta, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dall'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012, **come integrate** dal **co. 335** dell'art. 1 della L. 147/2013 (per complessivi, dunque, € 13,3 mln).

Da ultimo, una proroga, negli stessi termini, fino al 31 dicembre 2016, è stata disposta dall'**art. 12, co. 1**, del **D.L. 210/2015** (L. 21/2016).

Il 20 gennaio 2016, intervenendo alla Camera nella seduta delle Commissioni riunite I e V, il rappresentante del Governo [ha fatto presente](#) che la somma di € 13,3 milioni era stata versata in entrata nell'ultimo bimestre 2014 e riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF¹⁶ nell'esercizio 2015, per poi essere trasferita nel medesimo anno alla contabilità speciale n. 117 intestata all'Agenzia delle entrate.

La **relazione tecnica** riferita al decreto-legge in commento conferma che il trasferimento delle somme alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate è avvenuta.

¹⁴ V. tab. A del DPCM, voce art. 11-*bis* D.L. 179/2012. Ulteriori €4,3 mln, rideterminati per il 2015 (come si vede nella medesima tab. A), sono stati, poi, azzerati, a seguito dell'art. 1, co. 242, della L. 190/2014 (v. anche la [prima nota di variazioni](#) al ddl di stabilità 2015).

¹⁵ Le somme sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

¹⁶ Si trattava del cap. 7769.

Articolo 2, comma 2-bis
(Contributi alle imprese editrici)

L'**articolo 2, comma 2-bis** - introdotto durante l'esame al Senato -, **posticipa** l'applicazione delle nuove regole relative al **teetto massimo** dei contributi erogabili a determinate imprese editrici all'"esercizio successivo" a quello di approvazione dei decreti attuativi delle deleghe recate dall'art. 2 della L. 198/2016, e **modifica in parte il criterio di calcolo** di tale tetto.

Si tratta delle imprese editrici citate dall'art. 2, co. 2, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), ossia delle imprese di cui all'art. 3 della L. 250/1990 (co. 2 e 2-*quater* - quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche -, 2-*bis* - quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro -, 2-*ter* - quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; quotidiani italiani editi e diffusi all'estero), di cui all'art. 153, co. 2, della L. 388/2000, e di cui all'art. 20, co. 3-*ter* del D.L. 223/2006 (imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche)¹⁷.

In particolare, novellando l'art. 3, co. 1, lett. *a*), della L. 198/2016, conferma che il contributo a ciascuna impresa non può comunque superare il **50% dell'ammontare complessivo dei proventi riferiti alla testata** per cui è chiesto lo stesso contributo, ma non prevede più la sottrazione dall'importo dei proventi dell'importo del contributo.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 2 della L. 198/2016 ha delegato il Governo a ridefinire, fra l'altro, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. In particolare, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega - che deve essere esercitata **entro il 15 aprile 2017** - il co. 2, lett. *e*), n. 5), include la previsione di **limiti massimi al contributo erogabile**, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del **50%** di tali ricavi.

L'art. 3, invece, reca **disposizioni precettive che si applicano**, tra l'altro, alle imprese editrici sopra indicate, **a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016**. Per tali contributi, in base al co. 3, la domanda è presentata dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, corredata dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti quanto indicato

¹⁷ Per completezza, si ricorda che l'art. 2, co. 2, del D.L. 63/2012 fa riferimento anche alle imprese di cui all'art. 153, co. 4, della L. 388/2000, che ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, trasformatesi entro il 1° dicembre 2001 in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, di beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, co. 2 e 2-*quater*, della L. 250/1990.

nello stesso comma. Entro il 30 settembre dello stesso anno, le imprese editrici richiedenti devono produrre l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso co. 3, certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

In relazione alla previsione di applicazione delle nuove regole relative al tetto massimo dall' "esercizio successivo" a quello di approvazione dei decreti attuativi delle deleghe, occorrerebbe chiarire, dunque, se si intenda fare riferimento all'anno "di maturazione" dei contributi, ovvero all'anno di erogazione degli stessi.

In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. a), – novellando l'**art. 2, co. 2, alinea**, del **D.L. 63/2012** (in base alla quale l'**importo complessivo del contributo** spettante alle imprese sopra indicate **non poteva comunque superare quello riferito al 2010**) – ha disposto che il **contributo massimo** spettante a ciascuna impresa è pari al **50% dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata** per cui si chiede il contributo, **al netto del contributo medesimo**.

In base al principio indicato, ad esempio, il contributo per un'impresa i cui ricavi, riferiti alla testata, ammontano a 1.500.000 euro, non può superare l'importo di 500.000 euro ($1.500.000 - 500.000 = 1.000.000 / 2 = 500.000$).

Applicando la nuova regola prevista dal testo in commento, invece, il contributo per un'impresa i cui ricavi, riferiti alla testata, ammontano a 1.500.000 euro, non potrà superare l'importo di 750.000 euro ($1.500.000 / 2 = 750.000$).

Si ricorda, tuttavia, che, in base al co. 1 del citato art. 2 del D.L. 63/2012, **i contributi spettano nei limiti delle risorse** stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, **in caso di insufficienza** delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano **contributi ridotti mediante riparto proporzionale**.

Articolo 2, commi 4-6***(Agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali)***

L'articolo 2, commi 4, 5 e 6, disciplina, **fino all'adozione delle nuove tariffe postali**, il regime agevolato applicabile **per le spedizioni di prodotti editoriali** effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, ossia:

- dalle **imprese editoriali** di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione;
- dalle imprese editrici di libri;
- dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003);
- dalle associazioni d'arma e combattentistiche.

L'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge stabilisce che le tariffe postali agevolate sono determinate **con decreto del Ministro** delle comunicazioni (oggi **dello sviluppo economico**) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, **applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie.**

Nelle more dell'adozione delle nuove tariffe postali si prevede che **ai fini della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria riconosciuta, siano prorogate le tariffe previste dagli allegati B, D, ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **del 21 ottobre 2010** avente ad oggetto specificamente le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, effettuate dai soggetti sopra indicati.

Con riferimento alle associazioni e alle organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione ed alle associazioni d'arma e combattentistiche si segnala che l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 consente l'applicazione delle tariffe del citato decreto ministeriale 21 ottobre 2010 a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 353 del 2003 (che esclude dall'applicazione delle agevolazioni postali i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti).

Sempre fino all'adozione delle nuove tariffe postali, **si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato** previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 per le organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione e per le **associazioni d'arma e combattentistiche** con riferimento alla spedizione **in abbonamento postale** di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta fondi.

Il **comma 5** stabilisce che il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri rimborsi **per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio** a Poste italiane spa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, le somme riconosciute dalla stessa società a titolo di agevolazione tariffaria, **nei limiti delle risorse appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 6 abroga** i commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 159 del 2007 che stabilivano una riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro nonché l'obbligo per Poste di applicare tali riduzioni ai beneficiari delle agevolazioni operando gli eventuali congruagli nei confronti delle imprese interessate.

Si ricorda che a seguito del decreto-legge n. 125 del 2010 per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione e dalle imprese editrici di libri, a decorrere dal 1° settembre 2010 **il regime agevolativo era stato sospeso. Era stata infatti prevista la disapplicazione dell'articolo 3, comma 1** del decreto-legge n. 353 del 2003 che, come sopra ricordato, disciplinava il meccanismo delle agevolazioni tariffarie postali stabilendo che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedesse **al rimborso in favore della società Poste italiane spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate ai soggetti beneficiari delle tariffe agevolate**, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si sanciva, per converso, che le tariffe massime applicabili, **senza oneri per lo Stato**, fossero stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri (venne emanato a tale scopo emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2010, sopra ricordato).

Tale sospensione, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2012 **è stata successivamente prorogata** dapprima fino al 31 dicembre 2013 (art. 21, comma 2 del decreto-legge n. 216 del 2011) e poi fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 336, della legge n. 147 del 2013).

Articolo 3, comma 1
***(Integrazione salariale straordinaria per le
imprese operanti in aree di crisi industriale)***

L'**articolo 3, comma 1**, consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di **integrazione salariale straordinaria**, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento¹⁸.

Si ricorda che tale deroga è stata prevista - ai sensi dell'art. 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro.

Le condizioni per la deroga - oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato - sono confermate nelle seguenti:

- l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto);
- l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di

¹⁸ In base a tali limiti, la durata massima complessiva è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze).

All'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In considerazione della prosecuzione dell'intervento nel 2017, potrebbe essere opportuno specificare se l'area di crisi industriale complessa possa essere riconosciuta, ai fini in oggetto, anche dopo la data di entrata in vigore (8 ottobre 2016) della novella di cui al citato art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015 (mentre la formulazione letterale della norma sembrerebbe contemplare il vincolo di un riconoscimento entro tale data).

Articolo 3, comma 2
(Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici)

L'**articolo 3, comma 2**, proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017), al 12 ottobre 2017, il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

L'**articolo 3, comma 2**, differisce il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai **registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici**. Secondo la norma finora vigente, le suddette disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. La novella di cui al presente **comma 2** eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Si ricorda che il regolamento suddetto è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183 ("Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati"), il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono) e che il differimento in esame permetterà di attuare, nelle more, una procedura telematica di trasmissione all'INAIL dei dati contenuti in detti registri - mediante la definizione di disposizioni che sostituiscano l'obbligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telematica di raccolta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di monitorare i rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici) da parte sia dell'INAIL sia degli organi di vigilanza¹⁹.

¹⁹ La suddetta relazione illustrativa ricorda che, nel regime attuale, i dati dei registri cartacei vengono comunicati all'INAIL, che riassume su base nazionale tali risultanze e le trasmette al Ministero della salute. In tal modo - prosegue la relazione illustrativa - l'INAIL monitora i rischi connessi all'impiego degli agenti in oggetto e il personale di vigilanza controlla che i lavoratori esposti a tali rischi siano effettivamente monitorati.

Articolo 3, comma 2-bis
***(Trattamento straordinario di integrazione salariale
per lavoratori dipendenti di partiti politici)***

L'**articolo 3, comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la possibilità di **proroga o rinnovo** dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici (o da loro articolazioni e sezioni territoriali) **in deroga ai limiti di durata** del trattamento stesso²⁰, fermi restando il rispetto del relativo limite di spesa annuo (pari a 11,25 milioni di euro) e degli altri requisiti e condizioni stabiliti dalla disciplina vigente per le suddette organizzazioni.

Appare opportuno chiarire se la possibilità di rinnovo riguardi esclusivamente i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o se essa sia invece prevista a regime.

L'articolo 16 del D.L. 149/2013 ha esteso ai partiti politici la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà.

Più specificamente, il comma 1 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici (e alle rispettive articolazioni e sezioni territoriali) la disciplina relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai relativi obblighi contributivi nonché ai contratti di solidarietà, a prescindere dal numero dei dipendenti (come specificato dall'articolo 1, comma 4, della L. 175/2015).

A tal fine, il successivo comma 2 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per il 2014, di 8,5 milioni di euro per il 2015 e di 11,25 milioni di euro a decorrere dal 2016, alla quale si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte dei risparmi conseguenti alla progressiva riduzione del finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici.

Il comma 3 infine ha demandato ad un apposito decreto interministeriale le relative modalità attuative. Al riguardo, il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762, ha definito i criteri e la procedura per la concessione della CIGS in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 148/2015, la durata massima della CIGS è pari relativamente a ciascuna unità produttiva: a 24 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale; a 12 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile nel caso di crisi aziendale; a 24 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile (con possibilità di arrivare a 36 mesi) in caso di contratti di solidarietà. Si ricorda che nei casi di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Successivamente, il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, ha individuato (oltre a stabilire la cessazione delle disposizioni del D.M. del 27 giugno 2014) i criteri per l'approvazione di programmi di CIGS ai sensi del D.Lgs. 148/2015 (che contiene la vigente disciplina in materia). In particolare, l'articolo 7 del richiamato D.M. individua le causali di intervento della CIGS per i soggetti interessati, mentre il successivo comma 8 prevede il monitoraggio delle risorse finanziarie.

Articolo 3, comma 2-ter
(Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali)

L'**articolo 3, comma 2-ter** dispone il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento.

Il Senato, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 3, ha introdotto **il differimento al 31 dicembre 2017** del termine per l'entrata in vigore **dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali**, termine che, nella normativa finora vigente, è scaduto il 31 dicembre 2015²¹. L'obbligo di abilitazione in oggetto concerne sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi ed è disciplinato dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 22 febbraio 2012 e concernente - ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni - l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Il comma dispone altresì che, entro 12 mesi dal suddetto termine del 31 dicembre 2017, siano effettuati i corsi di aggiornamento previsti dal citato accordo per i lavoratori del settore agricolo che, alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, fossero in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Tali lavoratori, in base all'accordo, sono abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo transitorio) dovrebbero svolgere i corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2017, termine che viene, quindi, ora prorogato al 31 dicembre 2018.

²¹ Riguardo a tale termine, cfr. l'art. 45-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3
(Procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali)

L'**articolo 3, comma 3**, differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di **un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS**, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, tali prestazioni sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -, mentre in base al futuro regime - la cui decorrenza viene ora differita dal 2017 al 2018 - il pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

La relazione illustrativa osserva che, in ragione delle festività o dei sabati e domeniche che ricadono all'inizio del mese, con la nuova normativa si verificherebbe, nel 2017, il pagamento di alcuni ratei solo il giorno 5 del mese (mentre - prosegue la relazione - i termini di eventuali pagamenti - per esempio, per ratei di mutuo - a carico dei soggetti interessati sono spesso fissati per il primo giorno bancabile di ciascun mese).

Articolo 3, comma 3-bis
(Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro)

L'**articolo 3, comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un **differimento del termine di decorrenza dell'obbligo** - a carico del datore di lavoro e del dirigente - **della comunicazione in via telematica all'INAIL**, a fini statistici e informativi, **dei dati relativi agli infortuni** che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il comma in esame eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Come già ricordato (cfr. scheda di lettura sull'articolo 3, comma 2), il regolamento è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183, il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

La relazione tecnica osserva che il differimento è inteso a consentire che l'INAIL predisponga un'apposita procedura telematica per l'adempimento in oggetto.

Si ricorda che l'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Articolo 3, comma 3-ter
***(Decorrenza di alcune norme in materia
di collocamento obbligatorio)***

L'**articolo 3, comma 3-ter**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 **della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio**.

Le norme oggetto del differimento prevedono:

- l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio²² a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni);
- l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).

Si ricorda che, per i partiti politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e che le medesime quote sono, in base alla disciplina generale²³, le seguenti: 7 per cento dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.

²² Per l'ambito di tali lavoratori, cfr. l'art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

²³ Cfr. l'art. 3 della citata L. n. 68 del 1999, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3-quater
(Libro unico del lavoro)

L'**articolo 3, comma 3-quater**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo **della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**.

Si ricorda che, ai sensi della norma oggetto della presente novella, tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro.

Il Libro unico del lavoro è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall'articolo 39 del D.L. 112/2008, nell'ambito dell'introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Il Libro deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, e deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze. In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 39 del D.L. 112/2008, il DM 9 luglio 2008 ha stabilito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro. La consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l'adempimento di quanto previsto dalla L. 4/1953 in materia di obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. È prevista, infine, l'applicazione di sanzioni in caso di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione, nonché (salvo i casi di errore meramente materiale) in caso di irregolarità nella tenuta, del libro unico del lavoro.

L'articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd Jobs Act), ha disposto che il Libro unico del lavoro sia tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, obbligo che, nella versione previgente, decorreva dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3, comma 3-quinques
(Prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma)

L'**articolo 3, comma 3-quinques**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'**estensione temporale** di una **norma transitoria relativa agli eredi di malati di mesotelioma**.

In base alla norma transitoria attualmente vigente, le prestazioni economiche assistenziali (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto) relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del *de cuius* intercorsi nell'anno 2015. Il comma in esame estende tale diritto ai casi di decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata entro il 31 marzo 2017.

Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 116, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione tecnica allegata osserva che, in base ai principi generali nelle materie previdenziali ed assistenziali, il diritto alla prestazione sorge a decorrere dalla presentazione della domanda e, di conseguenza, in mancanza di una norma specifica quale quella oggetto della presente proroga, agli eredi non spetterebbe alcun diritto qualora il *de cuius* non avesse presentato la domanda.

Si ricorda che la prestazione economica in oggetto è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta *una tantum*, nei limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal suddetto decreto è pari a 17.919.480 euro per il 2015 ed a 5.431.842,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si osserva che, in base alla formulazione letterale della novella, il nuovo termine per la presentazione della domanda sembrerebbe suscettibile di applicazione anche per i casi di decesso avvenuti nel 2015.

Articolo 3, commi 3-*sexies* e 3-*septies* **(Rivalutazione delle pensioni)**

I **commi 3-*sexies* e 3-*septies* dell'articolo 3**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono in materia di **rivalutazione delle pensioni** (cosiddetta perequazione), **differendo al 1° gennaio 2018** (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.

Il **comma 3-*sexies* modifica una norma transitoria** in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

La norma transitoria summenzionata concerne la percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione dei trattamenti per il 2014; le relative operazioni di conguaglio - derivanti dallo scostamento tra i valori di indice ISTAT, rispettivamente, provvisorio e definitivo - implicano, nel caso in esame, un recupero di somme da parte dell'ente erogatore, in quanto la percentuale di variazione per l'anno 2014 è stata determinata nella misura definitiva di 0,2 punti percentuali, a fronte di una misura provvisoriamente liquidata di 0,3 punti. La versione vigente della norma transitoria prevede che tali operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei dei trattamenti corrisposti nel 2015, vengano operate solo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il comma in esame prevede un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018.

Il **comma 3-*septies*** dispone che, ai fini della **copertura finanziaria** del conseguente onere, valutato pari a 208 milioni di euro per il 2017, si provvede, con riferimento allo stesso anno (oltre che con le maggiori entrate derivanti dal medesimo differimento, valutate pari a 41 milioni di euro): nella misura di 60 milioni di euro, mediante le disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione; nella misura di 47 milioni di euro, mediante una quota delle risorse destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro (tali risorse derivano dall'istituzione²⁴ di una gestione a stralcio separata nell'ambito del Fondo di rotazione in materia di formazione professionale, gestione a cui è destinata una quota delle disponibilità del medesimo Fondo derivanti da residui passivi pregressi e oggetto di disimpegno); nella misura di 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

²⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 4-*bis*, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

indifferibili (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni).

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal medesimo differimento - effetti valutati pari a 107 milioni di euro per il 2017 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 3, comma 3-octies
(Indennità di disoccupazione per i
collaboratori coordinati e continuativi)

L'articolo 3, comma 3-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga** fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'**indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi**.

La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Agli oneri derivanti dalla presente proroga, pari, come detto, a 19,2 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante una corrispondente riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è riconosciuta dall'art. 15 del D.Lgs. 22/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. *Jobs act*). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*). L'indennità in esame riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo suddetto e che possiedano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il predetto evento. L'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari (entro tale limite) alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro ed il predetto evento. La misura dell'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. Inoltre, essa si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti contributi pensionistici figurativi.

Articolo 3, comma 3-novies
(Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia)

Il **comma 3-novies**, introdotto al Senato, riapre al **30 aprile 2017** il termine per l'**esercizio della scelta** sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

Le disposizioni in esame intervengono sull'**articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015**, novellato sia dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), sia dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 150 e 151 della legge n. 232 del 2016).

L'articolo 16 ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo una **agevolazione fiscale temporanea** ai lavoratori che, **non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta** precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il **reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del **cinquanta per cento del proprio ammontare**. Per i **lavoratori dipendenti**, si richiede che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel **territorio italiano**, deve essere svolta presso un'**impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire **ruoli direttivi** ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Per i **lavoratori autonomi** non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L'agevolazione si estende anche ai **cittadini** di Stati, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una **convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito** ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un **titolo di laurea**, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

In particolare **l'articolo 16, comma 4** consente ai lavoratori **rientrati in Italia** col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238), ove trasferiti **entro il 31 dicembre 2015**, di **scegliere** per l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2016** e per quello **successivo**, tra:

- **il regime disposto dalla legge n. 238/2010**, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro **dipendente, autonomo o d'impresa**; tali redditi **concorrono alla base imponibile** nella misura, rispettivamente, del **20 per cento** per le **lavoratrici** e del **30 per cento** per i **lavoratori** (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento);
- in alternativa, il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del D.Lgs. 147/2015.

Le ulteriori norme attuative dell'articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 chiarisce che l'innalzamento al **cinquanta per cento** della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai **lavoratori dipendenti** che, **nell'anno 2016**, hanno **trasferito la residenza nel territorio dello Stato** (ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai **soggetti** che, **nel medesimo anno 2016**, hanno **esercitato la predetta opzione** di cui al comma 4 dell'articolo 16.

In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell'anno 2016 hanno scelto di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.

Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell'imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).

Si rammenta che le **modalità di esercizio dell'opzione** di cui all'articolo 16, comma 4 sono state regolate dal **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016**.

Con riferimento all'esercizio dell'opzione, il predetto provvedimento prevede che, per i **lavoratori dipendenti**, la **richiesta** deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero **entro il 30 giugno 2016**.

Per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione è esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.

Di conseguenza, le norme in esame riaprono il **termine per l'esercizio dell'opzione** sul regime fiscale applicabile, in favore dei **lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata**, fino al **30 aprile 2017**, secondo le modalità attuative che saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

Articolo 4, commi 1 e 2 **(Edilizia scolastica)**

L'**articolo 4, comma 1**, proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2017** il termine per alcuni **pagamenti** in materia di edilizia scolastica, mentre il **comma 2** proroga (dallo stesso 31 dicembre 2016) alla medesima data del 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla **normativa antincendio**.

Nello specifico, il **comma 1** proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2017** il **termine per i pagamenti** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla **riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici** statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell'art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l'art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e l'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La **relazione illustrativa** evidenziava che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori.

L'**art. 18, co. 8-ter-8-sexies**, del **D.L. 69/2013** (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l'**anno 2014**, la spesa di **€150 mln** per attuare misure urgenti in materia di **riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali**, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse **a livello regionale**, da assegnare successivamente agli **enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico**, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, **sulla base delle quote** indicate nella [Tabella 1](#) ad esso allegata.

Gli **enti locali** dovevano presentare alle regioni, entro il **15 settembre 2013**, i **progetti esecutivi immediatamente cantierabili** di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il **15 ottobre 2013**, le **graduatorie**, alle quali si faceva riferimento per l'**assegnazione delle risorse**, da effettuare **entro il 30 ottobre 2013** con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di **affidamento dei lavori**, da effettuare entro il termine del **28 febbraio 2014**, pena la **revoca del finanziamento**. Tale termine è stato, poi, differito al **30 aprile 2014** dall'art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al **31 dicembre 2014** – ovvero al **28 febbraio 2015** per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

L'art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali **economie di spesa** che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono **riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste**. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i **pagamenti entro** il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 e al **31 dicembre 2016** dall'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Le risorse sono state ripartite con [DM 906 del 5 novembre 2013](#), in base alle [graduatorie approvate dalle competenti regioni](#), entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con [DM 19 febbraio 2014](#), dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013²⁵.

L'**art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014** (L. 89/2014) ha poi previsto l'assegnazione da parte del CIPE, per la **prosecuzione** del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a €300 mln, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con [delibera n. 22 del 30 giugno 2014](#), il **CIPE** – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di €490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR **€400 mln per l'anno 2015**, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 rese disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate

²⁵ Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con [sentenza n. 5128](#) del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell'efficacia la graduatoria.

nell'all. 1 della delibera, sulla base dello **scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013**.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che **il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti**.

Tale termine è stato, poi, prorogato al **28 febbraio 2015** dall'art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.

Successivamente, con [DM 548 del 5 agosto 2015](#) si è proceduto alla assegnazione di **€ 22.961.466,94 mln, derivanti dalle economie** accertate con riferimento al finanziamento di €150 mln previsto dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014²⁶. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del bando, ovvero di **affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2015**, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con [DM 975 del 30 dicembre 2015](#) il termine è stato prorogato (dal 31 dicembre 2015) al **29 febbraio 2016**. In particolare, la premessa del DM evidenzia che molti enti avevano rappresentato difficoltà nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell'entrata in vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.

Il comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2017** il termine di **adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio**, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Si interviene così, *senza procedere a novella*, sulla disciplina recata dall'art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 10-bis del D.L. 104/2013** (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l'**art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015** (L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 10-bis del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Il [decreto](#) del Ministro dell'interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 12 maggio 2016 e fa riferimento ad alcuni dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal [DM 26 agosto 1992](#), [nonché al DPR 151/2011](#), Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

²⁶ In particolare, la premessa del DM evidenzia che le regioni in cui le graduatorie non risultano esaurite sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte.

Articolo 4, comma 2-bis
(Adeguamento alla normativa antincendio degli asilo nido)

Il comma 2-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame al Senato, **differisce al 31 dicembre 2017** il termine per effettuare gli **adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti**, dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.M. interno 16 luglio 2014.

Tale differimento opera in relazione agli adempimenti previsti dalla richiamata lettera a), che riguardano le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti richieste dal Titolo III della regola tecnica allegata al D.M. citato. Tali caratteristiche sono relative a separazioni e comunicazioni dei locali (punto 13.1), resistenza al fuoco (punto 13.2), scale (punto 13.3) e numero di uscite (punto 13.4) e ad altri aspetti contemplati dal punto 13.5. Riguardo al punto 13.5, però, la lettera a) in questione stabilisce che l'adeguamento debba avvenire limitatamente ai sottopunti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12, che fanno riferimento agli estintori, agli impianti di sollevamento, agli impianti elettrici, ai sistemi di allarme, alla segnaletica di sicurezza, al sistema di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, e alle attività di formazione e informazione antincendio del personale.

La norma chiarisce che **restano invece fermi gli altri termini previsti dall'art. 6, comma 1, lettere b) e c)**, del citato D.M. interno 16 luglio 2014.

Con il D.M. interno 16 luglio 2014, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido", sono state emanate specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido.

Per quanto di interesse in relazione alle disposizioni del comma in esame, si ricorda che l'art. 4, comma 3, del D.M. ha previsto l'adeguamento degli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cioè il 28 agosto 2014), alle norme del Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto salvo che nei seguenti casi:

- a) gli asili siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

L'art. 6, comma 1, del medesimo D.M., per gli asili nido in questione (cioè quelli con oltre 30 persone presenti ed esistenti alla data del 28 agosto 2014), fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza

e di prevenzione incendi, ha previsto – alle lettere a), b) e c) – il seguente scadenziario di adempimenti:

- la lettera *a)* ha previsto l'adeguamento alle disposizioni del Titolo III della regola tecnica (limitando l'adeguamento del punto 13.5 dello stesso titolo III ad una serie di dispositivi e sistemi, v. *supra*) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011;

L'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 ha previsto che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'Allegato I al medesimo D.P.R., esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, cioè entro il 7 ottobre 2013.

L'art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013, ha esentato gli enti e i privati di in questione dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del D.P.R. 151/2011, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Il successivo comma ha stabilito che i medesimi soggetti presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2016. Tale termine, per effetto delle disposizioni recate dal comma 11-*ter* dell'articolo 5 del decreto legge in esame (alla cui scheda si rinvia), risulta differito al 7 ottobre 2017.

- le lettere *b)* e *c)* hanno previsto il completamento dell'adeguamento al punto 13.5 entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera *a)*.

Articolo 4, comma 3 *(Ricercatori universitari a tempo determinato)*

L'articolo 4, comma 3, autorizza le università a **prorogare fino al 31 dicembre 2017** (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di **ricercatore a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data**, ai titolari che **non hanno partecipato** alle procedure di **abilitazione scientifica nazionale** (2012, 2013 o attuale).

A tal fine, novella l'art. 1, co. 10-*octies*, primo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) che, oltre a definire la suddetta data del 31 dicembre 2016, faceva riferimento alle tornate di abilitazione scientifica nazionale indette nel 2012 e nel 2013.

La disposizione recata dal D.L. 210/2015 era collegabile alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe potuto consentire la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori di “tipo b” (v. *infra*).

Al riguardo, si evidenzia che, parallelamente a quanto disposto con il citato co. 10-*octies*, il co. 10-*septies* del medesimo art. 1 del D.L. 210/2015 aveva disposto, novellando l'art. 24, co. 3, lett. *b*), della L. 240/2010, che i contratti in questione erano “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016”²⁷ (anche in considerazione del fatto che, nella disciplina previgente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, per i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b” era prevista la non rinnovabilità).

*Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, sembrerebbe opportuno anche abrogare il comma 10-*septies* dell'art. 1 del D.L. 210/2015.*

L'art. 24, co. 3, della L. 240/2010 - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. *b*), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) - individua due tipologie di **contratti di ricerca a tempo determinato**.

La prima consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (**tipo a**).

La seconda consiste in **contratti triennali (tipo b)** – a seguito delle modifiche introdotte dalla L. di bilancio 2017, **non più non rinnovabili** – ed è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, che hanno

²⁷ V. *infra*, odg 9/3513-A/109.

usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca (di cui all'art. 51, co. 6, della L. 449/1997 o di cui all'art. 22 della stessa L. 240/2010, il cui art. 29, co. 11, lett. d), ha abrogato la precedente disciplina) di borse post-dottorato (o contratti, assegni o borse analoghi in università straniere), ovvero – ai sensi dell'art. 29, co. 5, della stessa L. 240/2010 - di contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005.

Il **co. 5** dello stesso art. 24 prevede che **nel terzo anno** di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito **l'abilitazione scientifica nazionale** – che, ai sensi dell'**art. 16** della medesima L. 240/2010, **attesta la qualificazione scientifica** necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori – , ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come **professore associato**.

La **relazione illustrativa** faceva presente, al riguardo, che si tratta di un **“ulteriore prolungamento del termine”** per la proroga dei contratti, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, finalizzato a garantire che il meccanismo di cui all'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 possa effettivamente scattare, nelle more degli esiti della tornata per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale avviata con [D.D. 1532 del 29 luglio 2016](#).

In relazione alla nuova disciplina introdotta dal comma in esame, si ricorda che nella [seduta dell'Assemblea della Camera del 10 febbraio 2016](#) dedicata all'esame del D.L. 210/2015, il **Governmento** aveva espresso **parere favorevole** sull'ordine del giorno [9/3513-A/109](#), che – **per quanto qui interessa** – **lo aveva impegnato a chiarire che** l'interpretazione corretta da attribuire al comma 10-*octies* dell'art. 1 dello stesso D.L. era che (anche) i ricercatori di “tipo b” che **avevano sostenuto le tornate 2012 o 2013** dell'ASN **senza aver conseguito l'abilitazione**, potevano ottenere la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2016 **anche se lo stesso contratto era nel frattempo scaduto**.

Il 15 marzo 2016 il MIUR aveva dunque inviato ai rettori e ai direttori generali delle università la [nota prot. 3672](#), concernente disposizioni per il reclutamento, nella quale, in esplicita applicazione del citato odg, aveva evidenziato che “in attesa della nuova abilitazione scientifica nazionale, le università possono rinnovare per una durata che non può andare oltre il 31/12/2016 i **contratti** dei ricercatori di tipo b in scadenza nel corso dell'anno 2016 e prorogare fino alla stessa data quelli **già scaduti di coloro che non hanno partecipato o che non hanno ottenuto l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013**”²⁸.

²⁸ Inoltre, l'odg aveva impegnato il Governo a chiarire che l'interpretazione corretta da attribuire al co. 10-*septies* è che i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b” hanno durata

Della novità - intervenuta in via extralegislativa - relativa alla possibilità di proroga anche per coloro che, pur avendo partecipato alle procedure, non hanno ottenuto l'abilitazione - il testo in commento non tiene conto.

***Cenni alla nuova disciplina relativa
all'abilitazione scientifica nazionale***

A seguito dell'**art. 14 del D.L. 90/2014** (L. 114/2014) – che ha modificato la disciplina relativa al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale recata dall'art. 16 della L. 240/2010 e ha previsto la conseguente revisione del DPR 222/2011, disponendo, per quanto qui più interessa, la sostituzione dell'indizione annuale delle procedure con la previsione che le **domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate**²⁹ – è stato emanato il [DPR 95/2016](#), il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con **decreto** del competente **direttore generale** del Ministero, adottato **ogni due anni entro il mese di dicembre**, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.

Il co. 4 dello stesso art. 3 ha disposto che il **mancato conseguimento** dell'abilitazione comporta la **preclusione** a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei **dodici mesi** successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di **conseguimento** dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei **quarantotto mesi** successivi al conseguimento della stessa.

L'art. 6 ha stabilito che con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, è avviato il procedimento per la formazione di una **commissione nazionale**, con mandato biennale, **per ciascun settore concorsuale**, composta da 5 membri.

triennale e non sono rinnovabili, “**ad eccezione di quelli in scadenza nel corso dell'anno 2016, che possono invece essere rinnovati in corso d'anno ma comunque per una durata che non può andare oltre il 31 dicembre 2016**”.

²⁹ Ulteriori novità attengono alla **eliminazione** della partecipazione alla commissione nazionale di un **commissario in servizio all'estero**, al coinvolgimento di **CUN** e **ANVUR** nella definizione di **criteri e parametri** per l'attribuzione dell'abilitazione (differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare), alla previsione che la prima **verifica** della adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata **dopo il primo biennio**, alla definizione del **periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda**, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, all'**obbligatorietà** del **parere pro-veritate** nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico disciplinare non rappresentato nella commissione, all'aumento (da 4) a **6 anni** della **durata dell'abilitazione**, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013, alla riduzione (da 30) a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale.

L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione **conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura** (si tratta di una previsione che viene modificata dall'art. 4, co. 5-*sexies*, del decreto legge in esame).

Successivamente, è stato emanato il [DM 120/2016](#), che ha ridefinito criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.

Con [Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532](#) è stata poi definita la **procedura per il conseguimento** dell'abilitazione scientifica nazionale e con [Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531](#) è stata definita la **procedura per la formazione delle commissioni** nazionali per il conferimento della stessa.

In base all'art. 2 del **D.D. 1532/2016**, la domanda di partecipazione è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti termini:

- a) **I quadrimestre**: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (GU 4^a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
- b) **II quadrimestre**: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;
- c) **III quadrimestre**: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;
- d) **IV quadrimestre**: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;
- e) **V quadrimestre**: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIUR.

Articolo 4, comma 3-bis
(Chiamata di professori e ricercatori
già in servizio presso le università)

L'**articolo 4, comma 3-bis** - inserito durante l'esame al Senato - **proroga** (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2019** la possibilità per le università di procedere alla **chiamata** nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa **valutazione**, di **professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio** presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Si ricorda, preliminarmente, che le università possono destinare a tale scopo **fino alla metà delle risorse** equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Conseguentemente, **proroga** (dal 2018) al **2020** il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare **fino a metà delle risorse disponibili** per coprire i posti di professore di ruolo per le **chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori** a tempo determinato di "**tipo b**", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

A tali fini, novella l'**art. 24, co. 6**, della **L. 240/2010**.

Si ricorda che, in base allo stesso **art. 24, co. 6**, della **L. 240/2010**, la possibilità di chiamare nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (di cui all'art. 16, L. 240/2010, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) – utilizzando la medesima procedura (di cui al co. 5 del medesimo art. 24, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo b" (di cui al co. 3, lett. b), del medesimo art. 24, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) – è consentita **sulla base della programmazione triennale** e nell'ambito delle **risorse disponibili** per la stessa programmazione.

Con riguardo alla **programmazione**, si ricorda che l'**art. 7 del d.lgs. 49/2012** ha individuato, **limitatamente all'anno 2012**, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la **determinazione**, tra l'altro, della **misura delle assunzioni di personale** a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il **co. 13-bis** nell'**art. 66** del **D.L. 112/2008** (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide con riferimento "al **sistema**" **delle università nel suo complesso**³⁰ e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a **ciascun ateneo** si provvede con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012".

Ancora in seguito, peraltro, l'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del **DPCM** con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per **ciascun ateneo**.

Il [D.P.C.M.](#) è poi, di fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al **triennio 2015-2017**³¹.

³⁰ A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 1, co. 460, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Successivamente, l'art. 1, co. 346, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e l'art. 1, co. 251, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), hanno introdotto previsioni finalizzate a facilitare, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato relativi a ricercatori.

³¹ Criteri e contingente assunzionale delle singole università statali per l'anno 2015 sono stati definiti con [D.M. 21 luglio 2015 n. 503](#) e, per l'anno 2016, con [D.M. 5 agosto 2016, n. 619](#).

Articolo 4, comma 4 *(Accesso alle graduatorie di circolo o di istituto)*

L'**articolo 4, comma 4**, differisce (dall'a.s. 2016/2017) all'**anno scolastico 2019/2020** il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle **graduatorie di circolo o di istituto** può avvenire **esclusivamente** a seguito del conseguimento del titolo di **abilitazione**.

A tal fine, novella l'art. 1, co. 107, della L. 107/2015.

La previsione posticipa dunque all'**a.s. 2019/2020** la scomparsa della terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.

La **relazione illustrativa** faceva presente che la "proroga" (*rectius*: il differimento) interviene nelle more della riforma sulle modalità di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all'art. 1, co. 181, lett. *b*), della L. 107/2015.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che lo schema di decreto legislativo inerente il riordino e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria è stato presentato alle Camere il 16 gennaio 2017 ([AG 377](#)).

Esso prevede l'indizione di **concorsi con cadenza biennale**, all'esito del quale i vincitori sottoscrivono un **contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio**. Al termine del primo anno – durante il quale si svolge un corso di specializzazione –, il contrattista deve conseguire il **diploma di specializzazione** per l'insegnamento secondario, mentre durante il secondo e terzo anno deve completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio e, sulla base di incarichi del dirigente scolastico, può effettuare **supplenze** nell'ambito scolastico cui è assegnato, che nel terzo anno di contratto riguardano posti vacanti e disponibili. **Al termine del terzo anno, previa valutazione positiva**, il contrattista è **inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo**.

È prevista una **disciplina transitoria**. In particolare, oltre a prevedere che una quota dei posti del concorso nazionale è **riservata ai soggetti abilitati all'insegnamento** ai sensi della disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono inseriti nella **terza fascia delle graduatorie di istituto**, con almeno **36 mesi di servizio**, anche non continuativo, si prevede, per gli stessi soggetti, una **semplificazione del percorso concorsuale** che, per i soggetti **abilitati**, comporta la necessità di sostenere solo la prova **orale**, cui **si aggiunge anche la prova scritta** per i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno **36 mesi di servizio**, anche non continuativi.

Ulteriori **semplificazioni**, relative al **percorso triennale**, sono previste per i **vincitori** del concorso che sono in possesso dell'**abilitazione** (riservatari e non), i

quali sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione e **accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto**. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno del contratto qualora i soggetti abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi.

Infine, un'ulteriore **semplificazione del percorso triennale** è prevista per i **vincitori** del concorso che **non sono in possesso dell'abilitazione** ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno **36 mesi di servizio**, anche non continuativo (riservatari e non). Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi **direttamente al terzo anno di contratto**³².

Il differimento appare, pertanto, finalizzato a consentire, *medio tempore*, la prosecuzione dell'accesso alle supplenze anche ai soggetti non in possesso di abilitazione.

Si ricorda che l'ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto è stato effettuato con [DM 353 del 22 maggio 2014](#) che, nello stabilire che le nuove graduatorie, articolate in tre fasce, hanno validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha consentito, a seguito del [parere n. 03813/2013](#) del Consiglio di Stato³³, l'**inserimento** fra gli abilitati, ossia in **II fascia**, anche degli aspiranti che risultavano in possesso di **diploma di maturità magistrale** conseguito entro l'a.s. 2001-2002.

Inoltre, fermo restando l'aggiornamento triennale delle graduatorie, il medesimo DM ha previsto che ogni anno, con **cadenza semestrale**³⁴, è consentito l'**inserimento in II fascia** degli aspiranti che hanno conseguito nel frattempo il **titolo di abilitazione** (attraverso i TFA, i Percorsi abilitanti speciali-PAS, o i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria). In attesa di una delle due

³² Per approfondimenti, si veda il [dossier n. 375 del 20 gennaio 2017](#).

³³ Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza del 5 giugno 2013, [parere n. 03813/2013](#) sull'affare 4929/2012. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato l'illegittimità del [D.M. n. 62 del 2011](#), con il quale si è dato avvio alla presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, "nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297".

³⁴ Il [comunicato stampa del MIUR del 7 maggio 2014](#) evidenziava che le "finestre" si aprono a giugno e a dicembre.

“finestre”, ha altresì disposto che i nuovi abilitati, già inseriti in III fascia, hanno diritto alla precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze³⁵.

Graduatorie di circolo o di istituto

Il vigente regolamento per la disciplina del conferimento delle **supplenze annuali e temporanee**, emanato con **DM 13 giugno 2007, n. 131**, prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, **distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine**. Nello specifico, in base all’**art. 5**:

- la **I Fascia** comprende gli aspiranti **inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** (e, dunque, in possesso di abilitazione) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;
- la **II Fascia** comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma **forniti di specifica abilitazione** o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- la **III Fascia** comprende gli aspiranti forniti (solo) di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Ai sensi dell’**art. 7** le **graduatorie di circolo e di istituto** sono utilizzate per il conferimento di:

- **supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche** per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- **supplenze temporanee** per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

A decorrere dall’a.s. 2011/2012, l’**aggiornamento** delle graduatorie di circolo o di istituto viene effettuato con **cadenza triennale**³⁶, previa emanazione di apposito provvedimento ministeriale.

³⁵ Ulteriori novità hanno riguardato i punteggi: si veda il comunicato stampa citato nella nota precedente.

³⁶ Art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), come modificato dall’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011).

Articolo 4, comma 5
(Collaboratori scolastici nella provincia di Palermo)

L'articolo 4, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2017** i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex art. 8 della L. 124/1999*), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di **funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico** e differisce (dal 31 dicembre 2015) al **31 dicembre 2017** il termine per l'**individuazione di soluzioni** normative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.

La proroga dei rapporti convenzionali fino al 31 dicembre 2016 era stata disposta dall'art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

La **relazione illustrativa** faceva presente che i rapporti convenzionali riguardano circa **479 dipendenti di cooperative** attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici³⁷.

Si segnala che, al primo periodo, la locuzione corretta è “è prorogato” (e non “è differito”), in quanto il termine sul quale si interviene non era scaduto (a differenza del termine di cui al secondo periodo) alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'art. 8 della **L. 124/1999** ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il [D.I. 23 luglio 1999](#).

In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui interessa, considerava:

- che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell'art. 8 della L. 124/1999;
- che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
- che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).

³⁷ Le 479 unità sono parte delle 18.625 – che corrispondono a 13.136 unità lavorative a tempo pieno – che sostituiscono 11.851 collaboratori scolastici per posizioni accantonate nel relativo organico.

In particolare, sempre per quanto qui interessa, l'art. 9 del D.I. ha disposto il **subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999**, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state **assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente**.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la **prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU** in corso ai sensi delle leggi vigenti, **lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali**, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

All'onere derivante dalla proroga, pari a **€ 15 mln** per il 2017, si provvede:

- per **€9 mln**, a valere sui **risparmi** derivanti dal tetto previsto per la spesa delle istituzioni scolastiche ed educative relativa all'**acquisto di servizi esternalizzati** (art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 - L. 98/2013).

L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di €25 mln per il 2014 ed €49,8 mln dal 2015.

A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha disposto che eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi;

- per **€ 6 mln** attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per le esigenze indifferibili** (art. 1, co. 199, L. 190/2014).

Il termine per l'**individuazione di soluzioni normative** ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali, ora differito, era stato fissato dall'art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), che in particolare, ha previsto l'attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare **soluzioni normative o amministrative**.

La **relazione illustrativa** faceva presente che il differimento consente la **prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica**.

In base a quanto previsto dall'art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, dopo la locuzione "normative" occorre aggiungere la locuzione "o amministrative".

Articolo 4, comma 5-bis *(Istituti statali per sordi)*

L'articolo 4, comma 5-bis, - inserito durante l'esame al Senato - dispone che, per la **ristrutturazione degli "istituti per sordomuti" di Roma, Milano e Palermo** come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'art. 67, co. 1, del d.lgs. 297/1994, con **regolamento governativo** (già previsto, dal medesimo art. 67, co. 1, per la ridefinizione dell'ordinamento degli stessi istituti).

Si tratta di una previsione che non comporta alcuna proroga, ma determina solo il ricorso ad una tipologia di fonte normativa diversa da quella attualmente prevista per l'intervento.

Nello specifico, infatti, il comma fa riferimento all'attuazione dell'**art. 21, co. 10, della L. 59/1997** che, per quanto qui interessa, ha previsto che le **scuole e gli istituti a carattere atipico** (di cui alla parte I, titolo II, capo III, del d.lgs. 297/1994) – tra cui gli istituti sopra indicati – sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In base al **co. 2** del medesimo **art. 21**, a ciò si doveva provvedere con **regolamento di delegificazione**, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988.

Lo schema di regolamento di delegificazione è stato trasmesso alle Camere il 27 giugno 2003 ([AG 249](#)). La VII Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole con osservazioni](#) il 22 luglio 2003, mentre la 7^a Commissione del Senato non ha espresso il parere. Il provvedimento non è, però, stato emanato.

Pertanto, la novità è costituita dalla previsione che ora l'intervento di riforma sarà effettuato con DPR (*ex art. 17, co. 1, L. 400/1988*), per la cui adozione è comunque previsto il preventivo parere del Consiglio di Stato ma, a differenza del regolamento di delegificazione, non anche quello delle Commissioni parlamentari competenti.

Occorre peraltro ricordare che:

- dal 1° settembre 2000, le scuole dell'[Istituto Statale per Sordi di Roma](#) sono state giuridicamente distaccate dall'Istituto e aggregate all'I.S.I.S.S. Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi- Magarotto. Oggi, l'Istituto Statale per Sordi svolge **attività di documentazione, consulenza, formazione e aggiornamento** sulla sordità.
- l'attività didattica del [Pio istituto dei Sordi di Milano](#) è stata chiusa nel 1994. [Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 29421 del 13](#)

novembre 1992, l'Istituto ha modificato il proprio assetto istituzionale ritornando alla originaria natura giuridica privata.

In base allo Statuto (approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2014), l'ente – che attualmente è una **Fondazione di partecipazione** che non persegue finalità di lucro – ha fini di **solidarietà sociale** e di promozione e realizzazione di **servizi e interventi a favore di persone in stato di disabilità uditiva**. Per il raggiungimento dello scopo, l'ente opera prevalentemente nell'ambito dei servizi alla persona, dell'istruzione, dell'assistenza sociale sanitaria e socio-sanitaria e della beneficenza.

- l'Istituto per sordi Padre Annibale di Palermo, a causa di difficoltà economiche, ha chiuso la scuola negli anni '90 dello scorso secolo³⁸. Da notizie di stampa risulterebbe, peraltro, che nel 2016 il nuovo Centro educativo diurno abbia chiuso le proprie attività. Tra i servizi attivati dallo stesso Centro vi era quello di assistenza extrascolastica integrativa, attiva in orario pomeridiano per l'affiancamento dei bambini nello svolgimento dei compiti.

La previsione sembrerebbe comunque finalizzata a rinnovare le funzioni degli istituti citati.

Sarebbe opportuna una riflessione sull'intervento relativo al Pio Istituto dei sordi di Milano, in ragione della attuale natura giuridica privata dell'ente.

Si segnala, infine, che l'art. 1 della L. 95/2006 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine "sordomuto" è sostituito con il termine "sordo". Pertanto, è necessario sostituire le parole "istituti per sordomuti" con le parole "istituti per sordi".

³⁸ Al riguardo, si veda, in particolare, [qui](#).

Articolo 4, comma 5-ter
**(Diplomi rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale)**

L'**articolo 4, comma 5-ter**, - inserito durante l'esame al Senato - proroga (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2021** il **termine** entro cui devono essere conseguiti i **diplomi** finali delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'**ordinamento previgente** alla L. 508/1999, ai fini dell'**equipollenza** ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.

A tal fine, novella l'**art. 1, co. 107-bis**, della **L. 228/2012** (legge di stabilità 2013), introdotto dall'**art. 1, co. 10-ter**, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che la **L. 508/1999** ha introdotto anche nelle Istituzioni AFAM il **sistema dei titoli di studio c.d. "3+2"**, prevedendo che le stesse Istituzioni rilasciano, per quanto qui interessa, **diplomi accademici di primo e secondo livello**.

L'**art. 8 del DPR 212/2005**, recante (ai sensi dell'**art. 2** della L. 508/1999) la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, ha quindi previsto – in analogia con quanto disposto per i titoli di studio rilasciati dalle università prima dal regolamento adottato con DM 509/1999 e, poi, dal regolamento adottato con DM 270/2004 – che lo studente deve aver acquisito almeno **180 crediti** per conseguire il **diploma accademico di primo livello** e almeno **120 crediti** per conseguire il **diploma accademico di secondo livello** e che per ogni corso è definita una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti previsti, tenendo conto che **ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti**.

Nel quadro descritto, il **co. 107** della L. 228/2012 aveva disposto l'**equipollenza** ai diplomi accademici di secondo livello dei diplomi finali rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'**ordinamento previgente** alla L. 508/1999, **purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data della sua entrata in vigore** e il soggetto interessato fosse anche in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. L'**equipollenza** è riconosciuta secondo una **tabella di corrispondenza** determinata con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), **che non risulta finora intervenuto**.

Successivamente, l'**art. 1, co. 10-ter**, del D.L. 210/2015, introducendo il **co. 107-bis** nell'**art. 1** della L. 228/2012, ha sostanzialmente modificato il termine previsto dal **co. 107** per il conseguimento, ai fini dell'**equipollenza**, del diploma rilasciato all'esito dei percorsi formativi del **previgente ordinamento**.

Ciò, al fine di risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella [risposta all'interrogazione 5-03705](#) – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

Per completezza, si ricorda, che, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, co. 3 e 3-*bis*, della L. 508/1999, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 212/2002 (L. 268/2002), **i diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente** alla L. 508/1999 sono stati **equiparati - ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi - alle lauree cui al DM 509/1999** (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”) e che i possessori di tali diplomi potevano essere **ammessi**, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, **ai corsi di diploma accademico di secondo livello**.

Pertanto, con le disposizioni introdotte dalla L. 228/2012 si è determinata una differente condizione tra i soggetti possessori di un diploma rilasciato in base all'ordinamento previgente che, per conseguire un titolo di secondo livello, hanno frequentato uno specifico corso accademico, e i soggetti che - sempre in possesso del diploma rilasciato in base all'ordinamento previgente -, hanno visto riconosciuto il proprio titolo di studio come equipollente al diploma accademico di secondo livello in via legislativa.

Articolo 4, comma 5-quater
(Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)

L'articolo 4, comma 5-quater, inserito durante l'esame al Senato, estende all'anno accademico 2016-2017 la possibilità di attingere alle **graduatorie nazionali** ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) per l'attribuzione degli **incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato** nelle istituzioni AFAM.

A tal fine, novella l'art. 19, co.1, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013).

L'art. 19, co. 1, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013), al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013-2014, ha trasformato le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 - in cui sono stati inseriti i **docenti precari con un servizio di 360 giorni** nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, e che erano originariamente **destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato**³⁹ - in **graduatorie ad esaurimento**, al contempo **estendendo il loro utilizzo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato**.

Resta, peraltro, fermo:

- il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 39, co. 3, della L. 449/1997;
- che l'accesso ai ruoli del personale AFAM ha luogo, ai sensi dell'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994, per il 50% dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie nazionali - prima permanenti e poi divenute ad esaurimento sulla base dell'art. 2, co. 6, della L. 508/1999 - e che il ricorso a tali graduatorie è prioritario.

Successivamente, l'art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), novellando l'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, ha esteso la possibilità illustrata agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016.

³⁹ In particolare, l'art. 12 del [DM 16 giugno 2005](#), con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di **contratti di lavoro a tempo determinato**, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in **subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento** approvata con [decreto direttoriale 16 ottobre 2001](#), e successive modifiche.

Articolo 4, comma 5-quinquies
**(Validità dell'idoneità per posti di professore
e ricercatore universitari)**

L'articolo 4, comma 5-quinquies, inserito durante l'esame al Senato, estende di **ulteriori 2 anni** la **validità** dell'**idoneità** conseguita per posti di **professore e ricercatore universitari** sulla base della disciplina previgente la L. 240/2010, portandola, **complessivamente**, a **9 anni**.

A tal fine, **novella l'art. 6, co. 6-bis**, del **D.L. 150/2013** (L. 15/2014) che aveva esteso la validità dell'idoneità in questione (dai previgenti 5) a 7 anni dal conseguimento.

La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a coloro che hanno conseguito l'idoneità in base alla L. 210/1998 di poter ancora essere chiamati dalle università ai sensi dell'art. 29, co. 4 e 8, della L. 240/2010.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 2, co. 1, lett. g)**, della **L. 210/1998**, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo⁴⁰, aveva disposto che i regolamenti per la disciplina delle relative procedure dovevano prevedere che gli **idonei** nelle **procedure di valutazione comparativa** relative a **professori associati e ordinari**, salvo il caso di rinuncia, avevano titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine **di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti**.

In seguito, l'**art. 1** della **L. 230/2005**, nel prevedere **nuove modalità di reclutamento** dei professori universitari, ha **fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore** bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti erano approvati, conservavano **l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento**.

Ancora in seguito, l'**art. 29, co. 4**, della **L. 240/2010** ha disposto che coloro che avevano conseguito **l'idoneità** per i ruoli di **professore associato e ordinario** potevano comunque essere **destinatari di chiamata ai sensi della L. 210/1998, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità** stessa previsto dall'art. 1, co. 6, della L. 230/2005.

Al contempo, il **co. 8** dello stesso art. 29 ha disposto che, ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori da parte delle università, di cui all'art. 18

⁴⁰ In base alla L. 210/1998, la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori, era stata trasferita alle università. Per la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure, la L. 210/1998 aveva previsto l'emanazione di regolamenti di delegificazione, nel rispetto dei criteri da essa stessa indicati.

della stessa L. 240/2010, **l'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa.**

Da ultimo, è intervenuto il citato **art. 6, co. 6-bis**, del **D.L. 150/2013** (L. 15/2014).

Articolo 4, comma 5-sexies
*(Lavori delle Commissioni nazionali per
l'abilitazione scientifica nazionale)*

L'**articolo 4, comma 5-sexies**, - inserito durante l'esame al Senato - **estende di 30 giorni** il termine previsto per la **conclusione**, da parte delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di **valutazione** delle domande dei candidati.

A tal fine, richiama l'**art. 8, co. 3**, del **DPR 95/2016** (v. scheda art. 4, co. 3), in base al quale la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.

Si interviene, così, con norma primaria in un ambito disciplinato con regolamento.

Articolo 4, comma 5-septies
(Elezione dei Consigli dell'Ordine degli psicologi)

Il **comma 5-septies**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone una **modifica della disciplina** relativa alle **votazioni** per il **rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi** – che è previsto si dovranno svolgere contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno in scadenza – finalizzata a consentire la piena operatività del Consiglio nazionale del medesimo Ordine. Nel caso in cui i Consigli territoriali ed il Consiglio nazionale in carica scadano in un intervallo antecedente a quello indicato, si prevede una **proroga della loro durata in carica** fino alla conclusione delle fasi elettorali dei nuovi organi. La proclamazione degli eletti deve essere comunque effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Attualmente, in base alla disposizione che si intende modificare, vale a dire il comma 1 dell'art. 20 dell'Ordinamento della professione di psicologo, L. 56/1989, i Consigli territoriali - costituiti a livello regionale e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nonché eventualmente a livello di singole province⁴¹ - sono eletti nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica; la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente, sentito il Consiglio medesimo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 della citata L. 56/1989, il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto dai Presidenti dei Consigli territoriali.

⁴¹ L'eventualità di istituire ulteriori sedi provinciali nell'ambito della stessa regione è disciplinata ai sensi dell'art. 6 della citata L. n. 56/1989, qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue.

Articolo 5, commi 1 e 2
(Accesso alla dirigenza della Polizia di Stato)

Il **comma 1 dell'articolo 5** proroga al **31 dicembre 2017** il termine a partire dal quale la promozione a **dirigente superiore della Polizia** di Stato sia subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento prevista dal decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

Il **comma 2** reca la medesima disposizione di proroga, con riferimento all'accesso alla qualifica di **primo dirigente** della Polizia di Stato.

Il comma in esame posticipa dunque di un ulteriore anno (come già dispose, da ultimo, il decreto-legge n. 210 del 2015: cfr. suo articolo 1, commi 6 e 7) l'efficacia della disposizione, introdotta dal decreto legislativo n. 334 del 2000 (all'articolo 57, comma 3), di riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che stabilisce l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini dell'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente nonché per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

Come già per il decreto-legge del 2015 citato, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento riferisce di una urgenza della previsione, "atteso che non si riuscirebbe a far frequentare i corsi a tutti gli interessati entro la tempistica prevista". L'intervento normativo è assunto - vi si legge - "in attesa di una revisione della disciplina in materia".

Articolo 5, comma 3
*(Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte
dei cittadini stranieri)*

Il comma 3 dell'articolo 5 proroga **al 31 dicembre 2017** il termine da cui acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati.

Sono, più precisamente, le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-*bis* e comma 4-*ter*.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del

regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quater* specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 2015; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015, cfr. suo articolo 4, comma 3).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2017.

Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che - ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*quinques*, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione: "le criticità, di complessa risoluzione, relative all'attivazione dei collegamenti telematici necessari per l'acquisizione d'ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l'altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all'emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Articolo 5, comma 4
***(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali)***

Il **comma 4 dell'articolo 5** proroga per l'anno **2017** l'applicazione della procedura che attribuisce al **prefetto** i **poteri** di impulso e **sostitutivi** relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del **bilancio di previsione degli enti locali**, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, **in caso di inadempimento dell'ente locale** agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

In particolare, la proroga riguarda l'applicazione delle **procedure** previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004⁴², concernenti lo **scioglimento dei consigli degli enti locali** per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL, e per l'**attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tale disciplina, si ricorda, fu introdotta per la prima volta **in via transitoria** nel **2002** con l'articolo 1 del D.L. n. 13/2002, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della **cessazione dei CO.RE.CO.** (Comitati regionali di controllo)⁴³, cui era affidato il potere di nominare i commissari *ad acta* per la redazione e l'approvazione del documento contabile. Tale normativa transitoria è stata confermata nell'anno successivo e poi estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l'articolo 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata **di anno in anno prorogata**, da ultimo al 2016, dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 210/2015 (proroga termini).

⁴² D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, *Proroga di termini*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

⁴³ Si ricorda che il testo tutt'ora vigente del comma 2 dell'articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell'ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il **Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio** per sottoporlo al consiglio⁴⁴.

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a **20 giorni** per la sua approvazione, decorso il quale **si sostituisce**, mediante apposito commissario, **all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio**.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l'applicazione della procedura in questione è stata **estesa** anche alle ipotesi di **mancata approvazione del rendiconto** di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

⁴⁴ Si segnala che per l'anno 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL - è stato differito dapprima al 31 marzo 2016 con il D.M. Interno 28 ottobre 2015 e poi al 30 aprile con il D.M. Interno 1 marzo 2016.

Articolo 5, comma 5
*(Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)*

Il comma 5 dell'articolo 5 proroga di un anno, **al 31 dicembre 2017**, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre **Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani**.

La proroga è disposta al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle Province medesime (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004), nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del D.L. n. 66/2014.

In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla **costituzione** degli **uffici periferici** dell'amministrazione dello Stato. Esse furono assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

La proroga consente ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando che esse divengano, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge in esame rammenta che l'utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari a circa **35 milioni** di euro) è stata possibile solo dopo la conclusione l'approvazione dei decreti del **Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013** di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario (procedimento di approvazione rivelatosi piuttosto complesso, che ha richiesto la revisione dei piani finanziari – da cui è peraltro derivato un risparmio di circa 4,97 milioni di euro - e successivamente l'acquisizione di un parere da parte del Consiglio di Stato).

Secondo quanto esposto nella relazione, "tale situazione ritardando l'avvio delle attività previste, non ha consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici, in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento".

In particolare per la provincia di Barletta-Andria-Trani, sono ancora in corso interventi relativi alla sede del comando provinciale dei carabinieri, della questura, della polizia stradale, della prefettura. Analogamente, per quanto concerne le province di Fermo e di Monza e della Brianza, gli interventi previsti pur avviati e risultando in fase di avanzamento, necessitano tuttavia, per il loro definitivo completamento, la proroga dell'utilizzo delle risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2016, evitando che le medesime costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economie di bilancio, impedendo, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

La relazione tecnica alla norma in esame precisa che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2017 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul **cap. 3560** – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno – dello stato di previsione dell'Entrata.

Articolo 5, comma 6
*(Esercizio in forma associata delle
funzioni fondamentali dei piccoli Comuni)*

Il comma 6 dell'articolo 5 proroga al **31 dicembre 2017** il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni.

L'oggetto della proroga è stato posto dall'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale disposizione vi fu introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Si prescriveva in tal modo l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei Comuni dapprima di tre funzioni fondamentali, indi delle altre funzioni fondamentali (per le quali successivi interventi normativi hanno poi previsto una gradualità a 'scalare').

I Comuni interessati sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).

Le funzioni che essi debbono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, sono (individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 come successivamente modificato): *a)* organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; *b)* organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; *c)* catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; *d)* la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; *e)* attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; *f)* l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; *g)* progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione*; *h)* edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; *i)* polizia municipale e polizia amministrativa locale; *l-bis)* i servizi in materia statistica.

Il termine conclusivo per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni in questione era fissato al 31 dicembre 2014. È stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2015 (dal decreto-

legge n. 192 del 2014: articolo 4, comma 6-*bis*), indi al 31 dicembre 2016 (dal decreto-legge n. 210 del 2015: articolo 4, comma 4).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione afferma "l'opportunità di un'ulteriore proroga, in vista di possibili interventi ordinamentali di più ampio respiro", posto che "la normativa che si è succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è dimostrata, infatti, di non semplice attuazione, determinando, ad oggi, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell'azione amministrativa nei piccoli Comuni".

Una indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è stata condotta dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati: cfr. il documento conclusivo approvato nella seduta del 28 novembre 2016.

Articolo 5, comma 7
**(Accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Il **comma 7 dell'articolo 5** proroga **a tutto il 2017** la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di **capo squadra** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente a chi già rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli (e il superamento di un corso di formazione).

Proroga altresì fino a tutto il 2017 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di **capo reparto** del medesimo Corpo, esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli (e il superamento di un corso di formazione).

Si tratta, in particolare, della proroga di una deroga alle procedure ordinarie di accesso alle due qualifiche. In luogo di due concorsi (uno per ciascuna qualifica) ciascuno con modalità diverse (per titoli; per titoli ed esami), si viene a realizzare un unico concorso, per soli titoli (così riferisce la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in esame).

La prima proroga fu disposta (dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 79 del 2012) fino al 2013; è stata successivamente estesa al 2014 (dal decreto-legge n. 150 del 2013), indi a tutto il 2016 (dal decreto-legge n. 210 del 2015: articolo 1, comma 3-*bis*).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione fa presente che l'ulteriore proroga di un anno del predetto termine "si rende altresì necessaria in attesa dell'adozione dello schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, ove viene prevista una modifica alle disposizioni concernenti la copertura dei posti di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), che prevede, a regime, il ricorso alle suddette procedure semplificate".

La norma così citata della legge n. 124 del 2015 (legge recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con specifico riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede una "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni", "mediante modifiche al *decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega".

Articolo 5, comma 8
*(Colloqui investigativi in carcere per la prevenzione
del terrorismo internazionale)*

Il **comma 8** proroga **al 31 gennaio 2018** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i **direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati**, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (che a sua volta veniva a modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi un comma 2-*bis*).

Una prima proroga di un anno è già stata disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4- *ter*).

Si ricorda che, in base all'art. 4 del DL 144 del 2005, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni allo stesso Procuratore generale. Inoltre le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Articolo 5, comma 9
(Impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria)

L'**articolo 5, comma 9**, proroga al 31 dicembre 2017 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.

La disposizione di proroga ha un precedente normativo ripercorribile nel modo che segue.

Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n. 130 - prevede alcune misure di contrasto della pirateria. A tal fine autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.

Tale previsione è stata indi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015.

Inoltre il decreto-legge n. 107 del 2011 prevede (articolo 5, commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter*) la possibilità fossero impiegate guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «*best management practices*» di autoprotezione del naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi.

Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n. 215 del 2011 - possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Questo è il termine oggetto di proroga. Esso è stato man mano posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n. 109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016) fino al 31 dicembre 2016.

Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - **al 31 dicembre 2017** - dalla disposizione in esame.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ricorda come i corsi di addestramento per le guardie giurate siano stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l'ammissione di retta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l'intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

Articolo 5, comma 10
(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia)

Il **comma 10 dell'articolo 5** proroga al 2017 le disposizioni di interesse per le province, relative:

- alle modalità di **riparto** del **fondo sperimentale** di riequilibrio;
- alla determinazione dei **trasferimenti erariali non fiscalizzati** da corrispondere alle province appartenenti alla **regione Siciliana** e alla **regione Sardegna** (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).

Più in dettaglio, il comma **proroga al 2017** l'applicazione delle **modalità di riparto** del **fondo sperimentale** di riequilibrio provinciale adottate a partire dal 2013, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6-*bis*, del D.L. n. 210/2015.

La citata disposizione, che viene qui prorogata, richiama a tal fine l'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, rinviando poi ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da attribuire a ciascuna provincia.

Il citato D.M. 4 maggio 2012 prevede i seguenti **criteri** di riparto:

- a) il **50%** in proporzione al valore della **spettanza** figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il **38%** in proporzione al gettito della **soppressa addizionale** provinciale all'accisa **sull'energia elettrica**, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il **5%** in relazione alla **popolazione** residente;
- d) il **7%** in relazione all'estensione del **territorio** provinciale.

Si rammenta che il **Fondo sperimentale di riequilibrio per le province** delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68⁴⁵, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata. Esso è **operante dal 2012**, e la sua durata si

⁴⁵ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è **alimentato** dal gettito della **compartecipazione provinciale all'IRPEF**, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni⁴⁶. Di conseguenza, l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è stato determinato in **1.039,9 milioni di euro** per il 2012, ai sensi del D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. Negli anni successivi, l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostanzialmente confermato⁴⁷.

Va segnalato che le disponibilità di bilancio del fondo sperimentale di riequilibrio delle province (iscritto sul cap. 1352/Interno) **sono state significativamente erose** nel corso di questi anni per effetto delle manovre di finanza pubblica e delle riduzioni disposte da diversi provvedimenti normativi che ne hanno, di fatto, inficiato la finalità perequativa ad esso assegnata dal legislatore. Ne è conseguita una forte riduzione delle risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali, atteso che la sovrapposizione di siffatti provvedimenti di contenimento ed il cumulo degli effetti degli stessi hanno prodotto un **sostanziale azzeramento del Fondo**.

Nel bilancio di previsione per il 2017, il Fondo presenta una dotazione di **26,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019⁴⁸.

⁴⁶ Secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012. Sulla base del medesimo documento della Commissione, il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per le province per il 2012, nell'importo di 13,4 milioni.

⁴⁷ Per il 2013 si veda il D.M. 10 dicembre 2013. L'importo è stato rideterminato in 1.047 milioni per il 2014 (D.M. 24 ottobre 2014) e per il 2015 (D.M. 29 settembre 2015) - in base all'importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012 - integrato di 7 milioni di euro per la cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 2014, della riduzione dei contributi ordinari prevista dall'art. 1, comma 183, della legge n. 191/2009.

⁴⁸ Come messo in evidenza dalla Corte dei Conti nel Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari", di aprile 2015, particolarmente significativi risultano "i dati relativi alla ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2014 che compiutamente evidenziano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni dianzi richiamate, nonché il significativo disallineamento tra le somme astrattamente imputabili in forza del decreto ministeriale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (cfr. tabella in appendice): a riprova, dunque, che così come evidenziato nell'ambito della Relazione sulla gestione finanziaria esercizio 2013 "le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio hanno rappresentato un'entrata solo nominale" ".

Il comma in esame interviene anche in merito alla determinazione per l'anno 2017 dei **trasferimenti** erariali **non oggetto di fiscalizzazione** da corrispondere in favore delle **province** appartenenti alla **regione Siciliana** e alla regione **Sardegna**, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6-*bis*, del D.L. n. 210/2015.

Tale disposizione, che viene qui prorogata, rinvia a tal fine alle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16⁴⁹.

Si sottolinea che il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato⁵⁰.

Si ricorda, infine, che con il termine di “trasferimenti erariali **non oggetto di fiscalizzazione**” si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei **trasferimenti residuali** che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i **trasferimenti erariali** spettanti agli **enti locali delle regioni a Statuto speciale**, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuite.

Tali trasferimenti continuano ancora ad essere assegnati agli enti come spettanza ed erogati dal Ministero dell'interno alle scadenze indicate nel suo decreto del 21 febbraio 2002⁵¹.

⁴⁹ La disposizione richiamata rinvia a sua volta alle precedenti norme per la determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, a partire dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, che ha provveduto alla quantificazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione ancora spettanti agli enti locali nell'anno 2012, anno di prima applicazione della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale).

⁵⁰ Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

Per quanto concerne, in particolare, le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell'autonomia della regione.

⁵¹ Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l'erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Articolo 5, comma 11
(Proroga del termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017)

Il **comma 11** dell'**articolo 5** differisce **al 31 marzo 2017** il termine per la deliberazione di bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017.

Tale termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) già è stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, **comma 454**, della legge n. 232/2016).

Conseguentemente, la citata disposizione della legge di bilancio 2017 viene **abrogata** dal comma in esame.

Si ricorda che il citato articolo 151, comma 1, del TUEL prevede la **possibilità** di **differire** tale termine, in presenza di motivate esigenze, anche con **decreto del Ministro dell'interno**, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Articolo 5, comma 11-bis
(Presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)

L'**articolo 5, comma 11-bis**, proroga al **31 dicembre 2017** - relativamente agli esercizi degli **anni 2013, 2014 e 2015** - il termine, fissato dalla legge 96/2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui **i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti politici** devono trasmettere alla Commissione di garanzia il **rendiconto ed i relativi allegati** unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.

Per gli esercizi 2013 e 2014 il termine era già stato prorogato al 15 giugno 2016 dal decreto-legge 210/2015, conv. L. 21/2016 (art. 4, comma 1-ter).

La legge 96/2012 ha ridotto i contributi pubblici ai partiti - poi soppressi dal decreto-legge 149/2013 - e ha introdotto misure per garantire la trasparenza e i controlli dei loro rendiconti, oltre ad una delega, non esercitata, ad un testo unico sul finanziamento dei partiti e l'armonizzazione del regime delle detrazioni fiscali.

La legge ha istituito la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici; denominazione divenuta poi, a seguito del decreto-legge 149/2013, Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni della medesima legge 96/2012.

Entro il 15 giugno di ogni anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici debbono a tal fine trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi (art. 9, co. 4, oggetto della proroga disposta dalla disposizione in commento).

Unitamente sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico.

I partiti sono tenuti a presentare il rendiconto di esercizio in tutti i seguenti casi:

- hanno ottenuto dopo l'entrata in vigore della L. 96/2012 almeno un eletto nei Parlamenti nazionale o europeo o nei Consigli regionali, singolarmente o in forma aggregata (art. 9, co. 4, secondo e quarto periodo, L. 6 luglio 2012, n. 96);
- hanno conseguito almeno il 2% dei voti validi alle elezioni della Camera del 2013, singolarmente o in forma aggregata (art. 9, co. 4, secondo e quarto periodo, L. 6 luglio 2012, n. 96);

- sono iscritti nel registro di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013 (art. 8, co. 2, DL 149/2013);
- hanno fruito dei benefici (2 per mille e detrazioni fiscali) di cui al D.L. 149/2013 (art. 8, co. 9, DL 149/2013);
- hanno percepito nel 2014 contributi pubblici (art. 9, co. 21, L. 6 luglio 2012, n. 96; il comma è abrogato dall'art. 14, comma 3, del D.L. 149/2013, ma solo con effetto a partire dalla definitiva soppressione dei contributi pubblici ai partiti, ossia a partire dal 2017);
- hanno percepito nel 2013 o nel 2014 l'ultima rata di contributi pubblici (art. 9, co. 21, L. 6 luglio 2012, n. 96).

Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione di tali atti nei termini previsti (quindi entro il 15 giugno di ogni anno) o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000 (comma 1-*quater*).

Tale sanzione è stata introdotta dal decreto-legge n. 210/2015 (cd. decreto "milleproroghe"), che ha contestualmente prorogato al 15 giugno 2016 il termine di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati per gli esercizi riferiti agli anni 2013 e 2014.

Inoltre, per i partiti iscritti nel registro dei partiti politici, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o dell'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro i termini, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito dal registro (articoli 7 e 8 D.L. 149/2013).

La Commissione applica, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di una quota delle somme spettanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti che:

- non abbiano rispettato gli obblighi per la redazione dei rendiconti;
- abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti previsti dalla legge;
- abbiano omesso dati o abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili;
- non abbiano rappresentato una o più voci del rendiconto in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Le suddette sanzioni non possono eccedere i due terzi delle somme spettanti destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF; nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

Si ricorda inoltre che la legge 175/2015 ha introdotto una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, considerato che da parte della Commissione di garanzia non è stato possibile effettuare tale verifica in quell'arco temporale.

Articolo 5, commi 11-ter-11-quinquies
(Adempimenti antincendio per le
c.d. nuove attività e per i rifugi alpini)

Il **comma 11-ter dell'articolo 5**, introdotto durante l'esame al Senato, **differisce di un anno**, vale a dire **fino al 7 ottobre 2017**, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

Il termine che viene differito dal comma in esame, scaduto il 7 ottobre 2016, è la risultante del precedente differimento di 2 anni (operato dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 192/2014) del termine, fissato al 7 ottobre 2014, dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013, che a sua volta ha prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 per l'assolvimento, da parte degli enti e dei privati responsabili delle c.d. nuove attività, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (cioè alla data del 22 settembre 2011), dei prescritti adempimenti.

Si fa notare che il comma 1 dell'art. 38 del D.L. 69/2013 ha invece escluso l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l'art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell'allegato I del D.P.R. 151/2011), che gli enti e i privati sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Su tali progetti il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competentesi pronuncia in ordine alla loro conformità. L'art. 4 invece prescrive e disciplina la presentazione dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il **comma 11-quater dell'articolo 5**, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che il differimento di termini concesso dal comma precedente si applichi **ai soggetti** (enti e privati), **che provvedono agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 151**, concernenti la presentazione di nuovi progetti, **entro il 1° novembre 2017** (e non, come prevede invece la norma vigente, entro il 1° novembre 2015), fermi restando gli

adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R. connessi alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento del CPI (v. *supra*).

Al riguardo, si segnala che, a differenza della norma vigente, il termine per la presentazione dell'istanza per l'esame dei nuovi progetti si colloca in una data successiva (1° novembre 2017) a quella per l'ottenimento del CPI, che la disposizione in esame consente di differire al 7 ottobre 2017.

Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Con riferimento ai **rifugi alpini**, il **differimento** operato dal precedente comma fino al 7 ottobre 2017 viene esteso, dal **comma 11-quinquies dell'articolo 5**, introdotto durante l'esame al Senato, **fino al 31 dicembre 2017**.

Il maggior tempo per l'adeguamento di tali strutture sembra essere concesso in virtù dell'emanazione del D.M. 3 marzo 2014 che ha aggiornato la normativa tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini contenuta nel titolo IV "Rifugi Alpini" della regola tecnica allegata al D.M. interno 9 aprile 1994.

Articolo 5, comma 11-sexies
(Adeguamento alla normativa antincendio delle
attività ricettive turistico-alberghiere)

Il comma 11-sexies dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

- **esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994** (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- **e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.**

Il termine che viene differito dal comma in esame, scaduto il 31 dicembre 2016, è la risultante di una serie di proroghe e differimenti succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 210/2015.

Si ricorda che il punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l'adeguamento delle attività ricettive esistenti alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni "per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi" alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l'adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999. L'art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è stato ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall'art. 15, comma 7, del D.L. 216/2011. L'art. 11 del D.L. 150/2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014 e, in seguito, l'art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014, ne ha successivamente disposto la proroga fino al 31 ottobre 2015, a cui ha fatto seguito il differimento fino al 31 dicembre 2016 disposto dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 210/2015.

La limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il D.M. interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 dell'art. 15 del D.L. 216/2011. L'art. 11 del D.L. 150/2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Il comma 8 dell'art. 15 del D.L. 216/2011 ha previsto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di:

- omessa presentazione dell'istanza;
- mancata ammissione al piano straordinario;
- mancato completamento dell'adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.

La [relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 216/2011](#) ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe "che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio".

La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l'applicazione del D.P.R. 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione "ponte", individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Nella lettera di messa in mora del 30 settembre 2011 - con cui è stato dato avvio alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - la Commissione europea ha avanzato rilievi su sei inosservanze della direttiva da parte della normativa nazionale. Uno dei punti in questione riguardava la proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.

Nella successiva lettera di novembre 2012 - con cui la procedura di infrazione ha raggiunto la fase di parere motivato - la Commissione europea ha dichiarato di ritenere soddisfacenti le spiegazioni fornite dalla autorità italiane in merito a quattro dei sei punti sollevati, tra i quali anche quello relativo alla citata proroga. Sull'argomento, le autorità italiane hanno informato la Commissione europea dell'adozione del DPR n. 151 del 1° agosto 2011. Secondo la Commissione europea, l'analisi di questo DPR unitamente all'analisi della legge 14/2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012, indica che le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994, devono rispettare le disposizioni minime in materia di prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CE.

In ogni caso, una volta risolte anche le due questioni pendenti (deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva) e proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi (violazione dell'articolo 9) la procedura è stata archiviata a marzo 2015.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 11, comma 2, del D.L. 150/2013 ha previsto l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un D.M. interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. interno 14 luglio 2015, recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50", pubblicato nella G.U. 24 luglio 2015, n. 170.

Si ricorda, infine, che il [D.M. interno 9 agosto 2016](#) (G.U. n. 196 del 23 agosto) contiene, in un apposito allegato, le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere. L'articolo 2 di tale decreto stabilisce che le nuove norme si possono applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (individuate in tale allegato con il numero 66) sia esistenti che di nuova realizzazione. Sono invece escluse dal campo di applicazione di tali nuove norme le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e i rifugi alpini. Lo stesso articolo 2 dispone che le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività in questione in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi emanate in precedenza (vale a dire a quelle dettate dal D.M. interno 9 aprile 1994, dal D.M. interno 6 ottobre 2003 e dal D.M. interno 14 luglio 2015).

Articolo 5, comma 11-septies
(Procedura di riequilibrio finanziario per gli enti locali)

Il **comma 11-septies dell'articolo 5** reca un intervento relativo agli enti che, pur avendo avviato la **procedura di riequilibrio**, non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla **deliberazione di un nuovo piano** entro il 30 aprile 2017.

In particolare il comma in esame fa riferimento al **piano** da predisporre da parte degli enti che hanno **deliberato la procedura di riequilibrio** finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL (D.Lgs. 267/2000): piano che, ai sensi di tale articolo, il consiglio dell'ente locale deve approvare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione dell'ente medesimo con cui si decide il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Il comma detta una norma per la **rimessione in termini** di alcuni enti, vale a dire quelli che pur avendo avviato la procedura di riequilibrio (è da ritenere mediante la deliberazione consiliare prevista dal comma 1 dell'articolo 243-*bis* di avviamento della procedura in esame):

- non hanno presentato il piano in questione entro il suddetto termine di novanta giorni;
- ovvero **non hanno presentato il piano** medesimo entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2015⁵².

In entrambe le fattispecie gli enti in questione non hanno potuto conseguire, come precisa il comma in esame, l'accoglimento del piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (come previsto dal comma 3 dell'articolo 243-*quater* del TUEL).

La norma in commento dispone ora che i suddetti enti possano **deliberare un nuovo piano** di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine del **30 aprile 2017**. Tale rimessione in termini viene subordinata alla circostanza dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio, definito dalla norma quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale.

⁵² Si tratta di un termine specifico introdotto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n.78/2015 nei confronti di quegli enti locali che pur avendo avviato la procedura di riequilibrio entro il 31 dicembre 2014 non abbiano poi presentato il piano entro i successivi novanta giorni previsti dall'articolo 243-*bis* citato.

Si dispone inoltre che nelle more del termine del 30 aprile 2017 e sino alla conclusione della relativa procedura in esame, non si applica l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto così come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate.

Articolo 6, comma 1***(Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani)***

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017** il **divieto di incroci proprietari** che impedisce ai **soggetti che esercitano l'attività televisiva** in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano **ricavi superiori all'8%** del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, **di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani** o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Ciò attraverso una **modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi** di cui al decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.

Il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2010, **era già stato prorogato**, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall'articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014 e, infine, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015.

In particolare, l'articolo 43, comma 12 stabilisce il **divieto**, che viene qui prorogato al 31 dicembre 2017, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di **giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani** per:

- i **soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete**, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori **all'8 per cento** del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;
- i **soggetti**, richiamati dal precedente comma 11, **operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.**

Il comma 11 dell'articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione

rimette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

È prevista una deroga al divieto solo **qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.**

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che la definizione di **Sistema integrato delle comunicazioni (SIC)** è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: **stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.** L'articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con [delibera n. 10 del 2017](#) ha concluso a gennaio 2017 l'analisi delle dimensioni economiche del SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni) per il 2015, che comprende i servizi di media audiovisivi, l'editoria e la pubblicità.

Il valore economico complessivo del SIC nel 2015 è risultato di **17,1 miliardi di euro** valore in leggerissima flessione rispetto a quello del 2014 (-0,4%). Il settore radiotelevisivo (servizi di media audiovisivi e radio anche sul *web*), con 8.449 milioni € di ricavi, ne rappresenta il 49,5%, di cui poco più della metà (4.536 mln €) rappresentata dalla televisione gratuita, con una crescita degli

introiti da canone del 3,5% (1.541 mln € contro i 1.488 mln € di euro per l'anno 2014). La televisione a pagamento ha registrato ricavi per 3.294 mln € mentre le risorse complessive del settore radiofonico sono pari a 619 milioni di euro. L'editoria (quotidiana nazionale, locale, *free press*, periodica e agenzie di stampa), con ricavi per circa 4,168 miliardi di €, rappresenta il 24,4% del SIC, in flessione di 1,5 punti percentuali rispetto al 2014.

Articolo 6, comma 2 **(Convenzione con Radio radicale)**

L'**articolo 6, comma 2**, autorizza la proroga, per il **2017**, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della **convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica**, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni⁵³, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della **convenzione** a suo tempo stipulata⁵⁴ tra il **Ministero delle comunicazioni** e il **Centro servizi S.p.A.**, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità⁵⁵. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

⁵³ La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 "Disciplina del sistema delle comunicazioni" presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all'epoca, in corso d'esame.

⁵⁴ La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

⁵⁵ Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di €8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di €10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Provvedimento	Anno	Onere annuo
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2010	€9,9 mln
	2011	€9,9 mln
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)	2012	€3 mln
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		€7 mln
art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)	2013	€10 mln
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)	2014	€10 mln
	2015	€10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€10 mln

Le risorse sono appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

A tal fine, si autorizza la spesa di **€10 mln** per il 2017, disponendo che al relativo onere si provvede:

- per €2.180.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
- per € 5 mln, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'art. 13, co. 4, del testo in esame;
- per €2.820.000, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Articolo 6, commi 3 e 4
*(Concessione RAI e differimento dell'applicazione delle
 misure di contenimento della spesa)*

L'**articolo 6, comma 3**, proroga (dal 29 gennaio 2017) al **29 aprile 2017** il termine massimo di vigenza dell'attuale **rapporto concessorio con la RAI** relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nelle more dell'entrata in vigore del D.P.C.M. che affiderà nuovamente la concessione, mentre il **comma 4** differisce al **1° gennaio 2018** l'applicazione alla RAI delle **misure di contenimento della spesa** previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

In particolare, al fine della proroga del termine massimo di vigenza dell'attuale concessione alla RAI, il **comma 3** novella il co. 1-*sexies* dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005, introdotto dall'art. 9 della L. 198/2016.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 9 della L. 198/2016 – novellando, con l'inserimento dei **commi da 1-bis a 1-septies**, l'**art. 49 del D.Lgs. 177/2005** – ha disposto, anzitutto, che l'**affidamento in concessione** del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (che, in base all'art. 45 del d.lgs. 177/2005 – come modificato dall'art. 1 della L. 220/2015 – riguarda una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria⁵⁶)

⁵⁶ Il **contratto nazionale di servizio** è stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, **previa delibera del Consiglio dei Ministri**. Prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale di servizio, l'AGCOM e il Ministro dello sviluppo economico fissano, con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio dei Ministri, le **linee guida** sul contenuto degli **ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo**, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Il **contratto nazionale di servizio** deve essere **rinnovato** - a seguito della L. 220/2015 - **ogni cinque anni** (invece dei 3 precedentemente previsti) "nel quadro della concessione che riconosce alla **RAI-Radiotelevisione italiana Spa** il ruolo di **gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**".

Per il **rinnovo 2013-2015**, le **linee-guida** sono state approvate con [delibera AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS](#) (G.U. 13 dicembre 2012, n. 290).

Lo **schema di contratto di servizio 2013-2015** è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 ([Atto del Governo n. 31](#)). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella [seduta del 7 maggio 2014](#).

Al riguardo, intervenendo nell'ambito della discussione del ddl di riforma della RAI (L. 220/2015), il rappresentante del Governo ha evidenziato ([seduta della 8^ Commissione del](#)

ha durata pari a **10 anni** e ha ribadito – richiamando l'art. 5, co. 5, della L. 220/2015 – che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio (v. nota).

Ha, altresì, disposto che **la concessione è affidata con D.P.C.M.**, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso D.P.C.M. è approvato lo schema di convenzione.

Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali gli stessi atti possono essere adottati. Essi sono sottoposti ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

Ha, infine, previsto che, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza della concessione in atto⁵⁷, – dunque fino al 29 gennaio 2017 – continuano a trovare applicazione la concessione "e la relativa convenzione già in atto"⁵⁸.

Il comma 4 dispone il differimento al **1° gennaio 2018** dell'applicazione alla RAI delle **misure di contenimento di spesa** in materia di **gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti**

[Senato del 3 giugno 2015](#)) che erano in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

L'ultimo **contratto nazionale di servizio** approvato si riferisce al [triennio 2010-2012](#) (D.M. 27 aprile 2011, G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

⁵⁷ L'affidamento della concessione fino al 31 ottobre 2016 è stato previsto dal co. 1 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005, come modificato dall'art. 216, co. 24, del d.lgs. 50/2016. In particolare, l'**art. 216, co. 24, del d.lgs. 50/2016** ha prorogato l'affidamento della concessione alla RAI (dal 6 maggio 2016) **al 31 ottobre 2016**, al fine di consentire lo svolgimento della consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevista dall'art. 5, co. 5, della L. 220/2015 e propedeutica all'affidamento della concessione, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina relativa al medesimo affidamento. Al riguardo, si ricorda che il 17 maggio 2016 è stata avviata la **consultazione pubblica "CambieRai"**, strutturata in 36 domande elaborate dal Ministero dello sviluppo economico con la collaborazione tecnica di Istat. Il [comunicato stampa del Governo del 18 maggio 2016](#) evidenziava che le risposte, analizzate in forma aggregata e anonima, avrebbero formato, insieme con le proposte prodotte dai [tavoli tecnici](#) (distribuiti in 4 macro-aree: Sistema Italia, Industria creativa, Digitale, Società italiana), la base per la stesura della relazione che avrebbe accompagnato la nuova bozza di convenzione tra lo Stato e la Rai.

Il 27 luglio 2016 è stato pubblicato il [report](#) della consultazione pubblica, alla quale hanno partecipato 11.188 persone, delle quali 9.156 hanno completato e inviato il questionario.

⁵⁸ L'ultima convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI è stata adottata, per un periodo di **20 anni**, con [DPR 28 marzo 1994](#). Pertanto, formalmente, la convenzione è scaduta nel 2014.

previste a legislazione vigente⁵⁹ per le [pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato](#) predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009). In tale elenco è stata recentemente inclusa per la prima volta anche la RAI nella sezione “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”⁶⁰.

La finalità dichiarata del differimento è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla RAI.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. “Settore S13” nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea. L'ultimo elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2016, n. 229, è stato predisposto dall'Istat sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel [Manual on Government Deficit and Debt](#) pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)⁶¹.

Secondo il SEC 2010, il **Settore S13** “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di **beni e servizi non destinabili alla vendita**, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle

⁵⁹ Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della **spesa per consumi intermedi** delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle **spese per immobili** (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle **spese per organi collegiali** ed altri organismi, nonché per i **costi di personale**.

Una **disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica** è contenuto nell'Allegato 1 alla [Circolare del 17 maggio 2016, n. 16](#), recante istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. 210/2015 (L. 21/2016), di proroga termini. Nell'[Allegato](#), le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

⁶⁰ Al riguardo, si veda l'audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella [seduta](#) della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

⁶¹ In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.

In generale, come si legge nella [nota esplicativa](#) dell'Istat, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera⁶² e l'applicazione del **test market/non market** (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e **verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione** (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti **inferiore al 50%** per un congruo periodo di tempo, il test indica che l'unità opera come **produttore di servizi non di mercato**.

Restano comunque ferme le disposizioni recate dall'art. 49, co. 1-*ter* e 1-*quater*, del D.Lgs. 177/2005, in materia di tetto retributivo.

Le disposizioni richiamate – introdotte, come già detto, dall'art. 9 della L. 198/2016 – riguardano l'applicazione del "tetto" retributivo, pari a **€ 240.000**, fissato dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), agli **amministratori**, al **personale dipendente**, ai **collaboratori** e ai **consulenti** del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate⁶³. Esse dispongono anche che, ai fini del rispetto di tale limite, **non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011** (L. 214/2011). Il riferimento è al co. 1 dell'art. 23-*bis*, che ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, **ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate**.

Si ricorda, peraltro, che l'**art. 2, co. 12-bis**, della L. 220/2015 aveva già previsto l'applicazione del limite massimo retributivo di €240.000 ai **componenti degli organi di amministrazione e controllo** della RAI, **ad eccezione dell'amministratore delegato**.

⁶² Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

⁶³ Al riguardo si evidenzia che, in base al [comunicato dell'Ufficio stampa della RAI del 9 novembre 2016](#), il Consiglio di amministrazione, riunitosi nella stessa giornata, ha deliberato all'unanimità l'applicazione con decorrenza immediata del "tetto" retributivo per i dipendenti, mentre per i contratti di natura artistica ha evidenziato la necessità di chiedere un'interpretazione puntuale del testo legislativo al Ministero dell'economia e finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 6, comma 5
*(Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nei comuni terremotati)*

L'**articolo 6, comma 5** proroga di **24 mesi** i termini di pubblicazione dei bandi delle **gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale** negli ambiti territoriali in cui sono presenti **comuni terremotati** come individuati dall'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016).

La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 (c.d. Decreto sisma, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016) definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni "del cratere" elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del DL).

In particolare, il comma 1, dell'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 prevede che il provvedimento disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2**. Nei Comuni di **Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto**, poi talune specifiche disposizioni (articoli da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 189, le misure del D.L. stesso possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in **altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2**, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

L'ambito di applicazione della disposizione in esame è operato per relationem all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016, il quale contiene il riferimento a diverse tipologie di comuni danneggiati dagli eventi sismici. Andrebbe al riguardo valutata l'opportunità di specificare con maggiore puntualità l'ambito di applicazione della proroga.

La relazione **illustrativa del Governo** ricorda che, nella seduta n. 665 della 5^a Commissione permanente Bilancio del Senato, il Governo ha accolto come raccomandazione l'**ordine del giorno G/2567/31/5 Bellot** ed altri (presentato nel

corso dell'esame del DDL n. 2567 di conversione del D.L. n. 189/2016) con il quale si chiede al Governo di inserire, nel provvedimento di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, la proroga dei termini previsti per l'affidamento delle gare d'ambito per la distribuzione del servizio del gas naturale nelle zone terremotate.

I **termini** per la **pubblicazione** dei **bandi di gara** d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 3 e allegato 1 del D.M. n. 226 del 2011 sono stati **più volte oggetto di proroga**, da ultimo con l'articolo 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 210/2015.

L'attività di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di tale tipo di gas "attraverso reti di gasdotto locali per la consegna ai clienti" (art. 2, c. 1, lett. n, D.Lgs. n. 164/2000). Tale attività è espressamente qualificata dalla legge di **servizio pubblico** e viene svolta in regime di monopolio naturale. L'attività di distribuzione di gas naturale deve essere affidata "**esclusivamente mediante gara** per periodi non superiori a 12 anni e i Comuni che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, i quali devono conformarsi al contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico (art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 164/2000).

L'articolo 46-bis, comma 1, del D.L. n. 159/2007 ha demandato a successivi decreti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte e la determinazione degli Ambiti territoriali minimi (ATEM), secondo criteri di efficienza e riduzione dei costi .

Le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale devono, infatti, ai sensi del successivo art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93/2011, essere effettuate, a decorrere dal 29 giugno 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 93/2011, unicamente per **ambiti territoriali minimi** (ATM) di cui all'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007.

In attuazione di quanto disposto con l'art. 46-*bis*, con D.M. 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) sono stati individuati [177 ambiti territoriali minimi](#) per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. Con il successivo decreto del medesimo Ministro del 18 ottobre 2011 (G.U. n. 525 del 28 ottobre 2011) sono stati anche individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.

Per quanto riguarda il soggetto gestore della gara medesima, cioè la stazione appaltante, il D.M. 12 novembre 2011 n. 226, modificato in più punti dal D.M. 20 maggio 2015 n. 106 ha definito i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio. La **stazione appaltante**, secondo le modalità definite dal citato D.M., può essere il comune capoluogo di provincia, una società di patrimonio delle reti oppure un comune capofila.

L'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 226/2011 ha inoltre previsto che, qualora la stazione appaltante non pubblichi il bando di gara entro specifici termini, la

Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvii la procedura di gara regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, dunque anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Dunque, l'Allegato 1 del D.M. ha fissato la data limite entro cui ciascuna Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da tale termine decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del D.M.

Come rileva l'AEEGSI, le gare per l'affidamento del servizio nei 177 ATEM, avrebbero dunque dovuto svolgersi - secondo i termini fissati dal D.M. - in un arco temporale di 3 anni a partire dal 2012, declinate in 8 raggruppamenti.

Le date limite individuate nel Regolamento gare sono state oggetto di **diversi interventi di proroga**, che non sempre hanno riguardato tutti i raggruppamenti, ma solo alcuni di essi. Le proroghe sono intervenute a partire dal D.L. n. 69/2013 (articolo 4, comma 3 e 3-bis), successivamente con l'articolo 1, comma 16 del D.L. n. 145/2013 (legge n. 9/2014) sui primi tre raggruppamenti, una terza ad opera dell'articolo 30-bis del D.L. n. 91/2014 (legge n. 116/2014) per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dal già citato articolo 4, comma 5 del D.L. n. 145.

L'articolo 3, comma 3-*quater* del D.L. n. 192/2014 (n. 11/2015) ha previsto un'ulteriore proroga (31 dicembre 2015) per la pubblicazione dei bandi di gara per il servizio di distribuzione gas (relativi al primo raggruppamento, con talune eccezioni).

Da ultimo, il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del D.L. n. 210/2015 ha disposto la proroga dei termini perentori per la pubblicazione dei bandi di gara rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento. La proroga opera aggiunta alle proroghe per i diversi raggruppamenti vigenti al 28 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 210).

A seguito di tale intervento normativo, il MISE ha pubblicato la [Tabella recante per ciascun ambito le date](#) per l'intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancato avvio della **gara** nei termini.

Si evidenzia al riguardo e a titolo non esaustivo che per l'ambito territoriale minimo di **Rieti la pubblicazione del bando di gara** avrebbe dovuto avvenire entro l'**11 ottobre 2016**.

Articolo 6, commi 6 e 7
***(Proroga di termini in materia
di sviluppo economico e comunicazione)***

L'**articolo 6, commi 6 e 7**, reca proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento - degli obblighi di utilizzo del Registro - costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.

I **commi** intervengono sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ([articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), nella formulazione introdotta dalla [legge 29 luglio 2015, n. 115](#)). Si tratta del *corpus* normativo in virtù del quale andava costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un sistema propedeutico alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori dei predetti aiuti.

Il “Registro nazionale degli aiuti” era destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti “*de minimis*” concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono aiuti di stato gli aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio selettivo, che abbiano un'incidenza sugli scambi intra-UE e possano causare una distorsione della concorrenza. La Commissione europea⁶⁴ ha poi proceduto

⁶⁴ Il controllo sugli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, si basa su un sistema di autorizzazione preventiva in base al quale la Commissione europea procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione tutti i progetti di aiuto di Stato o di modifica degli stessi; se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione intima agli interessati di presentare le loro osservazioni. Gli aiuti in questione non potranno essere attivati finché non saranno stati autorizzati dalla Commissione (cosiddetta «clausola di *standstill*»). Qualora la Commissione europea constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno, la Commissione chiede allo Stato in questione di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato; nel caso in cui lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la

alla revisione di alcuni atti normativi sugli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza⁶⁵.

La relazione governativa dichiara che il venir meno (a decorrere dal 2017, in virtù della predetta legge n. 115/2015) della norma relativa ai controlli mediante autodichiarazioni e controlli (a campione sui soggetti beneficiari di aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea), "presenta più di una criticità": la mancata entrata in vigore del regolamento attuativo⁶⁶ ha pregiudicato l'obiettivo

Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'UE. A richiesta di uno Stato membro e se giustificato da circostanze eccezionali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto si debba considerare compatibile con il mercato interno.

⁶⁵ Nel 2013 è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*): [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»](#). Le misure che rispettano i criteri fissati nel Regolamento *de minimis* non costituiscono "aiuti di Stato" secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l'approvazione. Ciò semplifica e chiarisce le regole, in linea con quanto previsto dalla strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato, e riduce significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli Stati membri. Il Regolamento n. 1407/2013 mantiene inalterati i precedenti criteri, fissando un massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «*de minimis*» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni. Il nuovo [regolamento](#) generale di esenzione per categoria (RGEC) è stato emanato nel 2014: [Regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato](#). Entrato in vigore il 1 luglio 2014, abroga il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, e si applica fino al 31 dicembre 2020. Il RGEC 2014-2020 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per concedere aiuti di Stato efficaci nel rispetto delle norme. Gli aiuti concessi a norma del RGEC possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione. Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve pubblicare su Internet un regime di aiuti e compilare un modulo online che viene inviato alla Commissione.

⁶⁶ Si tratta del regolamento attuativo di cui al [comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012](#), sulla disciplina sul funzionamento del Registro; esso andava adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata. I suoi effetti sarebbero stati assai severi (l'inadempimento degli obblighi è rilevato d'ufficio dai soggetti obbligati e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti; esso è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno) e, pertanto, del tutto diversi da quelli derivanti dalla previgente attività conoscitiva del MiSE. Il Ministero dello sviluppo economico, infatti, finora si avvaleva di uno specifico sistema informativo, la "[Banca Dati Anagrafica](#)" (BDA), che in pratica già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio. Le informazioni contenute nella BDA riguardano le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte attraverso

secondo cui - alla data del 1° gennaio 2017 - il Registro potesse essere «a regime» venendo a coincidere i due profili obbligatori della trasmissione delle informazioni e dell'interrogazione del Registro.

Nel prevedere una proroga semestrale, quindi, il decreto-legge in commento scongiura il rischio che, in caso di mancata entrata in vigore del regolamento entro il 1° gennaio 2017, possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed erogazione degli aiuti di Stato⁶⁷. Inoltre, riconduce a unità i due momenti della «trasmissione» delle informazioni al Registro e della «interrogazione» del medesimo⁶⁸, assicurando altresì alle amministrazioni e ai soggetti gestori, utenti del Registro, un sufficiente periodo di sperimentazione del sistema, prima di sanzionare l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di utilizzo. Conseguentemente (al fine di realizzare il necessario coordinamento), vengono prorogati anche i termini individuati dalle norme collegate, facendo ora capo al 1° luglio 2017 per la decorrenza della relativa tempistica.

un formale provvedimento di concessione (articolo 1, comma 2, D.M. 18 dicembre 2002). Con decreto MiSE 22 dicembre 2016, sono state definite "le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla vigente normativa, individuando le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come risultanti a seguito del processo di reingegnerizzazione; pertanto, le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come individuati dal decreto, anticipano alcune delle funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni, in modo da assolvere ai pertinenti impegni, da soddisfare entro il 31 dicembre 2016, assunti dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato 2014-2020 con riferimento alla condizionalità *ex ante* generale «Aiuti di Stato». In effetti, già nella Relazione programmatica per il 2015 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea il Governo rammentava che l'istituzione di tale registro è resa necessaria anche dagli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Accordo di partenariato italiano 2014-2020 relativo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento dell'UE.

⁶⁷ L'adempimento degli obblighi connessi al Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni di aiuti. Pertanto "un'interpretazione rigorosa dell'[articolo 52 della legge n. 234 del 2012](#), (...) porterebbe alle estreme conseguenze le previsioni relative all'utilizzo del Registro come condizione di efficacia degli aiuti", secondo la relazione governativa di accompagnamento del decreto-legge.

⁶⁸ Essa, finora, seguiva la seguente scansione: decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, per gli obblighi di trasmissione delle informazioni al Registro; a decorrere dal 1° gennaio 2017, per gli obblighi di interrogazione del Registro.

Articolo 6, comma 8 *(Commercio su aree pubbliche)*

L'**articolo 6, comma 8**, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che il termine delle **concessioni per commercio su aree pubbliche** in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore **al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data**, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.

La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa. Tuttavia si ricorda che il **D.Lgs. n. 59/2010**, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all'**articolo 70, comma 5**, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un'**intesa** in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l'individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e **delle disposizioni transitorie da applicare**, con le decorrenze previste, anche **alle concessioni in essere** alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell'articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'**Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012**, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.

Con il successivo **Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015**, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell'Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

Nella riunione del 24 marzo 2016 la [Conferenza delle Regioni e delle province autonome](#), in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un [documento](#) unitario in attuazione dell'Accordo del 2015 relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.

In particolare il documento disciplina:

- la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali);
- i criteri di selezione;

- l'assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità;
- la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea;
- le disposizioni transitorie.

In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

- alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
- alle concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
- alle concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, **al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018**. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque **salvaguardati i diritti degli operatori uscenti**.

Al riguardo si segnala che la Conferenza Unificata, nel [parere](#) sul decreto legge in esame, reso il 19 gennaio 2017, ha formulato specifiche osservazioni volte ad inserire un richiamo esplicito nel testo del decreto legge dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell'art. 70, comma 5, del DLGS 59/2010, e a specificare che la proroga al 31 dicembre 2018 viene concessa per il rilascio delle concessioni solo in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all'approvazione dei relativi bandi. Nel parere è altresì specificata la necessità di salvaguardare comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei Comuni.

Sul punto specifico della durata delle concessioni, si segnala inoltre che **l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, ha formulato alcune osservazioni (parere AS1335- del 7 dicembre 2016) in merito ai problemi di natura concorrenziale che caratterizzano il settore dell'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla **durata delle concessioni** e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti. Con riferimento alla durata delle concessioni l'Autorità ha affermato che "In più occasioni, l'Autorità ha affermato il principio per cui un termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell'offerta, e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento. Riferendosi, in particolare, alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche, l'Autorità ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, "anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere, la quale non richiede particolari investimenti". Tale principio è stato costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l'opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Una durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale al rispetto di tali principi e l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive nell'ambito di vari settori produttivi affidati in concessione ha sempre affermato che la durata "dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale". Pertanto, considerato lo specifico settore in esame, caratterizzato di norma da limitati investimenti soprattutto di natura strutturale, una durata minima di 9 anni (7 nel caso di mercati turistici) individuata su tutto il territorio nazionale può risultare sproporzionata e non rispettosa dei principi sopraesposti".

Articolo 6, comma 9
(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi elettrici diversi da quello domestico)

Il **comma 9, modificato** nel corso dell'esame al Senato, opera un **differimento di due anni**, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la **riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico** per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici.

Il comma interviene a tal fine in termini di novella alla lettera *b)* del comma 3-ter, dell'articolo 1, del D.L. n. 3/2010.

La lettera *b)* del comma 3-ter dell'articolo 1 del D.L. n. 3/2010 – nella sua formulazione vigente prima dell'intervento novellatore qui in esame - ha disposto che la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico⁶⁹, da applicare ai clienti connessi in alta e altissima tensione sia adeguata, **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, dall'AEEGSI su tutto il territorio nazionale ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa. La medesima riforma prevede altresì che la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012 sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

Quanto al sistema attuale vigente per gli “energivori”, si ricorda che l'**articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12** ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano definite le **imprese a forte consumo di energia**. La norma è stata attuata con il **decreto 5 aprile**

⁶⁹ Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Come definiti dall'AEEGSI (Cfr. il [Documento per la consultazione 255/2016/R/EEL](#) del 24 maggio 2016 “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico - Orientamenti iniziali per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 210/2015 convertito in Legge 21/2016), “gli **oneri generali di sistema elettrico** sono dunque componenti tariffarie il cui gettito, di natura parafiscale, è destinato alla **copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico**, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie”. Si rinvia sul punto al [sito istituzionale dell'AEEGSI](#).

2013⁷⁰. Il comma 2 ha disposto che l'individuazione sia finalizzata alla **successiva determinazione di un sistema di aliquote** di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina europea (direttiva 2003/96/CE). Il **comma 3** del medesimo articolo 39 ha altresì disposto che i **corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico** ed i **criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti** finali venissero **rideterminati** dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, **in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia** contenuta e nel rispetto dei vincoli (divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) sanciti dal citato comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha quindi trasmesso all'AEEGSI, una atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12 **preordinato al riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica**, ed un secondo atto di indirizzo integrativo.

In seguito all'acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, l'**AEEGSI, con la deliberazione 340/2013/R/eel**, ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2013, le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti⁷¹.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta in bolletta una **nuova componente tariffaria**, denominata A_E a copertura degli oneri, derivanti dal comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 83/2012, per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a carico delle utenze non destinatarie delle medesime agevolazioni.

In ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione Europea in data 17 aprile 2014 e il relativo procedimento è ancora in corso e si chiuderà nei primi mesi del 2017. In attesa della risposta della Commissione europea, quota parte delle risorse (si tratta delle risorse 2013 e parte di quelle 2014) rivenienti dalla predetta componente tariffaria A_E destinata a finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica, raccolte presso la Cassa per i servizi

⁷⁰ Il decreto sopra menzionato definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica. ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del Decreto legge 83/12.

⁷¹ Con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014.

Sulla base della deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

energetici e ambientali (ex Cassa Conguaglio per il settore elettrico)⁷², è in corso di elargizione per essere destinata a coprire le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia⁷³. Come specifica l'AEEGSI sul suo [sito istituzionale](#), l'agevolazione corrisponde a una **riduzione tra il 15% ed il 60% sulle componenti A degli oneri di sistema (A2, A3, A4, A5 e AS) alle imprese che consumano almeno 2,4 GWh l'anno e hanno un costo dell'energia elettrica utilizzata pari ad almeno il 2% del fatturato**. Le agevolazioni vengono applicate solo ai **prelievi in Media ed Alta Tensione**⁷⁴.

In attesa della pronuncia della Commissione Europea circa la compatibilità del regime di aiuto con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato nel settore dell'energia e dell'ambiente (Comunicazione 2014/C 200/1), la [deliberazione 668/2015/R/eel](#) AEEGSI del 28 dicembre 2015 ha confermato per l'anno 2015 le norme agevolative in essere per le imprese a forte consumo di energia previste per l'anno 2014⁷⁵, introducendo al contempo alcune **disposizioni transitorie con effetto a partire dal 1 gennaio 2016**. Dunque, in attesa della pronuncia della Commissione europea, l'AEEGSI ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016:

⁷² Sulla base dei dati trasmessi dalla Cassa con la **comunicazione dell'11 dicembre 2015**, l'AEEGSI informa che le stime degli oneri posti in capo Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria AE ammontano a fine dicembre 2015, a circa **1 miliardo di euro** e che tale importo, tenuto conto dei versamenti degli ultimi bimestri 2015 ancora da perfezionare, dovrebbe consentire di coprire i residui degli oneri necessari per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza del secondo semestre 2013 e l'intero ammontare degli oneri per gli anni 2014 e 2015, anche in considerazione di eventuali modifiche che potrebbero richiedersi in esito al procedimento di verifica da parte della Commissione europea.

⁷³ Il gettito raccolto dall'applicazione degli *oneri generali* è trasferito su appositi **Conti di gestione** istituiti dalla [Cassa conguaglio per il settore elettrico](#) per ciascuna componente; fa eccezione la componente A3 relativa al sostegno alle fonti rinnovabili che affluisce per circa il 98% direttamente al [Gestore dei Servizi Energetici](#) (GSE).

⁷⁴ Si consideri, comunque, che, a partire dal 2015 le riduzioni delle componenti tariffarie AE (relativa alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) e A4 (per coprire le agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ad alcune aziende, ora solo rete Ferroviaria Italiana) disposte in virtù dell'articolo 23 del D.L. n. 91/2014 per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e per le utenze in media tensione, non sono state applicate nel caso di utenze a titolarità di imprese a forte consumo energetico già ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 39 del D.L. n. 83/2012 concernente la riduzione degli oneri generali per gli utenti forniti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione.

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono state dunque escluse dalla riduzione delle bollette elettriche, sopra indicata, applicata con la deliberazione 518/2014/R/eel, in attuazione dell'articolo 23 decreto legge 91/14.

⁷⁵ In relazione al lungo protrarsi del sopra richiamato procedimento davanti alla Commissione europea, con la **deliberazione 452/2015/R/eel**, i termini fissati ai fini della pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nel 2014 e all'erogazione delle relative agevolazioni sono stati prorogati al 31 dicembre 2015. La Cassa ha messo a disposizione il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014, in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015.

- venga rimossa la differenziazione, introdotta dall'1 gennaio 2014, tra la struttura tariffaria degli oneri delle componenti tariffarie A per i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia rispetto alla struttura tariffaria applicata ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese (si azzera dunque il valore della componente tariffaria A_E posta a carico dei clienti non energivori per la copertura delle agevolazioni ai clienti energivori);
- venga sospesa l'applicazione, ai clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia (imprese i cui consumi sopra gli 8 GWh/mese in media tensione e sopra i 12 GWh in alta/altissima tensione) della componente tariffaria A_E, introdotta dall'1 gennaio 2014.

In relazione alla riforma degli oneri tariffari per le imprese energivore prevista dal D.L. n. 210/2015 e con il decreto legge in esame prorogata, l'AEEGSI con deliberazione 30 marzo 2016, [138/2016/R/eel](#) ha avviato il procedimento di riforma, rendendosi necessaria la consultazione dei soggetti interessati sulle proposte contenute nel documento. Il termine per l'espressione delle consultazioni si è concluso l'11 luglio 2016.

La relazione illustrativa del Governo, nel motivare la proroga dell'intervento riformatore afferma che la nuova decorrenza della riforma tariffaria è indispensabile per allineare con i tempi di adozione della decisione finale da parte della Commissione europea, attesa solo nel corso del 2017. I tempi non sono infatti compatibili con la conclusione della notifica in sede europea della riforma della struttura tariffaria per la raccolta degli oneri generali di sistema e delle relative agevolazioni per le imprese energivore

Con riferimento alla parte della riforma che prevede che la **rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012** sia **applicata esclusivamente** agli oneri generali relativi **al sostegno delle energie rinnovabili**, si osserva che essa appare riconducibile alla necessità di allineare la disciplina nazionale a quanto previsto dai paragrafi 3.7.1 e 3.7.2 della "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01. Tali paragrafi prevedono, tra l'altro, che gli Stati membri possano adottare misure di agevolazione per le **imprese a forte consumo di energia elettrica, limitatamente agli oneri derivanti dal supporto allo sviluppo della generazione a fonti rinnovabili** e a determinate condizioni e che la Commissione debba approvare un piano di aggiustamento nei casi in cui sistemi di agevolazioni preesistenti all'entrata in vigore di questa disciplina non siano conformi alle predette condizioni.

Il comma in esame inoltre dispone che, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, le **parti variabili degli oneri generali** di sistema siano **applicate**

all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi⁷⁶.

Il comma interviene dunque introducendo un nuovo criterio generale di imposizione, rispetto a quello contenuto nell'**articolo 33, comma 5 della legge 99/2009** e ancora nell'**articolo 24, commi da 1 a 7 e 9 del D.L. n. 91/2014**, che si riferiscono invece al consumo complessivo.

Tali norme vengono **conseguentemente abrogate** (dall'**ultimo periodo del comma introdotto al Senato**) in quanto incompatibili e se ne dispone altresì la cessazione degli eventuali effetti che non si siano ancora perfezionati. Il comma in esame come modificato al Senato, infine, adegua l'articolo 4, comma 1-*bis* del D.L. n. 314/2003 riportando l'importo delle aliquote della tariffa elettrica (concernente gli oneri di sistema riferiti allo smantellamento delle centrali nucleari) **a ciascun kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi**, anziché a ciascun kilowattora consumato.

L'**articolo 33, comma 5 della legge n. 99/2009** ha disposto che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli **oneri** generali di sistema (di cui all'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/1999) e degli oneri inerenti le misure di compensazione territoriale derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n.314/2003, fossero determinati facendo esclusivo riferimento al **consumo** di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

L'**articolo 24, commi da 1 a 7 e 9 del D.L. n. 91/2014** ha disposto poi che a decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema (di cui all'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/1999), e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,

⁷⁶ L'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: - le reti pubbliche; - i sistemi di distribuzione chiusi (SDC). La rete pubblica è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. **L'insieme delle reti pubbliche** è suddivisibile nei seguenti **due sottoinsiemi**:

a) le **reti elettriche utilizzate da Terna** per l'erogazione del servizio di trasmissione. Esse sono l'insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;

b) le **reti di distribuzione**. Esse sono l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale 79/99. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione che vengono utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio.

n. 314, siano determinati facendo esclusivo riferimento al **consumo** di energia **elettrica** dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali (comma 1), **fatto salvo**:

- che **per le reti interne di utenza** di cui all'articolo 33 della legge n. 99/2009, per i **sistemi efficienti di utenza**, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2008 e ss. mod (SESEU), per i sistemi efficienti di utenza (SEU) e di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al **5 per cento** dei corrispondenti **importi unitari dovuti sull'energia prelevata** dalla rete (comma 2);
- per i **sistemi efficienti di utenza (SEU)**, di cui al comma 1 dell'articolo 10 D.Lgs. n. 115/2008 entrati in esercizio **dopo il 31 dicembre 2014**, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al **5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete** (comma 3). Tali quote possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base di specifici criteri (comma 4).

Inoltre, l'articolo 24 dispone che per il raggiungimento di quanto sopra prescritto, è demandato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di (AEEGSI) adottare provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (comma 5).

In via transitoria, per l'anno 2015, l'articolo demanda all' AEEGSI, per le reti e i sistemi di utenza SEU e SESEU per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente alle prescrizioni di cui sopra. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

L'articolo 24 fa infine salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità in attuazione del precedente articolo 33 della legge n. 99/2009 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2008, per le parti compatibili.

L'articolo 24 non si applica agli impianti a fonti rinnovabili assoggettati alla disciplina dello scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del medesimo D.L. n. 91, di potenza non superiore a 20 kW (comma 9).

Articolo 6, comma 10
(Contabilizzazione dei consumi energetici)

L'**articolo 6, comma 10** proroga al **30 giugno 2017** l'obbligo di installazione di un **contatore di fornitura**, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.

Il comma impatta sull'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, laddove si introducono norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale, a seguito della direttiva 2012/27/UE. Il suo comma 5 riguardava alla misurazione del consumo di riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai quali detti servizi sono forniti da un impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento, da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici oppure da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio. Per essi - e per la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli edifici polifunzionali - sussiste l'obbligo (per le imprese di fornitura del servizio) affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi.

I termini sono ora **prorogati di sei mesi**. Resta operante la parte successiva del comma originario, secondo cui, se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente fattibile o efficiente in termini di costi, occorre installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore (secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834), con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità di settore, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato. Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e

all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, resta anche in vigore l'obbligo per cui l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Articolo 6, comma 10-bis e 10-ter
(Procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e modifica del Piano ambientale)

I **commi 10-bis e 10-ter**, introdotti al Senato, intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del **Gruppo ILVA**, con particolare riferimento alla procedura, **attualmente in corso**, di **presentazione delle offerte vincolanti** definitive e alla connessa **procedura di modifica del Piano ambientale** previste dal D.L. n. 191/2015.

La disciplina delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA è contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, come modificata dal D.L. n. 98/2016 e dal recente D.L. n. 243/2016, in corso di conversione.

In particolare, il D.L. n. 98 del 9 giugno 2016 - modificando il comma 8 e inserendo i nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015 - ha messo in **stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del Piano** delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Ai sensi dunque del comma 8 dell'articolo 1, del D.L. n. 191/2015, se le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016, prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati da un comitato di esperti appositamente nominato che può richiedere a ciascun offerente le opportune integrazioni della documentazione prodotta in sede di offerta. In tale sede gli offerenti possono altresì presentare richiesta motivata di un eventuale **differimento, non oltre 18 mesi, del termine del 30 giugno 2017, ossia del termine ultimo per l'attuazione del Piano** (di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1). Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il **Ministro dell'ambiente**, sulla base dell'istruttoria del comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio **parere**, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari che ne curano la trasmissione agli **offerenti** i quali, **nei successivi 15 giorni**, presentano alla procedura **le offerte vincolanti definitive** conformando i relativi piani al parere del Ministro dell'ambiente.

La formulazione attualmente vigente del comma 8 esclude dalla procedura gli offerenti che non accettino (di inserire nelle proprie offerte vincolanti definitive) tutte le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata.

Con riguardo alla procedura di presentazione delle offerte vincolanti, un comunicato del 30 giugno 2016 del gruppo ILVA ha informato che i Commissari

Straordinari hanno ricevuto, nella stessa data, le offerte dei soggetti interessati all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in A.S. e ad altre società del medesimo gruppo, da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto. I soggetti che hanno presentato le offerte corredate dalla documentazione richiesta sono Am Investco Italy srl (Arcelor Mittal-Marcegaglia) e AcciaItalia (Cdp Equity-Arvedi-Delfin cui si è aggiunta, ad ottobre 2016 Gindal Steel Group).

Nel corso dell'audizione informale dei Commissari del Gruppo ILVA il 21 settembre scorso presso la X Commissione attività produttive della Camera, l'organo commissariale ha affermato che il trasferimento degli *asset* si concluderà presumibilmente nella prima metà del 2017, a valle degli ulteriori adempimenti.

In una nota pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente il 9 gennaio 2017, in pari data il direttore generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha consegnato ai commissari straordinari di ILVA Spa il parere del Ministro dell'ambiente, che recepisce le indicazioni del Comitato di esperti sulle integrazioni al piano ambientale delle due cordate interessate prima menzionate. Tali cordate, conformandosi al parere e alle richieste di adempimenti e prescrizioni aggiuntivi, sono abilitate a presentare le offerte vincolanti definitive, propedeutiche alla successiva aggiudicazione da parte del Ministro dello Sviluppo economico.

La **lettera a)** del comma *10-bis*, interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 8 del D.L. n. 191/2015) che esclude dalla procedura di aggiudicazione gli **offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'Ambiente** sulle proposte (dagli stessi avanzate in sede di presentazione dell'offerta) di modifiche o integrazioni al Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, ovvero che non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta definitiva vincolante presentata. Al riguardo, la lettera *a)* precisa che **l'esclusione** dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che **non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere** relative alla realizzazione di specifici interventi, da attuarsi **entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità.**

L'**AIA rilasciata nel 2011** (con il [D.M. 4 agosto 2011, n. DVA/DEC/2011/000450](#), efficace dal 23 agosto 2011, data della pubblicazione del relativo comunicato sulla G.U.), in virtù del fatto che l'ILVA risultava in possesso sin dal 2004 della certificazione UNI EN ISO 14001, aveva una durata di 6 anni, vale a dire fino al 23 agosto 2017.

L'art. 29-*octies*, comma 3, del D.lgs. 152/2006 disponeva infatti che nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo "è effettuato ogni sei anni".

Nel mese di marzo 2012 il Ministero dell'ambiente ha deciso di procedere alla revisione dell'AIA rilasciata il 4 agosto 2011, anche in conseguenza della pubblicazione (in data 8 marzo 2012) sulla G.U. dell'UE della decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie

disponibili (BAT) da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute.

Il **provvedimento di riesame** è stato emanato con il [D.M. 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547](#), di cui al comunicato pubblicato nella G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012⁷⁷.

L'articolo 3 del decreto del 26 ottobre 2012 con cui è stato emanato il provvedimento di riesame ha confermato la durata dell'autorizzazione in sei anni decorrenti dalla pubblicazione del comunicato relativo al decreto n. DVA/DEC/2011/000450 del 4 agosto 2011, quindi fino al 23 agosto 2017.

Il D.Lgs. 46/2014 ha modificato la disciplina dell'AIA contenuta nel D.Lgs. 152/2006; il nuovo testo dell'art. 29-*octies* dispone, al comma 9, che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine per effettuare il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo della stessa "è esteso a dodici anni".

Tale disposizione, come chiarito dalla lettera d) del punto 3 della [circolare del Ministero dell'ambiente n. 22295 del 27 ottobre 2014](#), si applica a tutte le autorizzazioni in vigore alla data dell'11 aprile 2014, le cui scadenze di legge sono prorogate.

In attuazione delle disposizioni del D.L. 61/2013, è stato approvato, con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, il **piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**.

Tale piano, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013:

- equivale a modifica dell'AIA, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA;
- conclude i procedimenti di riesame previsti dall'AIA;
- costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale e i suoi contenuti possono essere modificati con le procedure dettate dalla

⁷⁷ Come sottolineato nelle relazioni del Ministero dell'ambiente sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto (Doc. CCIV) "il decreto del 26 ottobre 2012, integra le determinazioni già contenute nel provvedimento di AIA del 4 agosto 2011. Esso, tenendo anche conto dei provvedimenti della magistratura, specifica un insieme di misure per:

- adeguare negli stretti tempi tecnici lo stabilimento siderurgico al documento di Conclusioni sulle BAT relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, anticipando la tempistica, fissata a livello europeo per il 2016;
- recepire in maniera puntuale quanto previsto dal Piano di risanamento della qualità dell'aria, adottato dalla Regione Puglia, con particolare attenzione al quartiere Tamburi di Taranto e con riferimento alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate;
- recepire le rettifiche al provvedimento di AIA indicate dalla sentenza del TAR Lecce.

Il decreto di riesame del 26 ottobre 2012 costituisce pertanto un primo stralcio del complessivo riesame dell'AIA".

disciplina relativa all'AIA prevista negli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 191/2015, principalmente finalizzate a disciplinare la cessione a terzi dei complessi aziendali di ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria, il comma 8.1 dell'art. 1 definisce le procedure di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In particolare viene stabilito che “le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto ... sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

La lettera *a)* prevede altresì che alla data di **scadenza dell'AIA sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini** previsti dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 1/2015.

La **relazione tecnica** all'emendamento che in corso di esame al Senato ha introdotto il comma 10-*bis* e 10-*ter* qui in esame, afferma che i termini che vengono prorogati “sono quelli per ogni adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sostituzione di ogni altro termine intermedio o finale non ancora scaduto nonché quello relativo alla prosecuzione dell'attività produttiva di cui all'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 2017/2012.

Con riguardo ai termini da adeguare alla data di scadenza dell'A.I.A., l'**articolo 2, comma 5, D.L. n. 1/2015**⁷⁸ dispone invero che il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente n. 53/2014, è fissato al **30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi**. La proroga opera su istanza dell'aggiudicatario della procedura di

⁷⁸ Come modificato dall' art. 1, comma 7, D.L. n. 191/2015 e successivamente modificato dall' art. 1, comma 4, lettera *a)*, D.L. n. 98/2016

trasferimento dei complessi aziendali. L'istanza deve essere formulata con la domanda dell'aggiudicatario di autorizzazione a nuovi interventi e alla modifica del Piano (ai sensi di quanto previsto dal comma 8.1 dell'art.1, D.L. n. 191/2015). La proroga è autorizzata con il D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano e per un periodo non superiore a 18 mesi. Questo termine si applica ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in A.S. e alle altre società partecipate anch'esse in A.S. e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA e per l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 207/2012.

A questo proposito, appare opportuno evidenziare che la lettera *a*), nel disporre che siano adeguati alla scadenza dell'AIA i termini di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 1/2015, non specifica di quali termini si tratta. La disposizione richiamata contiene invero diversi termini, tra cui anche il **termine ultimo per la realizzazione del Piano ambientale** nonché quello per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA, attualmente fissati al 30 giugno 2017 e prorogabili di 18 mesi.

Il termine del 30 giugno 2017 per la realizzazione del Piano, di cui al citato articolo 2, comma 5 del D.L. n. 1/2015 è altresì oggetto di proroga della successiva lettera *c*) del comma in esame.

Andrebbe al riguardo valutata l'opportunità di esplicitare, nella lettera a) del comma 10-bis, a quali termini si intenda fare riferimento, al fine di coordinare le proroghe disposte con la lettera a) e la lettera c).

La **lettera c) proroga**, infatti, **nelle more della procedura di valutazione** delle proposte di modifica al Piano ambientale e di aggiudicazione dei complessi aziendali

- **il termine per l'attuazione del Piano** ambientale fissato dal vigente articolo 2, comma 5 del D.L. n. 1/2015 al 30 giugno 2017(prorogabile di 18 mesi);
- **il termine di esonero dalla responsabilità** penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano, termine che attualmente, dal comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1/2015 è ancorato al predetto 30 giugno 2017 (prorogabile di 18 mesi).

Il termine del 30 giugno viene ora **prorogato al 30 settembre 2017** ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque **ferma la sua ulteriore prorogabilità di diciotto mesi** (la lettera c) inserisce un nuovo comma 8.1-bis nell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015 operando una modifica implicita ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1/2015).

La **relazione tecnica** all'emendamento che ha introdotto al Senato le disposizioni qui in esame afferma che “avuto riguardo al concreto stato di avanzamento della procedura di trasferimento dei complessi aziendali è probabile che la procedura di modifica del D.P.C.M. ambientale arrivi a conclusione successivamente alla suddetta scadenza del 30 giugno 2017 (..). In altre parole, con riferimento alla disciplina avente ad oggetto i profili inerenti le responsabilità, anche penali si osserva che **la modifica proposta incide solo sull'individuazione del termine a quo dal quale decorre il periodo di esenzione di diciotto mesi già attualmente previsto**: detto termine di decorrenza potrà dunque risultare ipoteticamente posticipato per un periodo che comunque, afferma sempre la relazione, non potrà superare i tre mesi dall'originaria scadenza.

La **lettera b)** del comma 10-bis, rende da facoltativa ad **obbligatoria** la **presentazione** da parte dell'aggiudicatario della **domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del Piano** (si tratta degli interventi già dallo stesso aggiudicatario proposti nell'offerta e pre-valutati dal Comitato di esperti e dal Ministero dell'Ambiente). La lettera **b)**, che interviene sotto forma di novella all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. n. 191/2015, fissa altresì il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di autorizzazione a nuovi interventi da parte dell'aggiudicatario: nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 8.1. del D.L. n. 191/2015, dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, **può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano** delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva.

Le modifiche o integrazioni al Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare *standard* di tutela ambientale coerenti con le previsioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014, in quanto compatibili, e **sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con D.P.C.M.**, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. **Il**

D.P.C.M. ha valore di autorizzazione integrata ambientale, e tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente.

Il **comma 10-ter** interviene anch'esso sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015, ed in particolare, sull'ultimo periodo di tale comma, che esplicitamente esclude fino al 30 giugno 2017 (30 settembre 2017 ai sensi della precedente lettera *c*)) ovvero per un ulteriore un periodo non superiore a diciotto mesi dalla predetta data la **responsabilità penale o amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati** per le condotte poste in essere in attuazione del Piano.

Il comma 10-ter specifica ora che i **diciotto mesi** decorrono **dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** (il comma 10-ter opera una modifica esplicita al 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1/2015).

L'**articolo 2, comma 6**, del medesimo D.L. n. 1/2015 (come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*) del D.L. n. 98/2016) dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le **condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. **Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati**, quanto sopra si applica con riferimento alle condotte poste in essere **fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero per il periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi**.

Andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1/2015, rispettivamente dalla lettera c) del comma 10-bis e dal comma 10-ter, in quanto la prima interviene in termini di modifica implicita e la seconda in termini di novella testuale.

Articolo 6, comma 10-quater (Expo 2015)

Il **comma 10-quater**, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione (applicabili ai soggetti inclusi nell'[elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche](#))⁷⁹, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.

Il D.P.C.M. di nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016), avrebbe dovuto essere emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio (quindi entro il 31 gennaio 2017).

Si ricorda che la Expo 2015 S.p.A. è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile delle attività necessarie per la realizzazione dell'evento Expo Milano 2015.

I commi da 126 a 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, oltre a prevedere la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione (commi 126-128) individuano e disciplinano i contributi per la liquidazione della società, posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 129-133). Si prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti

⁷⁹ Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della **spesa per consumi intermedi** delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Una **disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica** è contenuto nell'Allegato 1 alla [Circolare del 17 maggio 2016, n. 16](#), recante istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. 210/2015 (L. 21/2016), di proroga termini. Nell'[Allegato](#), le misure sono espone, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

scientifici dell'Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l'eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in *house* (comma 136). Viene inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 (commi 137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139).

Articolo 6, comma 10-quinquies
(Incentivi a progetti di efficienza energetica)

Il Senato ha inserito il **comma 10-quinquiesn dell'articolo 6**, volto ad introdurre una proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti⁸⁰ definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.

⁸⁰ Essi devono rispondere a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione. La proroga avviene comunque previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata.

Articolo 7, commi 1 e 2
(Revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva)

L'**articolo 7, commi 1 e 2** differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

I **commi 1 e 2** differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una **revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva**. Si ricorda che il termine suddetto del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell'art. 21 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 - articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016 - sia dall'art. 15, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Quest'ultimo comma stabilisce altresì i criteri e la procedura per la revisione in oggetto.

Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge (in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri a cui deve essere improntato l'accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; "possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale".

Articolo 7, comma 2-bis
***(Graduatorie regionali concorso straordinario
per sedi farmaceutiche)***

Il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto al Senato, prevede l'**allungamento della validità - da due a sei anni - delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.**

Come previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legge 1/2012, la graduatoria (unica per ciascuna regione o provincia autonoma) è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione e deve essere impiegata con il criterio dello scorrimento per la copertura sia delle sedi farmaceutiche risultanti dagli elenchi allegati ai singoli bandi regionali sia delle sedi che si rendono vacanti a seguito delle scelte effettuate dai singoli vincitori di concorso.

Più in particolare, ciascuna regione, a seguito dell'approvazione della graduatoria, assegna ad ogni vincitore la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, purché questa non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.

Alla luce di quanto avvenuto in questi anni, si è evidenziata la **necessità di allungare i tempi procedurali inizialmente previsti in due anni**: quasi tutte le regioni hanno infatti proceduto con grande ritardo alla pubblicazione delle graduatorie definitive, mentre lo scorrimento della graduatoria, ove avviato, ha richiesto, nel tempo, l'attivazione di più interPELLI.

In ultimo, si segnala che la norma riprende quanto previsto da un [documento](#) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato il 14 aprile 2016, in cui si propongono emendamenti relativi al settore farmaceutico riguardanti la proroga dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e per l'attribuzione del punteggio per le farmacie rurali.

Articolo 7, comma 3
*(Differimento di alcuni divieti di sperimentazione
su animali utilizzati a fini scientifici)*

Il comma 3 dell'articolo 7, come modificato durante l'esame al Senato, dispone il **differimento** (dal 1° gennaio 2017) al 1° gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni **divieti** in materia di **procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici**.

Il termine, già modificato⁸¹, previsto al comma 1 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 26 del 24 marzo 2014 (che ha attuato la [direttiva 2010/63/UE](#) sulla **protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**), implicava l'attesa del 1° gennaio 2017 per l'applicazione dei divieti su alcune procedure di sperimentazione che prevedono l'impiego di animali per ricerche, in particolare, sugli xeno-trapianti (trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso (per lo sviluppo ad esempio di nuove terapie per la tossicodipendenza), ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. d) ed e) del medesimo decreto.

Si segnala, come ricordato dalla relazione illustrativa al provvedimento, che il predetto termine di decorrenza - che si traduce in un effettivo differimento del divieto di avvio delle corrispondenti procedure di sperimentazione - è stato introdotto nell'ordinamento per rispettare gli specifici criteri di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c) e f), della legge di delegazione europea n. 96/2013, che ha dato attuazione alla sopra citata direttiva 2010/63/UE, la quale comunque non prevedeva simili divieti. In proposito, appare opportuno ricordare che risulta già avviata dalla Commissione europea una [procedura di infrazione nei confronti dell'Italia \(2016/2013\) per violazione del diritto dell'Unione](#) relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, dovuta anche a segnalazioni degli enti di ricerca nazionali che lamentano condizioni eccessivamente restrittive rispetto a quelle esistenti in materia negli altri Stati membri.

Il citato decreto n. 26 attuativo della direttiva, peraltro, affida al Ministero della salute il compito di effettuare un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi (qui il [link di approfondimento](#)) avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Pertanto, l'ulteriore differimento consentirebbe di avvalersi di un altro periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'impiego di animali nelle sperimentazioni, atteso che il monitoraggio condotto sull'esistenza di metodi alternativi, allo stato, ha dato esito negativo.

La disposizione, inoltre, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto incide esclusivamente sulla facoltà concessa agli enti utilizzatori di

⁸¹ La proroga prevista prima dell'esame al Senato del decreto legge originario, attualmente vigente, differiva lo stesso termine al 1° gennaio 2018.

animali a fini scientifici di proseguire la propria attività di sperimentazione⁸², ampliando il termine entro il quale tali enti possono presentare nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali (in particolare per xenotrapianti e ricerca sulle sostanze d'abuso).

⁸² In particolare la RT assicura che l'attività di ricezione delle domande, la valutazione ed il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'attività ispettiva svolta dal Ministero della salute riguardo le nuove domande (nella nuova formulazione: che perverranno nel prossimo quadriennio (2017-2020) sono relative ad attività già previste e poste in essere ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014, e che anche le altre amministrazioni competenti procederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di un'ordinaria attività che rientra tra i compiti delle autorità competenti interessate (quali accertamenti, verifiche della permanenza dei requisiti delle strutture e della adeguatezza del personale).

Articolo 7, comma 3-bis
(Invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche)

Il **comma 3-bis dell'articolo 7**, aggiunto durante l'esame al Senato, dispone una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al **28 febbraio** dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l'**invio al Sistema tessera sanitaria (STS)**, da parte dei **veterinari** iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette **spese - in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva - sostenute da persone fisiche** a partire dal 1° gennaio 2016.

Il termine per l'invio telematico al STS è stabilito dall'Allegato A, punto 4.6 del [decreto MEF 31 luglio 2015](#) che detta le specifiche tecniche e le modalità operative dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata: tale trasmissione, a pena dello scarto dei dati inviati, deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema (www.sistemats.it) e comunque entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.

È opportuno sottolineare che per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016, già è vigente la recente proroga del decreto MEF del 25 gennaio 2017 che all'art. 2, co. 1, lett. b) dispone che il predetto termine del 31 gennaio è prorogato al 9 febbraio 2017.

I soggetti tenuti all'invio dei dati sono i professionisti iscritti agli albi professionali, per quanto qui interessa, dei medici veterinari e non anche le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, in quanto esse non rientrano tra le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter della L. 502/1992 (strutture non accreditate al SSN autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie⁸³), fatta eccezione nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico veterinario che abbia facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento la Partita Iva della società di cui è legale rappresentante.

L'obbligo di invio riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilasciati a persone fisiche, rilevanti per la detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'art. 13-bis, co. 1, letta c-bis) del TUIR (DPR

⁸³ In proposito si veda anche il decreto MEF del 2 agosto 2016 attuativo del D.Lgs. n. 175/2014 (in particolare art. 3, co. 3) relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti, da parte dei soggetti rientranti nell'ambito sanitario, come di recente modificato dall'art. 1, co. 949, lett. a) della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015).

917/1986) in relazione alle spese veterinarie⁸⁴; le tipologie di animali sono quelle individuate dal [decreto MEF n. 289 del 6 giugno 2001](#) (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

⁸⁴ Con franchigia di 129,11 euro e tetto massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro. Sono in ogni caso escluse le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Articolo 7-bis
(Contributo all'I.R.F.A –
***Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus*)**

L'**articolo 7-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga del contributo in favore [dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus](#), per **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2017.

Il contributo è stato originariamente previsto dall'articolo 33, co. 35, della L. 183/2011.

La disposizione ha previsto un contributo nella misura di 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni per il 2012 da ripartire per il 50% al sopracitato I.R.F.A, per il 35 per cento all'I.R.I.F.O.R Onlus (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione) e per la restante parte (15%) all'I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale), prevedendo in capo ai medesimi istituti l'obbligo di rendicontazione.

Per approfondimenti si fa rinvio al [controllo eseguito dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ANMIL Onlus](#) del dicembre 2016.

Articolo 8, comma 1
(Ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

L'**articolo 8, comma 1**, interviene sull'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di **prorogare** di un anno (dal 2016 al 2017) il **regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri**.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che ai sensi dell'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare fino al 2016 (ora 2017), in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

La relazione illustrativa allegata al decreto legge giustifica la proroga in esame in considerazione del fatto che nel periodo di regime transitorio il ruolo normale ha registrato un innalzamento dell'età media di immissione nei gradi di generale determinando la costante carenza organica nei gradi di vertice dovuta alle sopravvenute cessazioni per limiti d'età. Parimenti, la disomogenea alimentazione del ruolo speciale ha determinato un disarmonico sviluppo del ruolo registrando consistenti eccedenze nel grado di capitano e rilevanti vacanze nel grado di tenente colonnello.

Articolo 8, comma 2
(Limiti al lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia)

L'**articolo 8, comma 2**, proroga per l'anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di **lavoro straordinario consentito** per il personale dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato).

I limiti a cui la proroga si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario che, ai sensi dell'articolo 43, 13° comma, della legge 121/1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame – a consentire all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di Polizia di assicurare al personale dipendente il regolare pagamento delle ore di lavoro straordinario sin dal mese di gennaio 2017, nelle more del perfezionamento del decreto sopra citato e nei limiti mensili di lavoro straordinario già definiti con il decreto relativo all'anno 2016.

La validità di tali limiti è stata già prorogata, per l'anno 2016, con il decreto-legge 2015/2015 di proroga termini (art. 10, comma 8-*sexies*).

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, “la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse occorrenti per il pagamento del lavoro straordinario svolto sono già stanziare sui pertinenti capitoli dei bilanci delle Amministrazioni coinvolte”. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, ad esempio, lo stanziamento per gli straordinari ammonta a 22,174 milioni di euro (cap. 2509/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno).

Articolo 8, comma 3 **(Agenzie industrie difesa)**

L'**articolo 8, comma 3**, novella comma 379 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di prorogare dal "bilancio 2016" "al bilancio 2017" il termine entro il quale le unità produttive gestite dall'Agenzie industrie difesa dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione.

La disposizione in esame proroga, altresì, dal 2016 al 2017 un terzo dei contratti conclusi dall'Agenzia Industrie difesa ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a tale disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (Enti vigilati), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia- In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrare nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il D.L. n 215/2011 (Proroga delle missioni internazionali) al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015, termine successivamente prorogato al 2016 dall'articolo 4, comma 6-*quater* del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

Articolo 8, commi 4 e 5
(Confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri)

La **lettera a)** del **comma 4 dell'articolo 8** novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 il quale, nel dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera **a)** della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disposto il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'arma dei Carabinieri.

Nello specifico la disposizione in esame, introducendo nel richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016 il nuovo comma 15 – *bis* dell'articolo 18, affida, **fino al 30 giugno 2017**, la **gestione stralcio** delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio.

Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “per consentire la chiusura delle contabilità del medesimo Corpo, che necessitano di un lasso di tempo ulteriore rispetto a quello di imminente scadenza, tenuto anche conto che è tuttora in corso il perfezionamento dei provvedimenti realizzativi del trasferimento dei beni dal Corpo forestale dello Stato verso l'Arma”.

La successiva **lettera b)** del **comma 4** prevede, inoltre, attraverso una modifica al comma 16 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016 il differimento del termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo **all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato** al quale, come appena illustrato (cfr. lettera **a)**), il comma in esame affida la **gestione stralcio** delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato.

A sua volta il **comma 5 dell'articolo 8** aggiunge un periodo nuovo all'articolo 20, comma 1 del richiamato D.Lgs. 177/2016, concernente l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, al fine di introdurre una specifica disposizione concernente il pagamento del **contributo obbligatorio** per l'iscrizione obbligatoria alla **Cassa di previdenza delle Forze armate** da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri.

Si ricorda che la normativa vigente stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei carabinieri è iscritto, d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'immissione nei ruoli delle Forze armate, alla Cassa di previdenza delle Forze armate e, conseguentemente, è tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare. Tale indennità, tuttavia, di natura obbligatoria e previdenziale, matura, ai sensi dell'articolo 1914 del codice, dopo sei anni di servizio nell'Arma.

In particolare, la disposizione in esame prevede che fino al **31 dicembre 2017** al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che **matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore** a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), **non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate** di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

La relazione illustrativa specifica che senza la modifica normativa in esame l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) riguarderebbe anche quel personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei Carabinieri che, in conseguenza dell'anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe comunque la corresponsione dell'indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell'indennità supplementare.

A questo proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare.

Articolo 8, comma 5-bis e 5-ter
(Durata del mandato dei delegati nei
consigli di rappresentanza militare)

L'**articolo 8, commi 5-bis e 5-ter**, aggiunti nell'ambito dell'esame parlamentare, modificano l'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs 66/2010), disponendo:

- la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 maggio 2018, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario (lett a);
- la proroga di un ulteriore anno, fino al 15 luglio 2018, del termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

Il comma *5-ter* dispone che tali proroghe non devono recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza è stabilita dal Codice dell'Ordinamento militare all'art. 2257; le ultime elezioni si sono svolte nel 2012.

Articolo 8, comma 5-*quater*
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

L'**articolo 8, comma 5-*quater***, aggiunto durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, comma 1 della L. 184/2009, dispone la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare nei medesimi termini stabiliti in via transitoria - in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno suddetto - per gli anni precedenti. Si ricorda che tale assegno compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore.

L'assegno è corrisposto a valere sulle risorse di un apposito fondo, per il quale, da ultimo, l'art. 1, comma 600, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto un incremento di 300 migliaia di euro annui.

Articolo 9, comma 1
(Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)

Il **comma 1 dell'articolo 9** proroga dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017 il termine di conclusione** dell'operatività della **gestione commissariale** finalizzata alla definitiva **chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni** delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria **colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.**

Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

In particolare, il comma 1 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di:

- **prorogare** dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per la **cessazione dell'incarico del commissario ad acta**, nominato ai sensi dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012);
- **prorogare** dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'**obbligo** in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, **di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti** in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012);
- **prevedere** come per le precedenti annualità, **fino al 2017**, la copertura dell'onere per il **compenso a saldo** e per il **funzionamento della struttura** di supporto del Commissario ad acta, nel limite di **100.000 euro**, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012).

La disposizione in esame opera attraverso una proroga del termine del 31 dicembre 2016, fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2014, che ha differito il termine del 31 dicembre 2013, stabilito dall'art. 49

del D.L. 83/2012, per la chiusura della gestione commissariale prevista dall'articolo 86 della L. 289/2002 e affidata, con D.M. attività produttive 21 febbraio 2003 (pubblicato nella G.U. 26 maggio 2003, n. 120) all'ing. Filippo D'Ambrosio. L'art. 86 citato, finalizzato alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 (di conversione del D.L. 75/1981, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), oltre alla nomina del citato commissario ad acta, ha revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 219/1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il medesimo articolo 86 ha altresì disposto che il commissario ad acta, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse il completamento della realizzazione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla medesima legge n. 219 del 1981.

La relazione illustrativa segnala che, “a partire dal 2003, al Commissario sono stati trasferiti in totale 71 progetti di completamento infrastrutturale e un progetto (Lioni-Grottaminarda) di completamento funzionale, dei quali 53 risultano definitivamente chiusi, mentre risultano ancora aperti 22 interventi, 4 con opere ancora da completare tutte relative al territorio della regione Basilicata, ma in fase di progettazione (svincolo di Muro Lucano)”.

Per informazioni sullo stato dei lavori di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda si veda la [scheda n. 192](#) del 10° Rapporto sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, aggiornata al 31 marzo 2016.

Nell'ambito delle attività volte al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con apposito decreto n. 709 del 28 luglio 2010 il Commissario ad acta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della «strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda». Il decreto prevede che la realizzazione del progetto esecutivo avvenga per stralci a seconda delle risorse effettivamente disponibili e dei tempi di assegnazione delle risorse stesse.

Con la delibera CIPE 62/2011, nell'ambito delle risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per l'attuazione del Piano nazionale per il sud, è stato assegnato all'Asse Nord/Sud Tirrenico - Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli - Candela, Tratta Lioni- Grottaminarda, 1° lotto funzionale, individuato dal Commissario tra lo svincolo di Grottaminarda e lo svincolo intermedio di Frigento, un finanziamento di 220 milioni di euro a valere sulle quote regionali 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate).

Con la delibera CIPE 27/2012, sono stati assegnati ulteriori 70 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per la realizzazione del 2° stralcio funzionale, dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro.

Come precisato nella relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sull'utilizzo delle risorse di competenza del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 28, trasmessa al Parlamento il 7 ottobre 2016 ([Doc. CCXIX, n. 5](#)), le citate delibere, unitamente agli stanziamenti, di cui al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di euro 2,5 milioni e al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 2009 di euro 2,5 milioni, porta l'ammontare complessivo degli stanziamenti a euro 295 milioni.

La relazione illustrativa precisa, infine, che “risultano assegnati all’opera solo 295 milioni di euro, cui si potrebbero aggiungere a breve 65 milioni di euro deliberati dal CIPE nell’agosto ultimo scorso”. Con delibera 25/2016 del 10 agosto 2016, sono stati destinati 11.500 milioni di euro alle infrastrutture a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 9, comma 2
(Corsi di formazione degli addetti al salvamento acquatico)

Il **comma 2 dell'articolo 9, differisce al 31 dicembre 2017** l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione **dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante** originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, **del medesimo decreto ministeriale, il 1° gennaio 2017.**

Si ricorda che il precedente decreto-legge n. 210 del 2016 avente ad oggetto la proroga di termini previsti da disposizioni legislative aveva prorogato al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione dell'appena citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rileva pertanto che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale, prorogato dalla presente disposizione, non è stabilito da una fonte normativa primaria.

La medesima disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016 individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l'attività di formazione nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.

Il differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, stando a quanto rappresentato nella relazione illustrativa, è diretto a consentire al

Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal medesimo decreto, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.

Articolo 9, comma 2-bis
(Servizi per il trasporto pubblico su gomma e ITS e
servizi autobus di linea interregionali)

Il **comma 2-bis dell'articolo 9** opera **due modifiche**: la prima consiste in una proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alle misure per la competitività delle imprese della filiera del trasporto pubblico su gomma, al 31 gennaio 2018; la seconda modifica invece chiarisce la **nozione di "riunione di imprese"**, applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di **servizi automobilistici interregionali di linea con autobus**.

Con la prima modifica si **proroga** in particolare al **31 gennaio 2018** il **termine** entro il quale dovrà essere emanato il **decreto del ministro dello Sviluppo economico**- di concerto con il MEF e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti- per la **disciplina degli interventi** finalizzati ad aumentare la **competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto**. Si tratta del decreto previsto dal comma 615, ultimo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per il sostegno agli investimenti produttivi di tali imprese, finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla **ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa**. Il termine per l'emanazione del decreto era fissato al 31 dicembre 2017.

Il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha infatti previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il **31 dicembre 2017**, per disciplinare gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile istituito dal comma 613 primo periodo, destinato al **rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale**, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è **autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**.

La seconda modifica apportata dal **comma 2-bis** riguarda invece il **D.Lgs. n. 285 del 2005** che disciplina i **servizi automobilistici interregionali di competenza statale**, cioè i **servizi di linea di trasporto di persone** mediante **autobus**, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente termine massimo di validità di cinque anni (art. 3 del D.Lgs. n. 285/2005), che viene rilasciata alle imprese in presenza di una serie di condizioni fissate dal comma 2 dell'art. 3. Ed il comma 3 stabilisce che se **l'esercizio sia richiesto da una riunione di imprese**, alcune delle condizioni di cui al comma 2 (come il possesso dei requisiti di autotrasportatore, la certificazione aziendale, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la separazione contabile se si svolgono anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed il non aver commesso più di due infrazioni considerate molto gravi), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese.

Il **comma 2-bis aggiunge un periodo all'art. 3, comma 3** di tale decreto legislativo, con il quale si chiarisce che con la dicitura **“riunioni di imprese”** si intende il **raggruppamento verticale o orizzontale**. In particolare, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatore economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Si stabilisce inoltre che **gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi**, previsti dal comma 2, lettera g), cioè la necessità di ottenere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto, **relativamente all'ubicazione delle aree di fermata sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza**.

Infine il **comma 2-bis** impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di **adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, **dandone comunicazione** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni** dalla comunicazione anzidetta e, **in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni**.

Articolo 9, comma 3
*(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi
e di noleggio con conducente)*

Il comma 3 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli **indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni**, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si ricorda che il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato dieci volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall'art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall'art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall'art. 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre 2015), e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015.

La proroga viene disposta modificando **l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010** che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la **rideterminazione dei principi fondamentali** di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.

L'ultimo **periodo del comma 3** prevede infine che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) operi **fino alla data del 31 dicembre**

2017. Tale effetto è conseguito attraverso **la proroga per l'anno 2017 delle disposizioni dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.**

Si ricorda che l'articolo 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli **obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente** ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'operatività della disciplina è **stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009**, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la **disciplina in materia di NCC** recata dalla **legge n. 21/1992** precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;

Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L'Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L'Autorità propone il mantenimento dell'attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonché di ampliare l'utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l'eliminazione dell'obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l'affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell'individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l'[Atto di segnalazione](#) al Governo e Parlamento; le [proposte di modifica della legge n. 21/1992](#); la [Tabella di raffronto](#) tra la disciplina vigente e le proposte dell'Autorità.

Articolo 9, comma 4
*(Pubblicità degli avvisi e dei bandi del
Codice dei contratti pubblici)*

Il **comma 4 dell'articolo 9** proroga l'applicazione della **disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici** (prevista dall'art. 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la **pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi**, dal 31 dicembre 2016 **fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Si tratta del decreto previsto dall'articolo 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che doveva essere adottato, d'intesa con l'ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. La relazione illustrativa precisa che il decreto, "seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016".

Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del **comma 11 dell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici** (D.lgs. 50/2016) che, nell'ambito delle disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli appalti pubblici nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, regola la disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al **comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006**, nel testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno previsto la soppressione dell'obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l'obbligo di pubblicazione, **esclusivamente, in via telematica**, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.

L'articolo 26, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014, ha previsto che le modifiche del comma 1 del medesimo articolo si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2017 dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Per tale ragione, il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del d.lgs. 50/2016 prevede che fino al 31 dicembre 2016, termine prorogato dalla norma in esame fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione degli indirizzi generali della pubblicazione, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ossia fino al 31 dicembre 2016.

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 11 dell'articolo 216 del d.lgs. 50/2016, là dove fa riferimento al regime (di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006) "nel testo applicabile fino alla predetta data".

Va infatti considerato, come già rilevato, che, da un lato, tale data è stata prorogata dalla norma in esame fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale e che, dall'altro, sono richiamati i riferimenti normativi dell'articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 210 del 2015, che hanno previsto l'applicabilità del regime di pubblicazione fino alla data del 31 dicembre 2016.

La disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2016 prevede che gli avvisi e i bandi siano altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Articolo 9, comma 5
(Pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

Il comma 5 dell'articolo 9 proroga, limitatamente all'anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 31 marzo 2017.

L'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede che, per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, gli iscritti al medesimo sono soggetti **ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale** secondo le modalità stabilite "dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro". Il comma 4 del citato articolo stabilisce che il pagamento del contributo si esegue **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.**

La relazione illustrativa precisa che la breve proroga del termine per il pagamento del contributo dipende da alcune difficoltà tecniche, in via di risoluzione, connesse al passaggio dalle precedenti modalità di pagamento alle modalità telematiche ed è volto ad evitare che, a seguito di un ritardo non imputabile relativo al pagamento di tale contributo, possa derivare un pregiudizio per gli esercenti.

Si ricorda infatti che l'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298 sanziona l'omesso pagamento del contributo d'iscrizione all'albo entro tre mesi dalla data di scadenza del termine - nonostante regolare diffida - con la **sospensione dall'albo del soggetto inadempiente**. Ai sensi dell'articolo 26, inoltre, l'esercizio della medesima attività durante il periodo di sospensione è considerato esercizio abusivo dell'autotrasporto ed è punito con una sanzione amministrativa.

Articolo 9, commi 6 e 7 **(Assunzioni piloti civili)**

L'articolo 9, commi 6 e 7, proroga al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni.

La predetta facoltà è riconosciuta all'ENAC in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo (come previsto anche dall'art. 34, c. 7, del D.L. 179/2012, vedi *infra*), fermo restando il divieto stabilito dalla normativa vigente (art. 19 del D.Lgs. 81/2015) in materia di contratto a termine, la cui durata non può superare i 36 mesi⁸⁵ (**comma 6**).

Si fa presente che il richiamato articolo 34, c. 7, del D.L. 179/2012, al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, ha già riconosciuto all'ENAC, in via transitoria, la predetta facoltà assunzionale (senza tuttavia prevedere un termine per il suo esercizio).

Alla copertura del relativo onere, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁸⁶ (**comma 7**).

⁸⁵ In base al citato art. 19 del D.Lgs. 81/2015, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro) non può superare i trentasei mesi. Qualora il suddetto limite sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Nel caso di stipulazione, presso la Direzione territoriale del lavoro, di un ulteriore contratto a termine dopo la scadenza del termine massimo di durata di 36 mesi, questo può avere una durata massima di 12 mesi; in caso di mancato rispetto della suddetta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

⁸⁶ Il Fondo, istituito dall'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con

Articolo 9, comma 8

(Obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2007-2013)

Il **comma 8 dell'articolo 9** proroga al **31 dicembre 2017** il termine per l'**assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti** per le opere previste nell'ambito della programmazione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013**, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

A tal fine la norma **interviene sul comma 807** dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (L.n.208/2015), prorogando **al 31 dicembre 2017** il termine ora ivi previsto al 31 dicembre 2016 per l'**assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti** per le opere finanziate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2007-2013

Nel posporre il suddetto termine, il comma 8 in esame precisa che tale proroga opera solo qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Si ricorda che il suddetto termine risulta essere stato già prorogato al 31 dicembre 2016 dal citato comma 807, rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2015.

Quanto al decreto legislativo n. 163 del 2006, lo stesso è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha attuato le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché ha operato un riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture apportando innovazioni sostanziali alle procedure per la progettazione e la

onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019.

realizzazione delle opere. L'articolo 216 ha dettato la disciplina transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei vari provvedimenti attuativi.

Il secondo periodo del medesimo comma 8 dispone conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal primo periodo, che sono parimenti prorogati i **termini per l'applicazione delle sanzioni** previsti dal comma 808 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Tale comma, si rammenta, dispone che il regime di proroga di cui al comma 807(stabilito al 31 dicembre 2016 ed ora posposto al 31 dicembre 2017) **non comporta sanzioni qualora** l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del **30 giugno 2016**. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel **semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta**, invece, la **sanzione** complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

I suddetti termini vengono ora prorogati, rispettivamente, al **30 giugno 2017** (primo semestre), entro il quale non si applica alcuna sanzione, e al **31 dicembre 2017** (secondo semestre 1° luglio-31 dicembre 2017), entro il quale viene applicata la sanzione nella misura dell'1,5 per cento dell'importo del finanziamento previsto.

Con riferimento alla disciplina relativa all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2007-2013, si ricorda che era intervenuta la **delibera CIPE n. 21** del 30 giugno 2014 ("Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse"), la quale fissava, al paragrafo 6, al **31 dicembre 2015 il termine ultimo** per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione 2007-2013. Si stabiliva tuttavia che il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2015 avrebbe comportato, per i primi sei mesi (entro il **30 giugno 2016**), l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5% dell'importo. Decorso inutilmente tale termine, le risorse sarebbero state definitivamente revocate.

Rispetto alla disciplina prevista dalla delibera CIPE n. 21/2014, le norme introdotte dai **commi 807-808** della legge di stabilità 2016 – che vengono ora estese all'anno 2017 - hanno prorogato fino al 31 dicembre 2016, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione relativa al 2007-2013, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica delle opere finanziate.

Come prima detto, l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i **primi sei mesi** dell'anno **non fa scattare la sanzione** (invece prevista dalla disciplina di cui alla delibera CIPE); la medesima obbligazione può peraltro essere assunta anche nel **semestre successivo** (nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre), sebbene con l'applicazione della citata **sanzione**.

Articolo 9, comma 9
(Accordi di programma per interventi di edilizia residenziale pubblica)

Il **comma 9 dell'articolo 9** prevede la **proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017**, del termine per la **ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione** degli interventi del **programma straordinario di edilizia residenziale** per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

La modifica interviene sull'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge n. 150 del 2013, che ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine per la ratifica degli accordi di programma previsti al comma 7 dell'articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). Il termine del 31 dicembre 2016 è prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo 12 del D.L. 83/2012 prevede interventi, per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città", e interventi, previsti al comma 7, per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all'art. 18 del D.L. 152/1991. In relazione a tali interventi, il comma 8-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di rilocalizzare nella medesima regione o in regioni confinanti e comunque nei comuni capoluogo di provincia, i programmi per i quali risultino ratificati gli Accordi di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che con l'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all'attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all'attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente.

In particolare, la rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione.

L'accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione: termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.

Articolo 9, comma 9-bis
(Realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia)

Il **comma 9-bis dell'articolo 9**, introdotto durante l'esame al Senato, prevede il mantenimento in esercizio fino al **31 dicembre 2020** della **gestione** operante sulla **contabilità speciale** n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013 fino al completamento degli **interventi** ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la **realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia**.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 sono state previste disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la suddetta emergenza, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza.

Successivamente, l'**ordinanza** del Capo del Dipartimento di **protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013** ha previsto disposizioni per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative per il definitivo superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia. In particolare, l'art. 1, comma 1, individua **Anas S.p.A.** quale Amministrazione pubblica competente, in regime ordinario, al coordinamento degli interventi successivi alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia- Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e, al comma 6, la Regione Sardegna quale Amministrazione pubblica competente a mantenere e gestire sino a 48 mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale la **contabilità speciale n. 5440**, aperta nel corso del regime commissariale, intestando la stessa contabilità al Presidente della Regione. Nella stessa ordinanza di Protezione Civile n. 56 dell'8 marzo 2013, all'art. 1, comma 6, viene specificato che, ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, i rapporti amministrativo-contabili fra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed ANAS S.p.A., GEASAR S.p.A., la Provincia di Olbia-Tempio ed il Comune di Olbia in ordine all'approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi sono disciplinati mediante la stipula di appositi accordi ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero nell'ambito del **Contratto Istituzionale di Sviluppo** di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011, che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Il [Contratto Istituzionale di Sviluppo Sassari-Olbia](#) per l'adeguamento dell'itinerario stradale prevede la realizzazione del principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale del Nord della Sardegna. Il costo complessivo degli interventi è pari a euro 930.665.994,87.

La norma in esame specifica altresì che il mantenimento in esercizio della suddetta gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 viene disposto ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 196/2009.

L'art. 44-ter, introdotto nella legge 196/2009, dal D.lgs. 90/2016 di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le quali vengono quindi ricondotte all'interno del regime di contabilità ordinaria.

Il comma 4, in particolare, esclude dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma le seguenti gestioni contabili: la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato istituite ai sensi della legge n. 1041/1971; le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge; i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati; i casi di urgenza e necessità.

Articolo 9, comma 9-ter
(Contratto di programma, parte servizi 2012-2014, tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il **comma 9-ter dell'articolo 9** prevede la **proroga**, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque **non oltre il 30 settembre 2017**, dell'efficacia del Contratto di programma, parte servizi 2012-2014, tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione si rende necessaria in quanto il decreto-legge n. 210 del 2015 aveva disposto la proroga dell'efficacia del medesimo contratto di programma per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto ma **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015](#) i rapporti tra **concessionario e concedente** (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) **della rete** sono regolati da uno o più contratti di programma. I **contratti di programma** sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni e sono sottoposti, sulla base della disciplina prevista dalla [legge n. 238 del 1993](#), al parere parlamentare.

Il contratto di programma 2012-2014, in coerenza con la deliberazione CIPE n. 4/2012, è stato articolato in due atti distinti: il contratto relativo **alla parte servizi** (manutenzione ordinaria e straordinaria, navigazione, *safety* e *security*) e il contratto relativo alla **parte investimenti**.

Il contratto di programma **Parte Servizi** 2012-2014, l'efficacia del quale è prorogata dal presente atto, è stato sottoscritto il 29 novembre 2013 (la IX Commissione ha espresso il 19 novembre 2013) e registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014. Tale contratto è stato poi prorogato dal [decreto-legge n. 210 del 2015](#) per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ha espresso parere favorevole sul nuovo schema di **Contratto di Programma 2016-2021- Parte Servizi con RFI** (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare. Lo [schema di contratto](#) è stato annunciato alla Camera dei deputati l'11 gennaio 2017 e trasmesso alla Commissione IX che ha espresso il proprio parere nella seduta dell'8 febbraio 2017.

La proroga è funzionale pertanto a consentire - essendo già stato espresso il parere parlamentare sullo schema di contratto di programma 2016-2021 - ,

l'emanazione del decreto di approvazione del contratto stesso e il controllo preventivo da parte della Corte dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994.

L'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 20 del 1994 stabilisce che siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti: “i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; **altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato**”.

Viene comunque fatto salvo stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha stabilito che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento.

Articolo 9, commi 9-quater-9-septies
(Anas e sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno)

I **commi da 9-quater a 9-septies dell'articolo 9**, introdotti durante l'esame al Senato, prevedono disposizioni per lo svolgimento di specifiche attività del Gruppo Anas e l'assegnazione di 5 milioni di euro alla provincia di Belluno per la sicurezza della rete stradale.

Nello specifico, i **commi da 9-quater a 9-sexies** prevedono, per il triennio 2017-2019, la non applicazione al Gruppo Anas delle norme sul contenimento della spesa per incarichi di studio, consulenza e formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali, e delle norme inerenti ai vincoli e ai limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

Con il **comma 9-septies**, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, è disposta l'assegnazione, a titolo di anticipazione, alla medesima provincia di Belluno di un contributo di 5 milioni di euro.

Disposizioni per il Gruppo Anas (commi 9-quater-9-sexies)

Il **comma 9-quater** prevede la **non applicazione al Gruppo Anas, per il triennio 2017-2019**, delle norme di **contenimento della spesa per incarichi professionali** strettamente riferiti alle attività tecniche di **progettazione, monitoraggio e controllo** tecnico-economico degli interventi stradali.

La finalità della norma, secondo quanto enunciato dalla disposizione medesima, è quella di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione.

Al **comma 9-quinquies** è previsto che per le medesime attività, nonché per la realizzazione di **interventi di manutenzione e messa in sicurezza** della **rete stradale di propria competenza**, la **non applicazione** per il triennio 2017-2019 al **Gruppo Anas** delle norme inerenti vincoli e limiti assunzionali, con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche

conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei richiamati soggetti, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

In generale, la normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni. Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un'importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente.

Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Al **comma 9-sexies** si precisa, inoltre, che le norme di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, sono applicate nei limiti della disponibilità della società e che resta fermo il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato dei **risparmi** conseguiti a seguito dell'applicazione della norma in esame, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 506, della L. 208/2015, **calcolati** ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.L. 78/2010.

Il richiamato comma 506 disciplina le modalità del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti che assumono veste societaria. Per tali enti, il versamento in questione è da intendersi come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, qualora nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione, ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. In tal modo viene limitato il versamento dei risparmi nei casi in cui non ci sia l'utile, o lo stesso non sia capiente, evitando così alle società esposizioni finanziarie aventi natura onerosa.

Per il calcolo dei risparmi da versare all'entrata del bilancio, la norma rinvia all'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 78/2010, che reca le disposizioni specificamente rivolte alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione⁸⁷, mediante le quali esse si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, espresso dai precedenti commi 7, 8 e 9.

La norma prevede la **riduzione dei corrispettivi** in sede di rinnovo dei contratti di servizio. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque **distribuito**, ove possibile, un **dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa**. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

I citati commi 7-9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 pongono **limiti alle spese delle P.A. per incarichi di consulenza, studio e ricerca** (comma 7), alle **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza** (comma 8), nonché alle spese per **sponsorizzazioni** (comma 9).

In base a tale normativa, si ricorda, il limite di spesa per le P.A. per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è fissato, a decorrere dall'anno 2011, nella misura **massima del 20%** rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009. Tali disposizioni non si applicano alle università, enti e fondazioni di ricerca nonché agli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I vincoli sulle tali spese sono stati inaspriti dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 66/2014, il quale ha disposto a decorrere dal 2014 il **divieto** per le amministrazioni pubbliche di conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (fissata al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni; all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni). Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione delle suddette limitazioni le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

⁸⁷ Si ricorda che l'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA è annualmente individuato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009). Per il 2016, si veda il Comunicato ISTAT del 30 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/9/2016.

In aggiunta, va sottolineato il **divieto** per le PA, introdotto dall'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, di attribuire **incarichi** di studio e di consulenza a soggetti già **lavoratori** privati o pubblici collocati in **quiescenza**.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 675, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche sono tenute a **pubblicare**, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le informazioni ivi contenute (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura). La pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è **condizione di efficacia** per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e colui che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto **nell'Allegato 1** alla [Circolare del 17 maggio 2016, n. 16](#), recante istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. 210/2015 (L. 21/2016), di proroga termini. Nell'Allegato, le misure sono espone, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

Si ricorda che **l'art. 20 del disegno di legge di bilancio per il 2017** (A.C. 4127) recava **disposizioni analoghe** a quelle presenti nei commi 9-quater e 9-sexies in esame, a favore del Gruppo Anas, estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, e conseguentemente **stralciate** dal medesimo disegno di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

Sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno (comma 9-septies)

Il **comma 9-septies** dispone che, al fine di garantire la sicurezza della **rete stradale della provincia di Belluno**, assegna a titolo di anticipazione alla medesima provincia di Belluno un contributo di **5 milioni euro** a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). La norma autorizza altresì l'Anas a trasferire tali risorse alla provincia di Belluno.

Con i commi da 868 a 874 della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) è stato operato un importante intervento di riordino della disciplina relativa alla gestione, nel bilancio dello Stato, delle risorse relative all'ANAS, nonché ai

rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture dei rapporti (MIT). In attuazione delle citate disposizioni è stato istituito, nel bilancio dello Stato, all'interno dello stato di previsione del MIT, il capitolo 7002, in cui confluiscono tutte le risorse destinate all'ANAS. Le risorse allocate in tale capitolo, come risulta dalla legge di bilancio 2017, sono complessivamente pari a circa 6,4 miliardi di euro (poco più di 2 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019).

Si ricorda che nella legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 604, della legge 232/2016), ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, a Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

Articolo 9, commi 9-octies -9-undecies
(Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare)

Il **comma 9-octies**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016. I **commi dal 9-novies al 9-undecies** provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

In particolare, si consente di detrarre dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Si rammenta che il *quantum* e il tipo di imposte da versare nel caso di acquisto di immobile dipendono da vari fattori legati alla qualità del venditore e alla destinazione dell'immobile. In particolare se il venditore è un privato la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Se il venditore è un'impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere:

- esente da Iva, con l'imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna;
- soggetta a Iva, con l'aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

Se il venditore è un'impresa, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione delle seguenti ipotesi:

- vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati, entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita);
- vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).

Le imposte sono agevolate nel caso di acquisto di immobile da destinare, secondo i requisiti previsti dalla legge, ad abitazione principale del contribuente. In tale ipotesi nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente

da Iva) la transazione è assoggettata ad imposta di registro nella misura agevolata del 2 per cento e alle imposte ipocatastali in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna.

Nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva, tale imposta è dovuta nella misura agevolata del 4 per cento; sono dovute l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, ciascuna nella misura fissa di 200 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 9-*octies*, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente **riduzione** del **Fondo** per **interventi-strutturali** di politica economica (**comma 9-*novies***).

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del **reperimento delle risorse occorrenti a copertura** di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), presenta nel bilancio per il 2017-2019 una dotazione di 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e di 333,8 milioni per il 2019.

Il **comma 9-*decies*** prevede, altresì, un **incremento** del **medesimo Fondo** per interventi strutturali di politica economica di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028. L'incremento è coperto mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies* (**comma 9-*undecies***).

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, infatti, la misura introdotta dal comma 9-*octies*, determina, considerando l'applicazione dell'aliquota del 50 per cento della detrazione e la ripartizione in 10 anni, un onere per gli anni dal 2017 a 2027 - alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo comma 9-*novies* - e maggiori entrate per il 2028, nell'importo di 6,8 milioni di euro.

Articolo 9, comma 9-duodecies
*(Durata in carica dei componenti del Comitato Centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori)*

Il **comma 9-duodecies dell'articolo 9** prevede la **proroga di un anno** del termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la durata in carica del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è **pari a 3 anni**.

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato centrale ha tra le sue attribuzioni fondamentali la cura, la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi nonché il potere di determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale. Spettano inoltre al Comitato compiti di verifica e controllo sulle imprese iscritte.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ribadisce la durata triennale del Comitato. Il decreto ministeriale, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato emanato in data 9 aprile 2014. Pertanto il termine di tre anni scadrebbe il 9 aprile 2017. Attraverso tale disposizione i membri del Comitato resteranno in carica fino al **9 aprile 2018**.

Articolo 10, comma 1
(Messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Palermo)

Il **comma 1 dell'articolo 10** proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul **Palazzo di Giustizia di Palermo** e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture e **impianti di sicurezza** necessari a fronteggiare il rischio di attentati.

L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 29 gennaio 2015). La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.

In base al comma 99-*bis* dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva già prorogato tale termine al 31 dicembre 2016.

Ebbene, il decreto-legge in commento **proroga** tale scadenza **di ulteriori 12 mesi**, portandola quindi al **31 dicembre 2017** (art. 10, comma 1, lett. *a*). Il provvedimento, inoltre, posticipa dal 28 febbraio 2016 al **28 febbraio 2017** la data entro la quale si possono apportare modifiche al decreto ministeriale sopra ricordato (art. 10, comma 1, lett. *b*).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva questa ulteriore proroga con «la particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative».

Articolo 10, comma 2
(Funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

Il **comma 2 dell'articolo 10** proroga fino al **31 dicembre 2018** la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

In particolare, la disposizione interviene sul comma 1-bis del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito questa deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna **in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici**.

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017⁸⁸.

Il decreto-legge in commento proroga sin d'ora fino al 31 dicembre 2018 la vigenza della deroga.

In merito, la relazione illustrativa motiva la proroga con «la circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell'esecuzione penale esterna».

⁸⁸ Il decreto-legge n. 146 del 2013 è stato infatti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

Articolo 10, comma 2-bis
(Trasferimenti dei magistrati)

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 10**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'art. 3 del D.L. 168/2016 (conv. L. 197/2016), interviene sulla disciplina relativa ai **trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede o che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Per tali magistrati viene **subordinato il trasferimento ad altra sede** (o l'assegnazione ad altre funzioni) **ad un periodo di permanenza triennale** (anziché quadriennale).

La nuova disciplina trova applicazione anche con riguardo ai **magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017**.

L'art. 194 del R.D. 12/1941, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del DL 168/2016 (conv. L. 197/2016), prevede che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni (cd. tramutamenti successivi) prima di **quattro** anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Prima della modifica del DL 168, il periodo minimo era di tre anni.

Il comma 1-*bis* dell'art. 3, inserito in sede di conversione del DL n. 168, ha espressamente previsto che la nuova disciplina sulla permanenza almeno quadriennale non trovi applicazione: con riguardo ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni; in relazione alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La modifica qui introdotta estende pertanto l'ambito applicativo di carattere derogatorio (permanenza almeno triennale) rispetto alla nuova regola generale della permanenza almeno quadriennale nella sede di assegnazione.

Infatti, oggi l'esenzione dall'obbligo di permanenza almeno quadriennale interessa i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, siano stati assegnati in prima sede da almeno tre anni, oltre che le procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già avviate alla medesima data.

La modifica introdotta: non investe l'esenzione per le procedure di trasferimento o assegnazione già avviate al 31 agosto 2016; prevede invece – in luogo dell'esenzione per i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, si

trovavano nell'ufficio di prima assegnazione da almeno tre anni – che la regola del triennio (e non quella del quadriennio) si applichi: a tutti i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 244 del 2016 in commento, esercitano le funzioni nella sede di prima assegnazione oppure a tale data sono stati assegnati alla prima sede oppure ancora ai magistrati assegnati alla prima sede nel 2017.

Articolo 10, comma 2-ter
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Il **comma 2-ter**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria** che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

In particolare, la disposizione interviene sull'art. 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

L'articolo 22 prevede l'iscrizione all'Albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale (la disciplina previgente prevedeva l'esercizio per 12 anni della professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali). L'art. 22 prevede, inoltre, che l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

Modificando la norma transitoria (comma 4), il provvedimento consente l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati che maturino i **requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni** (in luogo degli attuali 4 anni) dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il **2 febbraio 2018**.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale si proroga oggi l'efficacia, subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti:

- 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero
 - 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.
- Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:
- i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;
 - ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello;
 - avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;
 - coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall'entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il **2 febbraio 2016**. È poi intervenuto il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni, con conseguente scadenza del termine al **2 febbraio 2017**. E' quest'ultimo termine che viene prorogato di un ulteriore anno, fino al **2 febbraio 2018**, dalla disposizione in commento.

Articolo 10, comma 2-quater
(Disciplina transitoria esame di abilitazione forense)

Il **comma 2-quater** dell'**articolo 10** introdotto durante l'esame al Senato, **modificando l'art. 49** della legge professionale forense (**L. 247 del 2012**) proroga di un anno (da 4 a **5 anni**) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo **svolgimento con la disciplina previgente** - sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive - **dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato**.

Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al **2 febbraio 2018**.

L'**articolo 46** della **legge 247/2012** delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati con la **finalità di renderlo più rigoroso**.

Non innovando rispetto alla precedente normativa (art. 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.D.L. 1578/1933) la riforma prevede **tre prove scritte e una prova orale**:

In particolare, le tre **prove scritte** rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale.

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti **in ciascuna prova**. Diversamente, la **normativa previgente**, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in **almeno 2 prove**.

Soprattutto per quanto riguarda la **prova orale** – che come già previsto ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone

di 10 punti di merito per ogni materia d'esame - la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Se infatti con la disciplina previgente il candidato deve dimostrare la conoscenza di deontologia e ordinamento forense e discutere questioni relative a 5 materie a scelta, di cui una di diritto processuale (tra diritto costituzionale, civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, tributario, processuale civile e penale, internazionale privato, ecclesiastico e comunitario), **il nuovo esame** prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione *succinta*) dimostrando la **conoscenza** – oltre che di deontologia e ordinamento forense – **anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta**. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. In sostanza, dunque, se attualmente il candidato porta all'esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie da lui scelte – potendo escludere quelle che ritiene più complesse – **con la riforma, oltre a deontologia e ordinamento forense (già previste), le materie d'esame diventano 6 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato**. . Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera.

Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame:

- a) si prevede che il voto numerico assegnato **per ogni prova scritta** al candidato debba essere accompagnato da una **motivazione**. A tal fine si stabilisce che la commissione debba annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;
- b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato ma anche di **valutazione delle prove**. Tale valutazione dovrà tener conto di una serie di **criteri** enumerati, gli stessi attualmente previsti dall'art. 22 della precedente legge professionale, R.D.L. 1578/1933 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione);
- c) è **vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza** (consentita finora dall'art. 21 del RD 37/1934) stabilendo che **le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge**,

senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova e collocati sul banco del candidato;

- d) **esclude** che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di **strumenti di telecomunicazione**, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;
- e) punisce con la **reclusione fino a 3 anni** chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;
- f) imputa agli aspiranti avvocati i **costi** sostenuti per l'espletamento delle **procedure d'esame** (fissati nella misura forfetaria di 50 euro).

Articolo 10, comma 2-quinquies
(Riserva FSC per sedi di uffici giudiziari
con elevato carico di controversie)

Il **comma 2-quinquies** dell'**articolo 10**, inserito durante l'esame al Senato, proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile **revoca del finanziamento da parte del CIPE** finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

Il comma in esame **proroga**:

- **a 36 mesi** dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 12 mesi),
- **a 24 mesi** il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 6 mesi)

Articolo 10, comma 2-sexies
*(Termine assegnato al responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia)*

Il **comma 2-sexies** dell'**articolo 10** - di modifica dell'art. 2-bis, comma 2, del D.L. 210 del 2015 - **proroga di sei mesi (al 30 giugno 2017)** il termine per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle **specifiche tecniche** necessarie per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e per la tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti operanti nel settore dell'esecuzione (consulenti tecnici, periti, soggetti specializzati per la custodia e la vendita di beni pignorati e professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita).

L'iscrizione con modalità informatiche e per la tenuta dell'albo e degli elenchi degli indicati professionisti è stata prevista dall'art. 14, comma 2, del D.L. 83/2015 (L. conv. 132/2015) introducendo l'art. 16-novies nel D.L. 179/2012 (L. conv. 221/2012). Il termine iniziale di sei mesi stabilito dal DL 179 per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle necessarie specifiche tecniche è stato prorogato al **31 dicembre 2016** dal citato comma 2 dell'art. 2-bis del DL 210/2015

Articolo 11, comma 1 **(Grande Progetto Pompei)**

L'**articolo 11, comma 1**, reca disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del [Grande Progetto Pompei](#).

In particolare:

- proroga al **1° gennaio 2018** il termine per il **trasferimento delle funzioni del Direttore generale** del Grande Progetto Pompei **alla Soprintendenza speciale** di Pompei;
- proroga al **31 gennaio 2019** le funzioni relative all'**Unità Grande Pompei** e al **Vice Direttore generale vicario** (in analogia a quanto già in precedenza disposto per il Direttore generale e per la struttura di supporto);
- estende a **36 mesi** la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della **segreteria tecnica di progettazione** costituita presso la citata Soprintendenza speciale.

CENNI SUL GRANDE PROGETTO POMPEI E SULL'UNITÀ GRANDE POMPEI

Le previsioni generali

L'art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un **programma straordinario** ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'**area archeologica di Pompei** e nei luoghi ricadenti nella **competenza territoriale della** (allora) **Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei**, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree. Per il **finanziamento del programma** straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal **Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania** e di una **quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale**, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Inoltre, è stato previsto che la **quota di risorse** da destinare al programma straordinario di manutenzione **da parte della regione Campania** sarebbe stata individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.

Il programma straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici l'8 giugno 2011⁸⁹.

⁸⁹ Così il Ministro, [rispondendo](#) il 20 luglio 2011 all'interrogazione a risposta immediata 3-01761.

Con [comunicato stampa del 9 giugno 2011](#) il Mibac ha, poi, reso noto che “il piano, articolato in cinque fasi, prevede un **investimento complessivo di 105 milioni di euro**, così suddivisi: 8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il piano delle opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di euro per il piano di rafforzamento e di capacity building”.

Nel febbraio 2012 il progetto per Pompei è stato inserito nella [riprogrammazione del Piano di azione Coesione](#).

A seguire, il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con **decisione n. C(2012) 2154**, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”.

In particolare, il progetto è stato [finanziato con 74,2 milioni di fondi Ue e 29,8 di fondi nazionali](#).

Successivamente, con decisione [C\(2016\) 1497 final del 10 marzo 2016](#) - che ha modificato la decisione C(2012) 2154 -, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia il 28 dicembre 2015 di dividere il Grande Progetto Pompei tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Commissione europea ha deciso che lo stesso Grande Progetto è [articolato in due fasi](#):

- la **fase I**, a valere sulle risorse del **Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" -FESR 2007-2013**;
- la **fase II**, a valere sulle risorse del **PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020**.

La data prevista per il **completamento** è il **31 dicembre 2018**.

Le misure organizzative

Per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, l'**art. 1, co. da 1 a 7, del D.L. 91/2013** (L. 112/2013) – come modificato dall'art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – ha previsto la nomina di un **Direttore generale di progetto**, coadiuvato da una **struttura di supporto**, e di un **Vice Direttore generale** vicario.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in **stretto raccordo con la Soprintendenza**, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

- **definire e approvare i progetti** degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel “Grande Progetto Pompei”, assicurare l'efficace e **tempestivo svolgimento delle procedure di gara** per l'affidamento dei lavori e l'appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. Fra l'altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di **stazione appaltante**;
- **assicurare** supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

- **informare ogni sei mesi il Parlamento** sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma (La **sesta relazione semestrale al Parlamento**, aggiornata al **31 dicembre 2016**, è stata trasmessa con lettera del 27 gennaio 2017);
- **collaborare** per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, il Direttore generale di progetto è stato **preposto all'Unità "Grande Pompei"** – della quale lo stesso D.L. 91/2013 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei **comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"** (c.d. "Buffer Zone"⁹⁰), dotandola di **autonomia amministrativa e contabile** –, e ne ha assunto la rappresentanza legale⁹¹.

Con [DPCM 27 dicembre 2013](#) il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La **nomina del Vice Direttore generale vicario** è stata poi **revocata**, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla [seconda Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma del Grande Progetto Pompei](#)).

In seguito, l'art. 2, co. 5, del **D.L. 83/2014** (L. 106/2014) – come modificato dall'art. 16, co. 1-*bis*, del **D.L. 78/2015** (L. 125/2015) – al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, **composta da non più di 20 unità di personale**, prevedendo che ad esse possono essere conferiti **incarichi di collaborazione** ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, **per non più di 24 mesi**, nel limite di spesa di **€900.000 annui**. Ha, altresì, disposto che gli incarichi sono conferiti per la partecipazione alle attività progettuali "e di supporto" al Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto, d'intesa con il Soprintendente Speciale.

Lo stesso art. 16, co. 1-*bis*, lett. *b*), del **D.L. 78/2015** (L. 125/2015) ha aggiunto il co. 5-*ter* nell'art. 2 del D.L. 83/2014, stabilendo, tra l'altro, che lo

⁹⁰ La "Buffer Zone" include i Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Castellammare di Stabia, Trecase, Boscoreale e Boscotrecase.

⁹¹ È stato, inoltre istituito il **Comitato di gestione** (composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti), con il compito di approvare un **Piano strategico**.

svolgimento delle funzioni del **Direttore generale di progetto** è assicurato fino al **31 gennaio 2019** nel limite massimo di spesa pari a €100.000 lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale. Aveva, altresì, previsto che dal 1° gennaio 2016 il Direttore generale e le competenze ad esso attribuite sarebbero confluite nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che avrebbe assunto (dalla stessa data) la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.

Ancora in seguito, l’art. 5, co. 1-*bis*, del **D.L. 210/2015** (L. 21/2016), novellando la disposizione sopra indicata, ha differito al 1° gennaio 2017 la confluenza delle funzioni del Direttore generale nella Soprintendenza e ha previsto che è assicurato fino al **31 gennaio 2019** lo svolgimento delle funzioni anche della **struttura di supporto**, conseguentemente incrementando a €500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

Infine, con [DPCM 16 febbraio 2016](#) è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli.

Il DPCM relativo all’incarico successivo al 31 dicembre 2016 non è ancora intervenuto.

Nello specifico, il **comma 1 estende** (da 24) a **36 mesi** la **durata** massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della **segreteria tecnica di progettazione**.

A tal fine, novella l’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

Inoltre, assicura fino al **31 gennaio 2019** (in analogia a quanto già previsto per il Direttore generale di progetto e per la struttura di supporto) le funzioni relative all’[Unità “Grande Pompei”](#), nonché al **Vice Direttore generale vicario** (queste ultime, come si è visto *ante*, finora non esercitate), conseguentemente aumentando (da €500.000) a **€900.000** lordi il limite massimo di spesa previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale⁹².

Infine, proroga (dal 1° gennaio 2017) al **1° gennaio 2018** il termine a partire dal quale il **Direttore generale** e le competenze ad esso attribuite devono **confluire nella Soprintendenza speciale**.

A tali fini, novella l’art. 2, co. 5-*ter*, dello stesso D.L. 83/2014.

Al riguardo, si ricorda che con [DM n. 15 del 12 gennaio 2017](#), il cui testo sarà reso disponibile dopo la registrazione da parte dell’organo di controllo, si è proceduto, in applicazione dell’art. 1, co. 432, della L. 232/2016 (legge di bilancio

⁹² La **relazione tecnica** faceva presente che il bilancio autonomo della Soprintendenza ha ampia capienza, anche in ragione degli introiti derivanti dalla biglietteria, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui.

2017), all'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura.

In base alla [presentazione del decreto alla stampa](#), effettuata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 10 gennaio 2017, le misure adottate per la Soprintendenza speciale di Pompei – che, si ricorda, è stata finora un **Istituto del Mibact dotato di autonomia speciale** - stabiliscono che la stessa e il Soprintendente ad essa preposto assumono la **denominazione**, rispettivamente, di **Parco archeologico di Pompei e di Direttore del Parco archeologico di Pompei**. Per effetto di tale modifica – come evidenzia lo stesso comunicato – alla scadenza dell'incarico dirigenziale del Soprintendente di Pompei, sarà possibile individuare il nuovo direttore del Parco mediante selezione pubblica internazionale.

Si ricorda che, in base all'art. 101 del d.lgs. 42/2004, che individua gli **istituti e luoghi della cultura**, per “**parco archeologico**”, si intende un ambito territoriale caratterizzato da **importanti evidenze archeologiche** e dalla **compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali**, attrezzato come **museo all'aperto** (co. 2, lett. *e*). Tale compresenza differenzia il “parco archeologico” dall’**area archeologica**” che è un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica (co. 2, lett. *d*)).

[Qui](#) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, con il quale sono state adottate le **linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici**.

Nell'art. 2 del [DM 9 aprile 2016](#), i **confini** della attuale Soprintendenza speciale.

Articolo 11, comma 2 *(Card cultura per i diciottenni)*

L'**articolo 11, comma 2**, proroga (dal 31 gennaio 2017) al **30 giugno 2017** il termine previsto dall'art. 5, co. 1, del [DPCM 15 settembre 2016, n. 187](#) per la **registrazione** dei giovani che, avendo compiuto **18 anni nel 2016**, intendono fruire della **Card cultura** introdotta dalla legge di stabilità 2016.

L'**art. 1, co. 979**, della **L. 208/2015** - come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500⁹³, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. La definizione di criteri e modalità di utilizzo della Carta è stata affidata ad un DPCM, da adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per l'assegnazione della Carta, il co. 980 ha autorizzato la spesa di €290 mln per il 2016.

Di fatto, il DPCM attuativo è intervenuto il 15 settembre 2016 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2016.

Esso ha previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, previa registrazione dei beneficiari della stessa Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzarla. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale. La **registrazione** è consentita - in base all'art. 5, co. 1, ora novellato - **fino al 31 gennaio 2017**.

L'applicazione prevede la generazione di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. La Carta è **utilizzabile per acquisti fino al 31 dicembre 2017**.

Si interviene così, con norma primaria, a modificare un termine previsto da un DPCM.

⁹³ Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** - motivata la proroga in considerazione del fatto che fino alla data di entrata in vigore del decreto legge, su un totale di circa 570.000 beneficiari, le registrazioni erano state pari a 120.000 e che, dunque, si intendeva evitare i problemi derivanti da un picco di richieste nelle successive settimane – faceva presente che si utilizza lo strumento del decreto legge in quanto una modifica del DPCM, “eventualmente unita con gli aggiornamenti resi necessari dalle novità introdotte dalla legge di bilancio” non può essere adottata in tempi compatibili con tale esigenza.

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, co. 979, della L. 208/2015 anche ai soggetti che compiono 18 anni nel 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, ha previsto che le necessarie modifiche al DPCM attuativo dovevano essere apportate **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge** (dunque, entro il 31 gennaio 2017).

Articolo 11, comma 2-bis **(Diritti sportivi audiovisivi)**

L'**articolo 11, comma 2-bis**, - inserito durante l'esame al Senato - differisce al **1° luglio 2017** l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di destinazione di **quota parte** delle risorse derivanti dal mercato dei **diritti audiovisivi sportivi**⁹⁴ alla mutualità generale, introdotte dal D.L. 193/2016 (L. 225/2016), disponendo, al contempo, che, fino al 30 giugno 2017, si applica la disciplina previgente (che comprende alcune disposizioni abrogate dallo stesso D.L. 193/2016).

L'art. 14, co. 1-*bis*, del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) ha sostituito gli artt. 21 e 22 del d.lgs. 9/2008 e ha abrogato gli artt. 23 e 24.

In particolare, abrogando l'art. 23 del d.lgs. 9/2008, ha abolito la **Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre** – che aveva tra i suoi compiti quello di determinare le modalità per l'individuazione delle iniziative da finanziare attraverso le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi –, mentre, sostituendo l'art. 22, ha affidato il ruolo di tramite alla **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, prima destinataria della quota, che ha investito anche del compito di determinare **criteri e modalità di erogazione** delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari.

Ancora più nello specifico, il nuovo art. 22 stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla **Lega Nazionale professionisti Serie A** deve destinare una **quota pari al 10%** (e non più "almeno il 4%") delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, **esclusivamente** per lo sviluppo dei **settori giovanili** delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli **impianti sportivi** e

⁹⁴ In base all'art. 1 del d.lgs. 9/2008, si tratta, più specificamente, del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di **campionati, coppe e tornei professionistici a squadre** e delle correlate manifestazioni sportive, **organizzati a livello nazionale**.

In base all'art. 3, **l'organizzatore della competizione** (ossia, il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal CONI, competente per la rispettiva disciplina sportiva) e **l'organizzatore dell'evento** (ossia, la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità) sono **contitolari** dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione, salvo che per la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione, che è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

per lo sviluppo dei [Centri federali territoriali](#)⁹⁵ e delle attività giovanili della stessa FIGC.

I fondi devono essere destinati per l'1% alla stessa FIGC, per il 6% alla [Lega Nazionale professionisti serie B](#), per il 2% alla [Lega Pro](#), per l'1% alla [Lega Nazionale dilettanti](#).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una **relazione** sull'attività svolta nell'anno precedente.

Rispetto alla legislazione previgente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi **non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno** finalizzati a sostenere **discipline sportive diverse da quelle calcistiche** e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un **riferimento esplicito alla sicurezza**, anche infrastrutturale, degli stessi (previsioni recate dall'abrogato art. 23).

Inoltre, è stata **soppressa** la previsione – recata dall'art. 24 – che stabilisce che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina **almeno il 6%** del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle **categorie professionistiche di calcio inferiori**.

Resta, invece, confermato – ai sensi dell'art. 21, come sostituito – che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione – da effettuare sempre in base a quanto dispongono gli artt. 25 e 26 del d.lgs. – avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria⁹⁶ oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

⁹⁵ Nell'ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la FIGC, attraverso il proprio settore giovanile e scolastico ha avviato il programma relativo ai Centri Federali Territoriali, che intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni. [Qui](#) maggiori informazioni.

⁹⁶ In base all'art. 2, co. 1, lett. r), del d.lgs. 9/2008, si tratta dei diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti.

Articolo 11, comma 3

(Nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché risorse per lo spettacolo dal vivo, anche nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici)

L'articolo 11, comma 3, – come modificato durante l'esame al Senato – proroga (dal 31 gennaio 2017) al **31 maggio 2017** il termine per l'emanazione del **decreto** ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche⁹⁷, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse **ulteriori €10 mln per il 2017**.

Inoltre, dispone che, per l'anno 2017, **quota parte** delle somme corrispondenti all'**eventuale minor utilizzo** degli stanziamenti destinati al **credito di imposta per il cinema** può essere destinata al **sostegno dello spettacolo dal vivo**, e che, di tali risorse, una parte è riservata alle attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

In particolare, ai fini della proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017, novella l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016.

⁹⁷ Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla [L. 800/1967](#), che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico**. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l'[Arena di Verona](#) – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della [L. 310/2003](#), la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#). Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Con il [d.lgs. 367/1996](#), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato**, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 ha autorizzato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di €10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e di €15 mln a decorrere dal 2019. In particolare, l'autorizzazione di spesa è finalizzata a **ridurre il debito fiscale** delle fondazioni lirico-sinfoniche e a **favorire le erogazioni liberali** a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

Le risorse sono state appostate sul **cap. 6640** dello stato di previsione del Mibact.

Le **regole tecniche di ripartizione** delle risorse devono essere definite con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (ora ampliata a 150), prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all'ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali⁹⁸.

Si tratta di autorizzazione di spesa che si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del Mibact⁹⁹, e a quelle di cui all'art. 145, co. 87, della L. 388/2000, appostate sul cap. 6652/pg1¹⁰⁰ dello stesso stato di previsione.

Inoltre, per le stesse finalità indicate dall'art. 1, co. 583, della L. 232/2016, autorizza l'**ulteriore spesa di €10 mln per il 2017**, disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

In materia, si ricorda che, l'**art. 11, co. 20, 20-bis e 21**, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha dettato nuovi criteri per l'attribuzione del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, – confermando che la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi previsti dal DM 29 ottobre 2007, disponendo che:

⁹⁸ La **relazione della Corte dei conti** riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'**esercizio 2014** ([Doc. XV, n. 403](#)), trasmessa alle Camere il 16 giugno 2016, fa presente che, nel 2014, il sostegno pubblico del settore rappresenta circa l'87% del totale delle contribuzioni: in tale ambito, l'apporto dello Stato (55,9% del totale dei contributi) decresce dello 0,3%, mentre le risorse erogate dalle amministrazioni territoriali (30,8% del totale) segnano un aumento dell'1,5%, dopo il calo registrato nell'esercizio precedente (-5,1%). Le fonti di finanziamento privato (13,1% del totale) segnano un calo del - 6,2%, rafforzando la tendenza recessiva già riscontrata nell'esercizio precedente (-6,8%).

⁹⁹ Per il 2017, si tratta di €174.947.031.

¹⁰⁰ Per il 2017, si tratta di €4.563.387. Le risorse relative al 2016 sono state ripartite con [DM 538 del 25 novembre 2016](#).

- il **50%** della quota è ripartito in considerazione dei **costi di produzione** derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il **25%** della quota è ripartito in considerazione del **miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse**;
- il **25%** della quota è ripartito in considerazione della **qualità artistica dei programmi**¹⁰¹.

Ha, altresì, previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base, è intervenuto il [DM 3 febbraio 2014](#), che ha definito i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Lo stesso **art. 11, co. 1-14**, del D.L. 91/2013 ha introdotto disposizioni per il risanamento delle fondazioni che versavano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale¹⁰². In particolare, ha previsto la presentazione, da parte delle stesse, di un **piano di risanamento** che assicurasse gli **equilibri strutturali del bilancio**, sia sotto il profilo patrimoniale, che economico finanziario, **entro i tre successivi esercizi finanziari**, e la possibilità di concedere loro finanziamenti, a valere su un **Fondo di rotazione** appositamente istituito, con una dotazione di €75 mln per il 2014, nonché **anticipazioni** in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria (fino a €25 mln).

In seguito, l'**art. 1, co. 355-357**, della **L. 208/2015** (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al **2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio** per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento. Le stesse dovevano predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'**integrazione del piano**, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate "potevano" presentare - entro il 30 giugno 2016 - un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del

¹⁰¹ Ha, altresì, previsto che, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS doveva essere riservato alle fondazioni che avessero raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

¹⁰² Si trattava, in particolare, delle fondazioni lirico-sinfoniche che: si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 21 del d.lgs. 367/1996; fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione; non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Fondo (inizialmente pari a €75 mln per il 2014, e successivamente incrementata per il 2014 di €50 mln dall'art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014-L. 106/2014) è stata incrementata di €10 mln per il 2016.

Da ultimo, l'**art. 24 del D.L. 113/2016** (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore **flessibilità nel percorso di risanamento** delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario**.

Inoltre, ha chiarito che l'accesso alla **transazione fiscale** nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche è consentito anche se tali fondazioni non hanno presentato lo specifico piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, di cui all'art. 160 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), purché, però, abbiano presentato il piano di risanamento previsto dal D.L. 91/2013.

Infine, ha previsto la **revisione**, con uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare entro il **30 giugno 2017**, dell'**assetto ordinamentale e organizzativo** delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, ha previsto che le attuali fondazioni possano essere inquadrate, alternativamente – dopo il 31 dicembre 2018 –, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Infine, con riferimento alla possibilità che, per l'anno 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale **minor utilizzo** degli stanziamenti destinati al **credito di imposta per il cinema** (di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011) sia destinata al **sostegno dello spettacolo dal vivo**, prevede un **limite massimo di €12 mln**, di cui una **quota non superiore a €4 mln** è ripartita, secondo modalità stabilite con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di **attività culturali** (*semberebbe, dunque, non necessariamente in favore di attività di spettacolo dal vivo*) nei **territori** delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

Occorrerebbe specificare se anche le risorse non destinate ai territori interessati dagli eventi sismici saranno ripartite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 24, co. 1, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha disposto che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico, disposte dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. da 325 a 337, della L. 244/2007) e successivamente prorogate, sono individuate con

decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze e riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBACT, per essere destinate al **rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche** (di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2004, successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 39, co. 1, lett. b), della L. 220/2016¹⁰³). In base alla stessa disposizione, il **riparto delle risorse** fra le finalità di cui al d.lgs. 28/2004 è disposto **con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali**.

In seguito, gli artt. da 15 a 21 della **L. 220/2016**, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, hanno ridisegnato la disciplina del tax credit e, conseguentemente, l'art. 39 ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione, dal 1° gennaio 2017, dell'art. 1, co. da 325 a 327 e da 329 a 337, della L. 244/2007. In base all'art. 21, co. 5, le modalità applicative del nuovo sistema dei crediti d'imposta devono essere definite, con uno o più decreti interministeriali (MIBACT, MEF, MISE), da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 21 ha disposto che le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del (nuovo) **Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, secondo le modalità previste dall'**art. 24, co. 1, della L. 183/2011**. Ai sensi dell'art. 13 della L. 220/2016, nello stesso nuovo Fondo per il cinema e l'audiovisivo confluiscono, per il 2017, le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

Pertanto, le somme in questione sono attualmente destinate al **rifinanziamento del (nuovo) Fondo per il cinema e l'audiovisivo**.

¹⁰³ Il Fondo era destinato:

- al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Articolo 11, comma 3-bis *(Distretti turistici)*

Il **comma 3-bis** dell'**articolo 11**, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce al **31 dicembre 2017**, il termine - scaduto il 30 giugno 2016 - entro il quale le Regioni devono procedere alla **delimitazione dei distretti turistici**.

Tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato già prorogato al 30 giugno 2013 dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 388), successivamente differito al 31 dicembre 2015 dal D.L. 83/2014 (articolo 10, comma 6, lett. a)) e infine prorogato fino al 30 giugno 2016 dall'articolo 5, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

Nello specifico, la norma in esame novella l'articolo 3, comma 5, del D.L. 70/2011 (legge n. 106/2011), il quale dispone che la delimitazione dei distretti da parte delle Regioni avvenga d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

La delimitazione dei distretti turistici è funzionale alla costituzione, con D.M., dei distretti turistici stessi. Si ricorda infatti che il comma 4, dell'articolo 3 del D.L. 70/2011 prevede che possano essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i **Distretti turistici** con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per i suddetti distretti sono previste agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 **alle imprese dei Distretti, costituite in rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e ss del D.L. n. 5/2009, si applicano **le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo** di cui all' articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, **le disposizioni agevolative in materia fiscale**(c.d.

tassazione di distretto) di cui all' articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005.

Inoltre i distretti turistici costituiscono zone "a burocrazia zero", con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico territoriale o del patrimonio storico artistico, ai sensi dell'art. 37-*bis* del D.L. n. 179/2012. Nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS.

Secondo quanto risulta dal [sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo](#), sono costituiti con D.M. i seguenti distretti turistici:

- » Distretto turistico Atargatis
- » Distretto turistico Capri Isola Azzurra
- » Distretto turistico Cilento Blu
- » Distretto turistico Cilento - Sele -Tanagro - Valle di Diano
- » Distretto turistico Costa di Amalfi
- » Distretto turistico e balneare Roma Capitale
- » Distretto turistico Emiliano Romagnolo
- » Distretto turistico Flegreo
- » Distretto turistico Gran Sasso
- » Distretto turistico Il Piceno
- » Distretto turistico Isola di Procida
- » Distretto turistico Riviera Salernitana
- » Distretto turistico rurale Le Terre di Aristeo
- » Distretto turistico Salento
- » Distretto turistico Sele Picentini
- » Distretto turistico Isola verde d'Ischia
- » Distretto turistico litorale Domizio
- » Distretto turistico Policastro
- » Distretto turistico Penisola Sorrentina
- » Distretto turistico Venezia Orientale
- » Distretto turistico Alta Irpinia
- » Distretto turistico Appennino Umbro Marchigiano
- » Distretto turistico Dolomiti Bellunesi
- » Distretto turistico Etruria Meridionale
- » Distretto turistico Fermano
- » Distretto turistico Gargano
- » Distretto turistico Marca Pesarese
- » Distretto turistico Marche Picene
- » Distretto turistico Marche Sud
- » Distretto turistico Molise Orientale
- » Distretto turistico Pompei - Valle Sarno
- » Distretto turistico Riviera del Conero e Colli dell'Infinito

Articolo 11, comma 3-ter
(Disposizioni per il settore cinematografico ed audiovisivo)

L'**articolo 11, comma 3-ter**- inserito durante l'esame al Senato - proroga (dal 10 aprile 2017) al 9 giugno 2017 il termine previsto per l'emanazione del **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve disciplinare le modalità applicative per il **deposito** delle **opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale**, nonché definire le modalità di costituzione di una **rete nazionale delle cineteche pubbliche**.

Inoltre, dispone che, per il 2017, quota parte delle **somme** corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema può essere destinata a **Istituto Luce Cinecittà S.r.l.** per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della stessa Cineteca nazionale e valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.

Per le stesse finalità, autorizza Istituto Luce Cinecittà S.r.l a stipulare uno o più **accordi quadro con RAI-Radiotelevisione S.p.A.**, in quanto concessionaria di servizio pubblico.

In particolare, il termine per l'emanazione del **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve disciplinare le modalità applicative per il **deposito** delle **opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale**, nonché definire le modalità di costituzione di una **rete nazionale delle cineteche pubbliche**, cui possono aderire, secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla [Federazione internazionale degli archivi del film](#)¹⁰⁴, viene prorogato (da 120) a **180 giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 220/2016.

A tal fine, si novella l'art. 7, co. 5, della L. 220/2016.

L'art. 7 della L. 220/2016 ha disposto che, **per l'ammissione ai benefici** da essa previsti, è necessario che l'impresa di produzione, ultimata l'opera cinematografica o audiovisiva, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale¹⁰⁵, secondo modalità applicative da definire con il citato decreto ministeriale, che deve essere adottato previa acquisizione del parere del

¹⁰⁴ Tra gli affiliati alla Federazione internazionale degli archivi dei film rientra anche la Cineteca nazionale.

¹⁰⁵ Inoltre, l'art. 14 dispone che, per l'ammissione ai medesimi benefici, resta ferma la necessità – fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'art. 19, finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore – del riconoscimento della **nazionalità italiana**.

(nuovo) Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui l'art. 11 ha previsto l'istituzione¹⁰⁶.

La Cineteca nazionale è stata istituita dall'art. 33 della L. 958/1949¹⁰⁷.

Attualmente è **uno dei due settori in cui si articola la Fondazione di diritto privato Centro Sperimentale di Cinematografia**. In particolare, tramite la Cineteca nazionale, la Fondazione provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti (art. 4, co. 3, d.lgs. 426/1997).

Da ultimo, l'art. 7, co. 4, della L. 220/2016 ha disposto che il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

[Qui](#) le informazioni sulle attività di diffusione culturale svolte dalla Cineteca nazionale.

Inoltre, il co. 3-ter dispone che, per il 2017, una **quota parte** – ulteriore rispetto a quella prevista dal co. 3, ma *non indicata* – delle somme corrispondenti all'**eventuale minor utilizzo** degli stanziamenti destinati al **credito di imposta per il cinema** può essere destinata a **Istituto Luce Cinecittà S.r.l.** per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale e valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.

Con riferimento alla destinazione di quota parte delle risorse indicate – che, come si è detto nella scheda relativa all'art. 11, co. 3, cui si rinvia, affluiscono al **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** – a Istituto Luce Cinecittà s.r.l., si ricorda, anzitutto, che lo stesso Istituto già beneficia di risorse dello stesso Fondo, ai sensi dell'art. 27 della L. 220/2016. Destinataria delle stesse risorse è anche, in base allo stesso art. 27, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui, come si è pure detto, la Cineteca nazionale costituisce un settore.

Per le stesse finalità, il co. 3-ter autorizza lo stesso Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 14

¹⁰⁶ Con riferimento a tale organismo, la legge non ha previsto un termine per il suo insediamento, disponendo solo che entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore dovevano essere definiti, con decreto del Ministro, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei suoi compiti. E' conseguentemente intervenuto il [DM 2 gennaio 2017, n. 2](#), il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

¹⁰⁷ La L. 958/1949 è stata poi abrogata dall'art. 28 del d.lgs. 28/2004.

del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), a stipulare uno o più **accordi quadro con RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.**

Gli accordi devono essere **approvati**, entro trenta giorni dalla data della loro conclusione, **con decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.

La costituzione della società a responsabilità limitata **Istituto Luce-Cinecittà** è stata disposta dall'**art. 14, co. 6-14**, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011), al fine di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse generale, fino ad allora svolte dalla **Cinecittà Luce S.p.A.** (di cui il 20 marzo 2014 è stato deliberato lo scioglimento, con contestuale formalizzazione della procedura di liquidazione¹⁰⁸), finanziata da **sovvenzioni a valere sul FUS** in base all'art. 5-*bis* del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).

Per quanto qui più interessa, è stato previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo emana, con cadenza annuale, un **atto di indirizzo**¹⁰⁹ contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda **attività e servizi di interesse generale** fra i quali **sono ricomprese**:

a) attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società;

b) **distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi** ammessi ai benefici di cui al d.lgs. 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lett. *a*).

Nell'atto di indirizzo **possono essere ricomprese** attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del MIBACT. Il riferimento è, fra l'altro, alla **promozione del cinema italiano all'estero** e alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato.

Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto *b*).

La società sottopone all'approvazione del Ministro una proposta di **programma annuale** delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo¹¹⁰. Il Ministro assegna anche le **risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento** della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

Come si evince dall'ultima [relazione del Mibact al Parlamento sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo 2015](#), trasmessa alle Camere il 16 dicembre 2016, all'Istituto

¹⁰⁸ [Qui](#) maggiori informazioni.

¹⁰⁹ Da ultimo, con [DM 17 maggio 2016, n. 257](#), è stato adottato l'atto di indirizzo del MIBACT per il successivo triennio.

¹¹⁰ Con [DM 65 del 3 febbraio 2016](#) è stato approvato il programma di attività per il 2016. Nella premessa del DM si legge che il programma presentato ha un importo complessivo di 23 mln di euro.

Luce Cinecittà è stato concesso, per il **2015**, un contributo di **€17 mln**, con una variazione del 70% rispetto al 2014 (€10 mln).

Dalla [relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società per il 2015](#), trasmessa alle Camere il 12 gennaio 2017¹¹¹, emerge che nell'esercizio 2015, oltre al finanziamento di €17 mln, la società ha ricevuto ulteriori contributi a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, a fronte di alcuni progetti speciali approvati dalla Commissione per la cinematografia, per complessivi € 600.000. A questi vanno aggiunte due convenzioni sottoscritte con il Mibact, per attività istituzionali, per € 290.000, e per lo start up del laboratorio analogico, per €440.000.

¹¹¹ Doc. XV, n. 478: si vedano, in particolare, pagg. 11-12.

Articolo 11, comma 3-quater
(Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo)

L'**articolo 11, comma 3-quater** - inserito durante l'esame al Senato - **sopprime il termine finale del 31 dicembre 2017** previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tal fine, novella l'art. 5, co. 1-*bis*, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

Conseguentemente, autorizza la spesa di €1,5 mln annui a decorrere dal 2017.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 67 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) ha disposto l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una **Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo** che doveva provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico e svolgere attività di ricerca nello stesso settore e che poteva avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico.

Per lo svolgimento di tali attività è stato previsto un limite di spesa di **€2 mln** per gli anni **2012/2013/2014**.

In base a un [documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, l'atto costitutivo della Fondazione](#) è stato adottato il 22 marzo 2013.

Successivamente, l'art. 5, co. 1-*bis*, del D.L. 192/2014 – senza novellare l'art. 67 del D.L. 83/2012 – ha differito **fino al 31 dicembre 2017** le attività della Fondazione, ridefinendone l'ambito di attività, attraverso l'estensione al settore dei **beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Il co. 1-*ter* ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, doveva essere adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assumeva la denominazione di **“Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”**.

Lo Statuto della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato con [D.I. 11 dicembre 2015](#) che, in particolare, ha disposto che la Scuola stessa subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, i cui organi sono decaduti contestualmente all'emanazione dello stesso decreto.

In base allo Statuto, la Scuola – che ha **personalità giuridica di diritto privato** nella forma di **Fondazione di partecipazione** e non ha fine di lucro – è un **istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati** nell'ambito delle competenze del Mibact ed è dotata di **autonomia didattica, scientifica,**

organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Essa è posta sotto la **vigilanza del Mibact** e ha sede centrale a Roma, presso il Ministero.

In particolare, come istituto internazionale di formazione avanzata, la Scuola organizza – fra gli altri – un corso di perfezionamento internazionale denominato “Scuola del patrimonio”, di durata minima biennale, e una “International School of cultural heritage” destinata a studenti stranieri. Il modello formativo – basato su corsi in italiano e in inglese – è multidisciplinare e realizza la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali e del turismo. Le modalità di ammissione degli allievi e di selezione di docenti e ricercatori, nonché di *fellow* e collaboratori, sono disciplinate da apposito regolamento, comunque su selezioni a livello internazionale ed esclusivamente in base al merito¹¹².

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Mibact.

All'onere derivante di €1,5 mln annui a decorrere dal 2017 si provvede:

- per **€ 1 mln annui**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai **comitati nazionali** e alle **edizioni nazionali** (L. 420/1997).

Si tratta dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, co. 1, della L. 237/1999, allocata sul **cap. 3631/pg. 2** dello stato di previsione del Mibact che, in base al [Decreto 102065 del 27 dicembre 2016](#) - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017–2019 - per il 2017 ha una dotazione in conto competenza pari a €1.463.256;

- per **€ 0,5 mln annui**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa a **interventi urgenti al verificarsi di emergenze** che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, nonché alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Si tratta dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1142, della L. 296/2006, allocata sul **cap. 1321** dello stato di previsione del Mibact che, in base al sopra citato Decreto 102065 del 27 dicembre 2016, per il 2017 ha una dotazione in conto competenza pari ad €10.858.733.

¹¹² Con [DM 70 del 3 febbraio 2016](#) è stato nominato il Consiglio di gestione della Scuola, mentre con [DM 275 del 27 maggio 2016](#) è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti.

Si segnala che nel testo del co. 1-bis dell'art. 5 del D.L. 192/2014 – che peraltro fa riferimento alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, e non alla attuale Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo – permane, a seguito della novella, il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che dal 2017 è superato dalla autorizzazione di spesa recata dal comma in esame.

Occorre, pertanto, procedere ai necessari coordinamenti.

Articolo 12, comma 1 *(Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti)*

L'**articolo 12, lettere a) e b) del comma 1** prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

In particolare, il **comma 1 dell'articolo 12, alla lettera a)**, proroga fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2017**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli **adempimenti** e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, **antecedenti** alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2017, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015). Tali sanzioni sono ridotte del 50 per cento.

È utile richiamare, in estrema sintesi, l'evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'**art. 11 del D.L. 101/2013**, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie a cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-*bis*), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-*bis*) e poi l'art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 hanno dettato norme di proroga, stabilendo l'allungamento fino al 31 dicembre 2015 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° aprile 2015.

Tali misure sono state prorogate di un anno (quindi fino al 31 dicembre 2016) da parte dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), che inoltre, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le suddette sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.

Si ricorda che gli adempimenti e gli obblighi a cui fa riferimento la proroga in esame sono quelli disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice.

La successiva **lettera b) proroga** alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il **termine finale di efficacia del contratto** con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

La norma prevede altresì che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di **10 milioni di euro** in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017, come già previsto per gli anni 2015 e 2016. Da ultimo, si stabilisce che al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

L'articolo 14, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 91/2014, che ha inserito il **comma 9-bis all'articolo 11 del D.L. 101/2013**, ha fissato al 31 dicembre 2015 (termine prorogato al 31 dicembre 2016 dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 210 del 2015) il termine finale di efficacia del contratto stipulato dal Ministero dell'ambiente con la Selex Service Management S.p.A. per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI. La stessa lettera ha previsto l'avvio, entro il 30 giugno 2015, delle procedure per l'affidamento della nuova concessione del servizio nel rispetto dei criteri e modalità di selezione fissati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e dalle norme europee di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. L'art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 ha integrato tale disposizione al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle procedure di affidamento, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

L'art. 8, comma 1 lettera b-bis), del D.L. 210 del 2015 ha stabilito inoltre che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio. Il riferimento al termine del 31 marzo 2016 è soppresso dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame.

In merito al Sistri e ai pagamenti effettuati dal Ministero dell'ambiente nei confronti della società Selex service management spa in liquidazione sono state fornite risposte nell'[interrogazione 4-13331](#).

Il [bando di gara](#) è stato pubblicato il 26 giugno 2015. Con un [comunicato pubblicato il 4 agosto 2016 sul sito web della Consip](#) è stata data notizia dell'avvenuta aggiudicazione al raggruppamento di imprese Almviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Agriconsulting S.p.A.

Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente alle Camere nel dicembre 2016, concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti sul SISTRI ([Delibera n. 4/2016/G](#)), si legge che “la II Sezione del Tribunale Amministrativo Lazio - Roma, nell'esaminare la domanda di sospensione dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio SISTRI presentata dalla società seconda classificata, non ha accolto l'istanza cautelare, ma ha rinviato la trattazione del merito fissando l'udienza al 25 gennaio 2017 (ordinanza n.7114/2016 del 10 novembre 2016)”.

Articolo 12, comma 2
(Obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici)

Il **comma 2 dell'articolo 12 proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017**, l'applicazione della **soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili** del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Parallelamente, dunque, **la più alta soglia del 50 per cento** troverà applicazione **a decorrere dal 1 gennaio 2018**, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.

L'**articolo 11 del Decreto legislativo n. 28 del 2011**, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», sancisce l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti .

In particolare, il **comma 1 dell'articolo 11**, dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e secondo le decorrenze di cui all'**allegato 3** del medesimo Decreto legislativo n. 28. Alle regioni è data la possibilità, di stabilire, con legge, incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, l'**inosservanza dell'obbligo** di cui al comma 1 comporta il **diniego del rilascio del titolo edilizio**.

L'**allegato 3** dunque, nella sua formulazione precedente all'intervento di proroga qui in esame, dispone che nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il **35 per cento** quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al **31 dicembre 2016**. Quest'ultimo termine, **con la novella** di cui al decreto legge **in esame** è portato al **31 dicembre 2017**;
- c) il **50 per cento** quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal **1° gennaio 2017**. Quest'ultimo termine, **con la novella** di cui al decreto legge **in esame** è portato al **1° gennaio 2018**.

Ai sensi del citato articolo 11, comma 1, le e soglie percentuali indicate nell'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento relativamente alle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (si tratta delle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Articolo 12, comma 2-bis
***(Utilizzazioni delle concessioni del demanio marittimo
per uso non ricreativo)***

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 12**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce il differimento al **31 dicembre 2017** del termine ultimo per la **proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura**, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).

In particolare la norma in esame differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo contenuto all'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge n. 78 del 2015 per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013. Si tratta quindi di una proroga che non attiene alle concessioni per finalità turistico ricreative come stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici, che sono state prorogate fino al 2020 (vedi *infra*) , ma riguarda le altre tipologie di concessioni demaniali marittime.

Si ricorda che nel medesimo comma tale proroga è disposta sino alla definizione del **procedimento regionale di ricognizione delle fasce costiere**, di cui al comma 9-*septiesdecies* e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (termine ora prorogato di un anno).

Il richiamato procedimento di cui al comma 9-*septiesdecies*, **demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata** anche alla proposta di **revisione organica delle zone di demanio marittimo** ricadenti nei propri territori. Si prevede altresì che tale proposta sia trasmessa, a cura delle medesime regioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che, nei 120 successivi giorni dal ricevimento della stessa, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

La ricognizione delle fasce costiere è propedeutica all'adozione della disciplina relativa alle **concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**,

che sono state **prorogate fino al 31 dicembre 2020**, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009, novellato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179/2012. Si tratta delle concessioni insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con **finalità turistico-ricreative**, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge 194/2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.

La **Corte di Giustizia dell'Unione europea** si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla questione della **proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali**, stabilendo che **il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico** in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, anche se gli **Stati membri possono tenere conto di motivi imperativi di interesse generale** quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni, al fine di permettere loro di poter ammortizzare gli investimenti effettuati. A seguito della Sentenza, con il **decreto-legge n. 113 del 2016** il termine che era fissato al 30 settembre 2016 per il riordino complessivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi è stato abrogato e per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare **l'interesse pubblico** all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità è stata **riconosciuta la validità ex lege dei rapporti concessori già instaurati** e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009.

Si ricorda anche che la legge di Stabilità 2016 (comma 484 della legge n. 208 del 2015) aveva sospeso fino al 30 settembre 2016 i **procedimenti pendenti**, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle **concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative** esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.

Articolo 12, comma 2-ter
(Proroga termini per adeguamento degli statuti dei consorzi al principio dell'equilibrio di genere)

L'**articolo 12, comma 2-ter**, aggiunto durante l'esame presso il Senato, dispone la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l'equilibrio di genere.

Il **comma 2-ter** modifica il comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n.154 (c.d. collegato agricolo), nella parte in cui dispone che i consorzi di tutela devono adeguare i propri statuti ai principi della parità di genere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016). L'emendamento **sposta di sei mesi la scadenza** prevedendo come **termine un anno**.

I commi precedenti, rispettivamente commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n.154, hanno, infatti, introdotto l'obbligo di prevedere il principio **dell'equilibrio di genere** negli statuti dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità (Dop, Igp e Igt) e dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini.

Si fa presente, al riguardo, che tale obbligo risulta ancora vigente solo per gli statuti dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità (Dop, Igp e Igt), in quanto risulta abrogato dal testo unico sul vino (art. 91 della legge n. 238 del 2016) di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, all'interno del quale era contenuto l'articolo 17, modificato dal collegato agricolo, che prevedeva tale obbligo per i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini.

Sempre il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 154 del 2016, sul quale interviene la modifica in commento, prevede che i consorzi di tutela assicurino il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione del principio di parità di genere, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. La predetta disposizione prosegue rilevando che per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Articolo 12, comma 2-quater
(Contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti - CONOE)

Il **comma 2-quater dell'articolo 12**, introdotto durante l'esame al Senato, **differisce al secondo semestre 2017** l'inizio dell'**operatività** della nuova disciplina del "contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare" dovuto al CONOE (d'ora in poi indicato come "**contributo CONOE**"), introdotta dall'art. 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo).

Il comma 1 dell'art. 10 della L. 154/2016 - considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del CONOE e di consentire lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti¹¹³ - ha dettato una disposizione che, a decorrere dall'anno 2017, disciplina l'importo del "contributo CONOE" in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. La norma prevede quindi che il contributo sia determinato nelle seguenti misure:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
- b) oli vegetali diversi dai precedenti, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg¹¹⁴.

¹¹³ Il CONOE è stato istituito dall'art. 47 del D.Lgs. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi). In attuazione di tale disposizione, con il D.M. ambiente 27 novembre 2003 è stata emanata la disciplina del contributo CONOE, che tuttavia non è mai stata applicata in virtù del contenzioso instauratosi in sede amministrativa ([ordinanza del TAR Lazio n. 2548/2004](#), confermata dal Consiglio di Stato). La disciplina dettata dal c.d. decreto Ronchi è stata poi sostituita dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) e si trova oggi contenuta nell'art. 233 di tale decreto. Il comma 2 di tale articolo 233 dispone, in particolare, che il CONOE "già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale". Lo statuto-tipo è stato emanato con il [D.M. 22 giugno 2016](#).

¹¹⁴ I casi a cui fa riferimento la norma sono quelli indicati dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 233, in base alla quale il sistema consortile assicura "lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione". Si tratta di una disposizione in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel [parere n. 2117 del 2008](#), in cui vengono, tra l'altro, censurate le disposizioni del D.M. 27 novembre 2003 che fissano un contributo di misura eguale per tutti gli olii "nonostante la diversa natura dell'olio

Il comma 2 del medesimo articolo 10 prevede, tra l'altro, che il contributo CONOE è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato "con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

La **lettera a)** del comma in esame interviene sul comma 1 dell'art. 10 della L. 154/2016, modificando il termine iniziale di operatività della nuova disciplina del contributo CONOE, che il testo vigente stabilisce che decorra dal 2017, prevedendone il **differimento al 1° luglio 2017**.

La successiva **lettera b) sopprime** conseguentemente la parte del comma 2, che **disciplina il primo versamento del contributo CONOE**.

Secondo la norma vigente, infatti, il primo versamento dovrebbe essere effettuato alla fine del primo trimestre successivo all'entrata in vigore della legge n. 154/2016, cioè successivo al 25 agosto 2016, quindi in una data anteriore al nuovo termine di decorrenza del 1° luglio 2017 previsto dalla lettera a). Ciò giustifica quindi la soppressione contemplata dalla lettera b).

Il nuovo testo del comma 2 risultante dalla novella in esame si limita quindi a disporre che il versamento del contributo CONOE avvenga con cadenza trimestrale.

extravergine di oliva" che notoriamente "per le sue forme di utilizzazione, è suscettibile di divenire esausto in misura largamente inferiore rispetto a quanto accade per gli altri olii. Questa peculiarità non poteva essere trascurata poiché il contributo, in considerazione della sua specifica finalità, va ragionevolmente commisurato alla attitudine del prodotto a produrre rifiuti".

Articolo 13, comma 1
***(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni
per organi collegiali e incarichi)***

L'**articolo 13, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il **limite massimo** – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, **compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità**, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹¹⁵, incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

- componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
 - titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
- siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2017, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Il termine in questione è stato prorogato più volte: dal 31 dicembre 2013 (termine fissato dalla norma originaria) al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma

¹¹⁵ In base all'art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate da ultimo nell'elenco di cui al Comunicato 30 settembre 2016.

10, del decreto-legge 150/2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014, al 31 dicembre 2015 dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 192/2014 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2015 e, infine, al 31 dicembre 2016 dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 210/2015 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 21/2016.

Le previsioni in questione trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto in precedenza una analoga riduzione. È altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Articolo 13, comma 2***(Accise sui combustibili degli impianti di produzione combinata)***

Il **comma 2 dell'articolo 13** proroga al **31 dicembre 2017** il **termine** entro il quale continuano ad applicarsi **alla produzione combinata di energia elettrica e calore** **gli specifici coefficienti** - indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - **necessari a individuare i quantitativi di combustibile** che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi **utilizzati per la produzione di energia elettrica** e che sono **dunque soggetti ad accisa agevolata**.

Più in dettaglio le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017** il **termine** (di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi **alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti** (indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) **necessari a individuare i quantitativi di combustibile** i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque **soggetti** alla relativa **accisa** (in misura, dunque, **agevolata**).

Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del **decreto** del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - che consente la **determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi** (produzione combinata di energia elettrica e calore). Si rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, **si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria**.

Si rammenta che il richiamato articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012 al comma 1 ha novellato il Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), indicando una **misura agevolata di accisa** applicabile ai **combustibili** impiegati in impianti di **produzione combinata di energia e calore**; si tratta in particolare delle aliquote di accisa previste per **l'energia elettrica** dal punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico Accise, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rideterminazione dovrebbe

avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-*bis*, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa, di cui al punto 11 della tabella A.

In attesa del predetto decreto, come già visto in precedenza, il comma 2 del citato articolo 3-*bis* lascia ferma l'applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Tale termine è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2016 dall'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 210 del 2015.

La misura in esame, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013, sino al 30 giugno 2014 dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 150 del 2013, sino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 91 del 2014, sino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 192 del 2014.

Articolo 13, comma 3
***(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili
delle pubbliche amministrazioni)***

L'**articolo 13, comma 3**, estende all'anno **2017** il **blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva** per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*); esso è stato poi esteso all'anno 2015 dall'articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014 e al 2016 dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016.

In particolare, con il comma in esame si estende al 2017 quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del **D.L. n. 95 del 2012**, il quale - nell'ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il '**blocco**' per il **triennio 2012-2014** - blocco poi esteso, come detto, al 2015 e al 2016 dai decreti-legge n. 192/2014 e 210/2015 (proroga termini) - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle **Amministrazioni Pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle **autorità indipendenti** inclusa la **Consob**, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-*bis* dell'articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all'ordinamento della Banca d'Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell'articolo 3.

La relazione tecnica, nell'affermare che l'intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, precisa altresì che alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire

un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Per completezza espositiva si ritiene utile rammentare che l'articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche; in particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall'Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.

Si rammenta infine che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

Articolo 13, comma 4
(Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

Il **comma 4 dell'articolo 13, modificato al Senato**, apporta alcune novelle all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, per effetto delle **norme introdotte al Senato** si posticipa dal 3 dicembre 2016 **al 1° ottobre 2017** (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l'applicazione delle norme che:

- dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;
- prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

Sempre per effetto delle norme **introdotte al Senato**, si dispone che dal 1° ottobre 2017 il **versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio** consenta l'acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

Si precisa inoltre - con le **modifiche** apportate in **sede parlamentare** - che le norme in commento non si applicano ai **versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale**, ovvero l'Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Più in dettaglio, le disposizioni in esame, come **modificate al Senato**, **posticipano al 1° ottobre 2017** il nuovo termine per l'applicazione dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 2-*bis* è stato introdotto durante l'esame parlamentare del decreto-legge n. 193/2016 e, dunque, era originariamente applicabile a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, legge 1° dicembre 2016, n. 225, ovvero dal 3 dicembre 2016 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale).

Nel testo originario del comma 4 in commento il termine per l'applicazione delle nuove norme era fissato al 1° luglio 2017.

Si rammenta che il **comma 1, primo periodo, dell'articolo 2-*bis*** dispone – in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di

potestà regolamentare generale delle province e dei comuni – che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali sia effettuato:

- mediante il versamento diretto sul conto corrente della tesoreria comunale degli importi riscossi;
- mediante il **sistema dei versamenti unitari** di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (F24);
- ovvero attraverso gli **strumenti di pagamento elettronici** resi disponibili dagli enti impositori.

Il **comma 1, secondo periodo**, dell'articolo aggiuntivo **fa salve** le disposizioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), di cui al comma 12 dell'[articolo 13 del decreto-legge n.201/2011](#), e quelle relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 688 dell'[articolo 1 della legge n.147/2013](#). In entrambi i casi si prevede che il versamento debba essere effettuato mediante il **modello F24** ovvero tramite apposito **bollettino** di conto corrente postale.

Il **comma 1, terzo periodo**, dispone che per le entrate **non tributarie**, il versamento spontaneo debba essere effettuato **esclusivamente sul conto corrente di tesoreria** dell'ente impositore o attraverso gli **strumenti di pagamento elettronici** resi disponibili dagli enti impositori. Per tali tipologie di entrate non è dunque richiamata la possibilità di ricorrere al modello F24.

Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa, ricorda che in ordine all'applicazione della nuova modalità di riscossione entrata in vigore il 3 dicembre 2016 sono state manifestate diverse difficoltà da parte dei soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti gli obbligati, i quali devono essere adeguatamente informati dagli enti locali e dai concessionari a cui è affidato il servizio di riscossione delle entrate di detti enti. Pertanto lo slittamento intende consentire tale informazione ai soggetti tenuti al versamento, nonché l'efficace adeguamento al sistema di pagamento previsto dall'articolo 2-*bis*. Il termine, riferisce il Governo, si pone in linea con quello previsto per l'operatività del nuovo soggetto, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", che, proprio a partire dal 1° luglio 2017, potrà occuparsi anche della riscossione degli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016.

Con una prima modifica **introdotta al Senato**, si prevede che per tutte le **entrate riscosse dal 1° ottobre 2017 i versamenti siano effettuati dal gestore del relativo servizio** - ove risulti comunque iscritto nell'albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) - avvalendosi di **reti di acquisizione del gettito** che fanno ricorso a **forme di cauzione collettiva e solidale**, già riconosciuta

dall'amministrazione finanziaria, e che siano tali da consentire, in presenza della citata cauzione, **l'acquisizione diretta** da parte degli **enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento**, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.

Si dispone inoltre – per effetto delle modifiche apportate al Senato - che le suddette disposizioni non si applicano ai **versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione**, il nuovo ente incaricato della riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 193/2016.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 193 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

Articolo 13, comma 4-bis **(Contributo di sbarco)**

Il **comma 4-bis dell'articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **consente** agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al **contributo di sbarco a decorrere dal 2017**.

Si ricorda che il **comma 3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011** (inserito dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) ha consentito ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'**imposta di sbarco**, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il **contributo di sbarco**. La norma consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, ferma restando **l'alternatività all'imposta di soggiorno**. L'istituzione di tale contributo avviene con regolamento (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La misura del contributo prevista è al **massimo di 2,50 euro** (dunque 1 euro in più rispetto all'imposta di sbarco) e **può essere elevata a 5 euro** dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il contributo si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme previgenti; rispetto all'assetto precedente, può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avveniva per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni precedenti, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Rispetto alla previgente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi

di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Sono riprodotte le disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.

Sul punto si segnala che la [risoluzione 2/DF](#) del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da “imposta di sbarco” a “contributo di sbarco” per effetto dell'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nella risoluzione si prevede che per l'anno 2016 gli stessi, quandanche istituiti, debbano considerarsi sospesi per la parte determinante un aumento della pressione fiscale rispetto al 2015.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 42, lett. *a*), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l'anno 2017.

Articolo 13, commi 4-ter-4-octies
(Semplificazione adempimenti per i contribuenti)

I **commi da 4-ter a 4-octies** dell'**articolo 13** recano alcune misure di semplificazione in favore dei contribuenti.

In primo luogo (**comma 4-ter**) si ripristina fino al **31 dicembre 2017** la vigenza degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli **acquisti intracomunitari di beni** ed alle **prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea**. Viene poi sostituita (**comma 4-quater**) la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi ad operazioni intracomunitarie, nel senso di **snellire gli adempimenti** e **limitare** detti **obblighi agli acquisti intracomunitari** e se ne regola l'applicazione nel tempo (**comma 4-quinquies**); viene abrogata (**comma 4-sexies**) la disciplina delle comunicazioni al fisco e degli specifici controlli dell'Agenzia delle entrate in relazione alla **concessione di beni d'impresa in godimento ai soci**.

Il **comma 4-septies** abroga la disposizione che demandava ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle **informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato**, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.

Il **comma 4-octies** abroga la norma che subordina l'abbattimento al 30% dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Il **comma 4-ter** ripristina fino al **31 dicembre 2017** gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli **acquisti intracomunitari di beni** ed alle **prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea**, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel **testo vigente alla data del 24 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, si rammenta che l'articolo 50, comma 6 obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al

secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Sul comma 6 è intervenuto **l'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016** che ha disposto l'abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi **agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Di conseguenza, le norme in esame sostanzialmente fanno rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-quater sostituisce il **comma 6 dell'articolo 50** del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa vigente nei seguenti termini:

- 1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per **finalità statistiche**;
- 2) gli obblighi di presentazione **non riguardano più** anche gli elenchi riepilogativi delle **prestazioni di servizi**;
- 3) i soggetti identificati ai fini dell'applicazione della disciplina sulla territorialità dell'IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo **l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari** (e quindi non più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);
- 4) si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica la definizione di **significative misure di semplificazione** degli **obblighi comunicativi dei contribuenti**. Esse sono volte a garantire anche la **qualità e completezza delle informazioni statistiche** richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.
- 5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il **comma 4-quinquies** stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni di cui al comma 4-*quater* è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e produce **effetti** a decorrere **dal 1° gennaio 2018**.

Il **comma 4-sexies** abroga la **disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell'Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci**, previste ai commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 36-*sexiesdecies*, al fine di garantire l'attività di controllo, dispone che l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunichino all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci. Sono previste specifiche sanzioni per l'omissione della comunicazione ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri. Il comma 36-*septiesdecies* demanda all'Agenzia delle entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Il **comma 4-septies** sopprime l'articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle **informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato**, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Il **comma 4-octies** abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, **l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998**.

Detta norma subordina la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30% dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Articolo 13, comma 5
(Albo dei consulenti finanziari)

Il **comma 5 dell'articolo 13**, modificato nel corso dell'esame parlamentare, **proroga** dal 31 dicembre 2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, **il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari)**, da parte dei **soggetti** che al 31 dicembre 2007 **prestavano già tale attività**, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

A tal fine è prorogato il termine previsto dall'**articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164** (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire **la prosecuzione l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti** (consulenti finanziari) da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.

Si evidenzia che il testo originario dell'articolo 13, comma 5 (prima della modifica apportata in sede referente) prevedeva la proroga del termine fino **all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID II.

Per effetto della norme in esame, dunque, nonostante **l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato** dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento (salva l'attività dei consulenti finanziari autonomi ai sensi dell'art. 18-*bis* del TUF), **i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza** in materia di investimenti possono **continuare a svolgere tale servizio**, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Si rammenta che il D.Lgs. 164 del 2007 aveva previsto l'istituzione dell'**Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria** (articolo 18-*bis*) , alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un

organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. Con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, il comma 14-*bis* dell'articolo 19 dispone, come disciplina transitoria (mai attuata), che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto - sentite la Banca d'Italia e la Consob - si sarebbe provveduto alla nomina, in sede di prima applicazione, dei membri dell'organismo predetto, fissandone inoltre la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.

In attesa dell'istituzione di tale organismo, cui era subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato dall'articolo 4-*bis*, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dall'articolo 41, comma 16-*bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 23, comma 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, il termine è stato prorogato dal 2010 al 2014 dall'articolo 9, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 21-*bis*, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e al 31 dicembre 2016 dall'articolo 10, comma 4 del D.L. n. 210 del 2015.

Nelle more dell'istituzione dell'organismo sono intervenuti i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, tra cui il **regolamento** di disciplina dei **requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria**, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli **esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria** (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).

La **legge di stabilità 2016** (n. 208 del 2015, articolo 1, **commi da 36 a 48**) ha riformato il **sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari**, disponendo la trasformazione dell'organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico dei consulenti finanziari.

In particolare si prevede **l'istituzione di un albo unico** gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: il previgente Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) è quindi trasformato nel nuovo **Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)**. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del TUF);
- persone fisiche **consulenti finanziari autonomi** (ex consulenti finanziari: articolo 18-*bis* TUF);

- **società di consulenza finanziaria** (ex società di consulenza finanziaria: articolo 18-ter del TUF).

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della **Consob**, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la **data di avvio** sia dell'albo che **della vigilanza** da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. Fino alle previste delibere di operatività della Consob, l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 2 del TUF.

Con [delibera](#) n. 19548 del 17 marzo 2016, Consob ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, **le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** (in sostituzione di promotore finanziario), **consulente finanziario autonomo** (in sostituzione di consulente finanziario) e **albo unico dei consulenti finanziari** (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cd. legge di stabilità per il 2016) in vigore dal 1° gennaio 2016.

La legge di stabilità 2016 ha disposto, inoltre, la revisione del **sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela. Alla Consob è stato attribuito il compito di definire la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un **apposito organo** i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una **tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

La **normativa disposta dalla legge di stabilità 2016** ha anticipato il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 9, comma 1, lettere o) e u)), la quale, **in attuazione della Direttiva MiFID II, 2014/65/UE**, contiene una delega volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della Consob, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di

attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

La Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento 600/2014

La [Direttiva 2004/39/CE](#), in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo **MiFID** (Market in Financial Instruments Directive), è ora in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal [Regolamento \(UE\) n. 600/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. La [Direttiva 2014/65/UE](#), denominata **MiFID II**, ed il Regolamento n. **600/2014, noto come MiFIR**, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

Si intende **aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori**, attraverso una **maggiore responsabilizzazione degli intermediari**, una **più approfondita consapevolezza degli investitori** (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un **rafforzamento dei poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di vigilanza**.

In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i **prodotti finanziari** emessi e/o collocati non siano **adeguati al cliente finale**. Si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l'ESMA e l'EBA (per i depositi strutturati) possono **proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati** e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati.

Già in base alle disposizioni della **MiFID**, **l'impresa di investimento** erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è **tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento**. Con la **MiFID II** tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla **necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio**, sia in quanto, nel caso in cui l'impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, **la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all'intero pacchetto**. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli **obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori** che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il

cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

L'articolo 93, paragrafo 1 della [Direttiva \(UE\) 2016/1034](#) ha **posticipato** la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) al **3 gennaio 2018**. Ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al **3 luglio 2017** il termine entro cui gli **Stati** membri adottano e pubblicano le **disposizioni** legislative, regolamentari e amministrative **necessarie per conformarsi alla direttiva**.

Articolo 13, comma 5-bis
(CONSOB - misure di contenimento della spesa)

Il **comma 5-bis**, dell'**articolo 13** introdotto al Senato, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di razionalizzazione delle proprie strutture, di adottare misure di **contenimento della spesa** ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, fino al **31 marzo 2020**, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Più in dettaglio, viene prorogata al 31 marzo 2020 la facoltà della CONSOB prevista all'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012: si tratta della possibilità, nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento CONSOB ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, di **provvedere alle occorrenti iniziative attuative**, anche adottando **misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica**.

Tale facoltà è consentita a condizione che sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Da tale facoltà viene **esclusa l'autorizzazione all'assunzione di personale**, prevista all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 35 del 2005 e richiamata dall'articolo 34, comma 57 sopra citato.

Articolo 13, comma 6

(Assunzione di impegni oltre la chiusura dell'esercizio finanziario)

Il **comma 6 dell'articolo 13 anticipa** all'esercizio finanziario **2016 l'applicabilità** di alcune **disposizioni contabili** che consentono l'assunzione di **impegni oltre** la data di **chiusura dell'esercizio finanziario**, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La norma si riferisce, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge n. 196/2009 - introdotte di recente dal D.Lgs. n. 93/2016¹¹⁶, a seguito del profondo processo di riforma della legge di contabilità operata con vari provvedimenti - le quali consentono la possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture in relazione alle **variazioni di bilancio adottate nell'ultimo mese dell'anno**, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché all'attribuzione delle risorse di fondi da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In base alla normativa vigente (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 93/2016), tali disposizioni assumono efficacia a partire dal 1° gennaio 2018.

Il comma 6 in esame ne anticipa l'applicazione alle variazioni di bilancio adottate **a partire dal 1° dicembre 2016**.

Si ricorda che la possibilità di impegno oltre la data di chiusura delle scritture contabili rappresenta una **deroga** alla regola generale per cui, alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto (**articolo 34, comma 6**, legge n. 196/2009).

Gli uffici centrali del bilancio (e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate) non possono pertanto dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

- a) **variazioni** di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati **nell'ultimo quadrimestre dell'anno**;
- b) **variazioni** di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **adottate nell'ultimo mese dell'anno**, relative a **riassegnazioni di entrate di scopo** nonché alla attribuzione delle **risorse di fondi** la cui **ripartizione**, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

¹¹⁶ D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo [42, comma 1](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)".

La deroga individuata dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 34 , che qui interessa, è **stata introdotta** nell'ordinamento contabile **dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 93/2016**, che ha ridefinito la disciplina degli impegni e dei pagamenti degli stanziamenti di bilancio recata dall'articolo 34 della legge di contabilità.

La possibilità di impegno oltre la data di chiusura delle scritture contabili delle variazioni di bilancio **adottate nell'ultimo mese dell'anno**, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione di risorse derivanti da ripartizione di fondi è stata introdotta – ricorda la relazione illustrativa del provvedimento in esame - al fine di evitare che le relative risorse vadano in economia alla fine dell'esercizio, a causa dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e il perfezionamento dei decreti di variazioni di bilancio di fine d'anno.

Ai fini dell'entrata in vigore di tali nuove disposizioni sugli impegni di spesa, l'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 93 ne stabilisce l'**efficacia dal 1° gennaio 2018** (salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Pertanto, fino all'esercizio finanziario 2018, restano valide le disposizioni del previgente testo dell'articolo 34 della legge n. 196/2009, che consente l'assunzione di impegni oltre il 31 dicembre di ciascun anno soltanto in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno stesso.

La norma introdotta dal comma 6 in esame consentirebbe, pertanto, - si sottolinea nella relazione illustrativa - di correggere il vuoto normativo che si verrebbe a creare per il 2016 e il 2017 laddove il nuovo articolo 34 comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla riforma, entrasse in vigore dal 2018, come attualmente previsto.

Per completezza, la relazione ribadisce che la norma in esame, invece, nulla verrebbe a determinare rispetto all'applicabilità della lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 34, che consente l'assunzione di impegni oltre il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno stesso. Ciò in quanto tale disposizione è meramente confermativa della norma del tutta analoga già contenuta nell'ordinamento previgente (l'originario articolo 34, comma 7), che verrebbe pertanto applicata per il 2016 e il 2017, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo articolo 34, comma 6.

Articolo 13, commi 6-bis-6-quinquies
(Accordo internazionale di prestito
New Arrangements to Borrow - NAB)

Il **comma 6-bis**, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento d'iniziativa governativa, autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al **16 novembre 2022** la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), per un importo massimo pari a **6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (DPS)**.

Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. E' inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

È altresì prevista la conferma della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190 concernenti la concessione **da parte del Ministro dell'economia e delle finanze alla Banca d'Italia** delle garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da tale istituto effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato. Conseguentemente:

- a) la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro;
- b) la Banca d'Italia è stata altresì autorizzata, in caso di richiesta di risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
- c) con il completamento della riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è stata autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP).

Si ricorda che i **New Arrangements to Borrow** (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano numerosi paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontano a 34 miliardi di DSP.

I **Diritti Speciali di Prelievo** (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

La durata dell'accordo di prestito ora richiamato è stata già prorogata dall'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225¹¹⁷: tale differimento è stato disposto al fine di contrastare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

In particolare, la lettera *c*) del menzionato comma 13 ha autorizzato la confluenza dei prestiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) - una volta completata la riforma dei *New Arrangements to Borrow* (NAB) - nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) – equivalenti a circa 1,864 miliardi di euro.

Si ricorda altresì che l'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7 del 1999¹¹⁸ ha previsto che il Ministero dell'economia possa concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del medesimo articolo 1.

Si segnala infine che il richiamato art. 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190 – recante modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 - ha previsto che, per i versamenti relativi all'aumento della quota italiana nel FMI di cui al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze conceda alla Banca d'Italia le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Il comma 6-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2017-2022.

La copertura si rinviene – derogando all'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190 - per l'anno 2017 con ricorso al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per quanto invece concerne le annualità 2018-2022, mediante parziale utilizzazione del fondo speciale di conto capitale iscritto,

¹¹⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

¹¹⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, recante Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti

ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 6 della già richiamata legge n. 190 del 2011 ha previsto che agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui al precedente e anch'esso già richiamato articolo 4, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") - l'art. 31 in questione prevede che in "*allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti*".

Si segnala inoltre che l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66¹¹⁹ - ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale fondo integra le risorse destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 878 ha disposto il rifinanziamento del fondo per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.

Il **comma 6-quater** stabilisce che i rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante **convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia**.

Il **comma 6-quinques**, infine, prevede che le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate **spese obbligatorie** agli effetti di cui all'articolo 26 della già richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'art. 26 in questione riguarda il fondo di riserva di parte corrente per le spese obbligatorie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa delle competenti unità elementari di bilancio: tale trasferimento avviene mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti.

Sul punto nella relazione tecnica si precisa che, stante il rischio d'insolvibilità pressoché nullo da parte del FMI le previsioni in commento non sono suscettibili di produrre effetti negativi in termini di finanza pubblica. Gli unici esborsi sono invece imputabili al versamento delle differenze di cambio, derivante dal fatto che mentre il credito è denominato in DPS, le erogazioni dei fondi e dei relativi rimborsi è effettuato in euro.

¹¹⁹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Articolo 13, commi 6-sexies- 6-octies
(Poverty Reduction and Growth Trust)

Il **comma 6-sexies** dell'articolo 13 proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui all'articolo 2, comma 14, secondo periodo del già citato decreto-legge n. 225 del 2010.

La Banca d'Italia è conseguentemente autorizzata a **concedere un prestito** - nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) - da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il comma 14 del decreto-legge n. 225/2010 ha prorogato l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003, recante concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale.

In particolare, il secondo periodo del comma 14 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ha autorizzato la Banca d'Italia a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust. Per la definizione delle modalità di concessione del prestito si rimanda ad apposita intesa tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Si ricorda che l'*Extended Credit Facility* (ECF) è lo strumento del Fondo monetario internazionale che ha sostituito, dal gennaio 2010, la *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) per garantire supporto finanziario ai Paesi a basso reddito. Le caratteristiche dell'ECF sono: tassi di interesse pari a zero, periodo di grazia di 5,5 anni, termine massimo di ripagamento di 10 anni.

Il **comma 6-septies** prevede che sul prestito di cui al comma 6-sexies è accordata **la garanzia dello Stato** per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

In base al **comma 6-octies**, la garanzia dello Stato di cui al comma precedente sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al già ricordato articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Come specificato dalla relazione tecnica, per tali finalità non è necessario un incremento delle risorse appostate in bilancio, in quanto il rischio di escussione della garanzia è di fatto inesistente e mai verificatosi dato che si tratta del FMI che beneficia dello status di creditore privilegiato e che il PRGT dispone di riserve per una quota elevata del prestito pari a circa il 40%.

Articolo 13, commi 6-novies e 6-decies
(Partecipazione dell'Italia agli interventi del FMI per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo)

Le misure introdotte dai **commi 6-novies e 6-decies** dell'**articolo 13** s'inseriscono nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice G20 di Hangzhou (Cina) del settembre 2016.

Al Vertice, dedicato al tema "*Verso un'economia mondiale innovativa, rinvigorita, interconnessa e inclusiva*", i leader dei paesi industriali più avanzati hanno espresso la loro determinazione ad avvalersi di tutti gli strumenti politici, monetari, di bilancio e strutturali, per conseguire una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, lanciando, a tal fine, il piano d'azione di Hangzhou.

In particolare il **comma 6-novies** autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo Monetario Internazionale **un accordo di prestito bilaterale**, per un ammontare pari a **23 miliardi e 480 milioni di euro**, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al **31 dicembre 2020**.

Il medesimo comma prevede **l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale**, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia.

La stipula dell'accordo diverrà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale - come precisato dalla relazione tecnica.

Il successivo **comma 6-decies** prevede che **agli eventuali oneri** derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonchè al tasso di cambio, si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216¹²⁰, pari a 100 milioni di euro già identificate per il prestito bilaterale del 2012 e mai utilizzate e pertanto disponibili a seguito della scadenza del richiamato accordo.

¹²⁰ Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tali risorse sono disponibili sull'apposita contabilità speciale per la copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie, di cui all'articolo 8, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 201/2011.

La **relazione tecnica** precisa che il prestito bilaterale è a carico della Banca d'Italia a valere su proprie risorse e non graverà sul bilancio dello Stato. Gli unici eventuali esborsi che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato potrebbero essere legati al versamento delle differenze di cambio.

Il documento precisa altresì che questi prestiti rappresentano una "*terza linea di difesa*" rispetto alle quote e ai *New Arrangements to Borrow* NAB (su cui v. *supra*). Affinché vengano attivati è necessario che la capacità di prestito del FMI scenda al di sotto dei 100 miliardi di DSP e che l'accordo NAB sia attivo o senza risorse.

È opportuno ricordare che l'articolo 25 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha prorogato la partecipazione dell'Italia ai programmi del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.

Più in dettaglio, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre 2011, l'art. 25 ha prorogato le disposizioni urgenti di cui al più volte citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, provvedendo all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente, la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, esecutivo dalla data di entrata in vigore del D.L. 216/2011. Su tale prestito è stata prevista la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio, ed è stato altresì stabilito che i rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. È stata altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nel già ricordato accordo di prestito NAB, in aggiunta alla linea di credito già esistente.

Come già accennato, infine, il comma 6 dell'articolo 25 del menzionato decreto-legge n. 216 del 2011 concerne la concessione della garanzia dello Stato, e a tale scopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201¹²¹. Detto comma 4 prevede che la garanzia dello Stato di cui al comma 1 – concernente le passività delle banche italiane – sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al più volte richiamato articolo 31 della legge n. 196 del 2009. Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, e i predetti importi sono annualmente versati su apposita

¹²¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi del già illustrato articolo 26, comma 2, della legge n. 196.

Articolo 13, comma 6-undecies
(Cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca)

Il **comma aggiuntivo 6-undecies dell'articolo 13** prevede che, al fine di **prorogare anche per il 2017** il finanziamento necessario alla copertura integrale della **cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca** relativa **all'anno 2016**, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 \(n. 1600069\)](#), emanato sulla base dell'art. 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) **fino a 17 milioni di euro**. Alla copertura del predetto onere per il 2017 si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009).

Il citato **art. 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015** (legge di stabilità 2016), **per l'anno 2016**, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha già destinato **fino a 18 milioni di euro** per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per **il settore della pesca**. I limiti e le modalità applicative di questa misura sono state disposte per mezzo del suindicato decreto interministeriale [n. 1600069 del 5 agosto 2016, che viene richiamato con riferimento alla disposizione in commento](#). In precedenza, altre misure analoghe sono state approvate dal Parlamento: si vedano, in particolare, l'art. 1, comma 229 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); l'art. 1, comma 184 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); l'art. 1, comma 109 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e l'art. 3 del decreto-legge n. 65 del 2015 (legge n. 109 del 2015).

Articolo 13, commi 6 duodecies e 6-terdecies
(Controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a
denominazione protetta)

I **commi aggiuntivi 6-duodecies e 6-terdecies** dell'**articolo 13** modificano due disposizioni della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino) e integrano il decreto legislativo n. 297 del 2004 in materia di sanzioni a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il primo comma aggiuntivo: proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sei mesi disposto dal testo unico sul vino per l'adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per l'esercizio delle attività di controllo; prevede inoltre che siano riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) anche i proventi di una determinata categoria di sanzioni amministrative pecuniarie precedentemente esclusi in quanto confluenti nella contabilità generale dello Stato. Il secondo comma aggiuntivo dispone, in via generale, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo n. 297 del 2004, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano versati in un determinato capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del suddetto ICQRF.

Il **comma 6-duodecies** introduce due modifiche.

La prima modifica **proroga al 31 dicembre 2017** il termine, attualmente stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge, (avvenuta il 12 gennaio 2017), previsto all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetto testo unico sul vino) riferito all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per poter continuare a svolgere le attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG.

In particolare, il medesimo art. 64, comma 2, secondo periodo, prevede che le "autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica".

La seconda modifica dispone che anche **i proventi** del pagamento delle **sanzioni amministrative pecuniarie** previste al comma 2 dell'art. 78 della medesima legge n. 238 del 2016 siano riassegnati ad apposito capitolo di

spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

La norma sanzionatoria che viene sopra richiamata (comma 2 dell'art. 78 del testo unico sul vino) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro**. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

Il **comma 6-terdecies** introduce l'**articolo 11-bis** al decreto legislativo n. 297 del 2004 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale articolo aggiuntivo – rubricato “*Disposizioni finanziarie*” – prevede che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di **vigilanza e di controllo** sui prodotti a denominazione protetta, **i proventi** del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto n. 297 del 2004, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano versati sul capo 17, **capitolo 3373**, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. Si prevede, infine, la usuale autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel predetto capitolo di entrata **3373** – attualmente denominato “*sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*” - sono iscritte risorse, nella legge di bilancio per il 2017, per 1,2 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.

Articolo 13, comma 6-quaterdecies
(Ulteriori impegni che non rilevano ai fini del pareggio di bilancio delle regioni effettuati per anticipazioni di liquidità dello Stato destinata al pagamento dei debiti degli enti del SSN)

Il **comma 6-quaterdecies** dell'**articolo 13**, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che **non rilevano, ai fini del saldo di pareggio di bilancio delle regioni**, per l'anno **2016**, anche gli **impegni** effettuati dalle stesse in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno delle **anticipazioni di liquidità da parte dello Stato** finalizzate ad accelerare i pagamenti dei debiti degli enti del SSN, con particolare riferimento a determinate tipologie di **ammortamenti**.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), all'art. 1, comma 710, ha previsto che, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e gli enti locali devono conseguire un **saldo di bilancio non negativo** (pareggio), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Successivamente, l'art. 9, co. 1 del DL. 113/2016 (L. 160/2016), inserendo nella predetta legge di stabilità il comma 712-ter, è intervenuto sulle norme relative, in particolare, al pareggio di bilancio degli **enti territoriali**, disponendo che **nel saldo** previsto dal predetto comma 710 **non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio**, qualora gli stessi siano finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

La nozione del perimetro sanitario di bilancio¹²² attiene al bilancio delle regioni, secondo quanto dispone l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011¹²³ in materia di armonizzazione contabile.

La norma in commento aggiunge a tale eccezione, anche gli **impegni effettuati** dalle stesse regioni in funzione dell'acquisizione, nel medesimo

¹²² Tale norma prevede che nell'ambito del proprio bilancio le regioni garantiscano un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle grandezze di entrata e di spesa.

¹²³ Recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

anno 2016, delle **anticipazioni di liquidità da parte dello Stato**¹²⁴ finalizzate ad accelerare i pagamenti dei debiti degli enti del SSN, in particolare per le voci di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del DL. 35/2013¹²⁵ riguardanti gli **ammortamenti non sterilizzati** antecedenti l'applicazione della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011¹²⁶.

Con riferimento alla disciplina delle anticipazioni di liquidità, si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del citato D.L. n. 35/2013, prevede che lo Stato possa concedere anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto sull'armonizzazione contabile; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari.

Riguardo alla fattispecie degli **"ammortamenti non sterilizzati"** antecedenti all'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, la Corte dei Conti¹²⁷ precisa che la "sterilizzazione" è il procedimento contabile mediante il quale viene annullato, per l'appunto "sterilizzato", l'effetto sul conto economico dell'ammortamento dei cespiti finanziati da contributi in conto capitale.

Fino all'esercizio 2011, i Tavoli tecnici per il monitoraggio della spesa degli enti del Servizio Sanitario non hanno preso in considerazione alcune componenti non monetarie del bilancio, come gli ammortamenti, che avrebbero comportato un peggioramento dei risultati. A regime è, invece, necessario coprire interamente le eventuali perdite, compresa la quota derivante da ammortamenti non sterilizzati.

Inoltre il d.lgs. n. 118/2011 ha imposto (articolo 29) di ammortizzare integralmente nel primo anno i beni acquistati con contributi in conto esercizio. In questo modo si dovrebbe garantire che per il futuro non si ripeta il problema descritto. Con lo strumento delle anticipazioni di liquidità si è cercato di risolvere il nodo delle perdite accumulate fino al 2011 e mai coperte, che si riflettevano nell'accumulo di debiti e negli elevati tempi di pagamento.

¹²⁴ Si tratta di anticipazioni di liquidità destinate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

¹²⁵ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

¹²⁶ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

¹²⁷ Per approfondimenti si veda l'audizione "[L'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali](#)" della Corte presso Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale.

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies
(Bilanci degli intermediari finanziari e dei Confidi)

Il **comma 6-quinquiesdecies** dell'**articolo 13**, introdotto al Senato, consente agli **intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo e ai confidi** che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l'entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al D.Lgs. n. 141 del 2010, di continuare **redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS"**, ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli **esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017**.

In particolare le norme in esame aggiungono il **comma 2-bis all'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136** (provvedimento che ha recepito le disposizioni europee in tema di applicazione dei principi contabili internazionali ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari).

Il richiamato articolo 48 ha introdotto un regime transitorio in favore dei confronti e degli intermediari iscritti negli albi preesistenti alla riforma degli intermediari finanziari (operata con il decreto legislativo n. 141 del 2010, successivamente modificato nel tempo e la cui attuazione non è ancora stata completata). Tali soggetti, che *ex lege* sono stati autorizzati a continuare a esercitare la propria attività, nonché gli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, sono state applicate le precedenti regole relative ai bilanci di banche e intermediari (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e relativa norma di carattere secondario).

I **decreti legislativi n. 136 e 139 del 2015** hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In particolare, con il D.Lgs. n. 139 del 2015 (A.G. n. 171) è stata recepita la disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge, mentre il **D.Lgs. n. 136 del 2015 (A.G. n. 172)** dà **attuazione alla direttiva per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari**, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

La norma in esame consente ad alcune specifiche **categorie di intermediari finanziari** - iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e disciplinato dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario - nonché ai **confidi iscritti nell'apposita sezione del predetto albo**, di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli **intermediari "non IFRS"**. La possibilità concerne solo gli **esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017**.

La facoltà suddetta è concessa agli intermediari e ai confidi cui è **stato concesso di proseguire l'attività anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141**, che ha riformato i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, specificando le modalità di continuazione dell'attività di intermediazione finanziaria per gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, risultavano già iscritti negli elenchi degli intermediari previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB (adesso unico elenco ex articolo 106 TUB; i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1 del TUB).

Gli intermediari "NON -IFRS"

Il [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136](#) ha dato attuazione, con riferimento alle imprese di natura finanziaria, alla direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese. Tale direttiva ha dettato la disciplina complessiva in tema di bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). La predetta direttiva è stata recepita con due distinti decreti legislativi che presentano un differente ambito di applicazione: un decreto relativo alle imprese di natura finanziaria e un altro decreto relativo alle imprese non finanziarie.

In particolare, il decreto legislativo n. 136/2015 contiene la disciplina di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativo ai confidi minori e agli operatori di microcredito (di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB) e detta alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS. In considerazione del suo ambito di applicazione, il decreto legislativo n. 136/2015 sostituisce e abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che regolava finora la materia.

Le disposizioni del decreto n. 136/2015 relative ai confidi minori e agli operatori di microcredito si sono applicate per la prima volta al bilancio d'esercizio e consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

La definizione di "intermediari non IFRS" è contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, che ha attuato la direttiva 2013/34/UE per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, in continuità con la normativa previgente. Ivi si definiscono «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori. L'articolo 43 del medesimo decreto legislativo ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di definire le forme tecniche dei bilanci dei predetti "intermediari non IFRS", costituiti da operatori di microcredito e dai confidi minori.

Con Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 sono state emanate le disposizioni in materia di bilancio di tali intermediari non IFRS che includono una sezione specifica di nota integrativa dedicata all'attività di rilascio di garanzie svolta dai confidi minori non vigilati dalla Banca d'Italia.

Articolo 13, comma 6-sexiesdecies
(Contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti
di immobili da costruire)

Il **comma 6-sexiesdecies** dell'**articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **prolunga di dieci anni l'obbligo** per i costruttori edili di versare **contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire**.

In particolare, la disposizione interviene sull'art. 17 del decreto legislativo n. 122 del 2005 per sostituire al termine quindicennale originariamente previsto, che sarebbe scaduto il 21 luglio 2020, un termine venticinquennale, che verrà dunque a scadere il **21 luglio 2030**.

L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto.

Si ricorda che, dando attuazione alla legge delega n. 201 del 2004, in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, il d.lgs. n. 122 del 2005, oltre a dettare **per il futuro** un'articolata **disciplina di garanzia (fideiussione, polizza assicurativa, prelazione, limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, ecc.)**, ha introdotto, **per il passato** un **sistema indennitario** a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi (tra il 1994 e l'introduzione dell'obbligo di fideiussione), abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni, e non abbiano conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del contratto stipulato con il costruttore.

Il decreto legislativo ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo di solidarietà**, con il fine istituzionale di provvedere all'erogazione in favore degli aventi diritto di un indennizzo commisurato all'entità delle perdite subite.

Per provvedere all'alimentazione del Fondo è stato istituito un **contributo obbligatorio a carico dei costruttori** che, ai sensi del medesimo provvedimento, sono tenuti a procurare il rilascio della garanzia fideiussoria.

In base all'art. 17 del d.lgs. n. 122 del 2005 il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Se però, prima della scadenza di detto periodo, il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento delle richieste di indennizzo, il contributo obbligatorio non sarà più dovuto.

Articolo 13, comma 6-septiesdecies
(Contributo statale Associazione vittime civili di guerra)

Il **comma 6-septiesdecies** dell'**articolo 13** – introdotto nel corso dell'esame al Senato - **incrementa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2017 il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG)**, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004.

L'**ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra)**, è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (D.P.R. 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta **33.889 associati** al 31 dicembre 2014 (fonte: relazione attività 2015, allegata al rendiconto 2015).

L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Il richiamato articolo 1, comma 113, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un finanziamento specifico annuo per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, pari a 250.000 euro. Successivamente, l'art. 11-*quaterdecies*, co. 10, del D.L. 203/2005 (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario.

Tale somma è appostata nel cap. 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si ricorda altresì che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è ricompresa tra i **destinatari del contributo da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno**, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, confluito in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della L. 549/1995.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Articolo 13-bis
*(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015)*

L'**articolo 13-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, estende le **modalità di determinazione del reddito** previste per i **soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS** anche alle **imprese che redigono il bilancio** sulla base dei **nuovi principi contabili nazionali** redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (**comma 2, lettera a), n. 1**), **modificando l'articolo 83** del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito **TUIR**).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del predetto DM n. 48/2009) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi (**comma 2, lettera a), n. 2**), che aggiunge un nuovo **comma 1-bis** all'articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato (**comma 1**) di **15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP** in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune **modifiche di coordinamento al TUIR**: si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo,

cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (**comma 2, lettera b**)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (**lettera c**)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (**lettera d**)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (**lettera e**)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di *fair value* (**lettera f**)).

I **commi 3 e 4** intervengono sulle modalità di determinazione della **base imponibile**, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei **commi 5 e 6** le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. E' previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il **comma 7** reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC (**comma 8**).

Il **comma 9** prevede un regime transitorio per le spese "fiscamente capitalizzate" dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. *IAS/IFRS Adopter*), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il **comma 11** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti *IAS/IFRS Adopter* ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al **comma 11**, delle disposizioni recate dal DM 14 marzo 2012 concernente l'attuazione della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

I **commi 12 e 13** recano la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche al regime di deducibilità delle spese relative a più esercizi (comma 2, lettera *c*)).

Ai sensi del comma 12 detto onere è valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020 e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Il comma 13 imputa alle medesime misure di cui al comma 2, lettera *c*) effetti finanziari positivi dal 2021, incrementando dunque il suindicato FISPE di 1,7 milioni di euro nel medesimo anno.

Articolo 14, commi 1, 5 e 6 *(Interventi emergenziali)*

Il **comma 1 dell'articolo 14** aggiunge una lettera al comma 492 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari.

Infatti, il comma 485 della legge di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha previsto l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

In particolare, la legge di bilancio individuava i seguenti criteri prioritari nell'assegnazione delle risorse:

- a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
 - 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
 - 2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
- b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
- c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti

dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Il comma in esame invece prevede che rispetto ai criteri citati sia data priorità al seguente criterio: investimenti dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016¹²⁸ e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016¹²⁹ (individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla

¹²⁸ Si tratta dei seguenti comuni: *REGIONE ABRUZZO*. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). *REGIONE LAZIO*. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). *REGIONE MARCHE*. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacarina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). *REGIONE UMBRIA*. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

¹²⁹ Si tratta dei seguenti comuni: *REGIONE ABRUZZO*: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. *REGIONE LAZIO*: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). *REGIONE MARCHE*: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). *REGIONE UMBRIA*: 69. Spoleto (PG).

legge 1° agosto 2012, n. 122¹³⁰, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)¹³¹, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La

¹³⁰ Si tratta dei seguenti comuni: *Provincia di Bologna* 1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'Argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese. *Provincia di Ferrara* 1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello Ferrara 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Mainarda. *Provincia di Modena* 1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera. *Provincia di Reggio Emilia* 1. Boretto 2. Brescello 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia. *Provincia di Mantova* 1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo Mantova 11. Marcaria 12. Moglia Motteggiana 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo 22. Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio. *Provincia di Rovigo* 1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castalguglielmo 6. Castelmasa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta.

¹³¹ L'articolo 67-septies del decreto-legge 83/2012 ha esteso l'ambito di applicazione del decreto-legge 74/2012 anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Articolo 14, comma 2 *(Proroga in materia di utenze nei territori colpiti dal sisma)*

L'**articolo 14, comma 2, proroga di ulteriori 6 mesi** il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del c.d. decreto-legge sisma (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) in materia di sospensione, al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dai sismi. In particolare, il comma 2 della norma - oggetto della proroga in esame - ha previsto la **sospensione delle fatture relative alle utenze**, localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.

La disposizione dell'articolo 48 fa attualmente riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché ai settori delle assicurazioni, della telefonia (e non più alla radiotelevisione pubblica).

Si fa, infatti, presente che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge qui in esame, è nel frattempo intervenuta una **modifica** della norma - qui oggetto di proroga - **ad opera del decreto-legge n. 8 del 2017** (recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)¹³². L'articolo 11, comma 1, lettera c) di tale decreto-legge ha infatti **eliminato il riferimento alla radiotelevisione pubblica** dall'articolo 48, comma 2, che ha affidato a provvedimenti dell'autorità di regolazione di vari settori l'introduzione di norme per la **sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi**, dei termini di pagamento delle fatture.

Si ricorda, in particolare, che la norma qui oggetto di proroga prevede che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto sisma (rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016).

¹³² Su cui, si veda, più ampiamente, il relativo [Dossier](#) realizzato dai Servizi Studi di Camera e Senato.

La norma demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con propri provvedimenti: di introdurre, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero; di disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, e di introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati; di individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La proroga si applica **limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità** del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti.

Si ricorda che, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata l'ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", in base alla quale, entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici speciali della ricostruzione le perizie giurate relative alle schede degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili.

Quanto alle **modalità di concessione**, la norma di proroga prevede l'applicazione del medesimo articolo 48, comma 2.

Articolo 14, comma 3
(Esclusione dall'IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

L'**articolo 14, comma 3**, estende fino al 31 dicembre **2017** l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati **a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016** (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei **datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti** nei predetti comuni.

Tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale ha originariamente previsto tale esclusione fino al 31 dicembre 2016.

In particolare si prevede la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del TUIR, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

L'[allegato 1](#) contiene l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. L'[allegato 2](#), inserito nel corso della conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, contiene l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Articolo 14, comma 4
*(Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo
per le istanze alla P.A.)*

L'articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei **comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto sisma**.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (c.d. decreto sisma), come modificato in sede di conversione, definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 - rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 -, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-sisma). Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) con disposizione (secondo periodo del comma 1) inserita in sede di conversione, si è prevista l'applicazione degli articoli 45-48 - quest'ultimo venendo in rilievo nella norma di proroga in esame, in materia di sospensioni di termini e misure in materia fiscale - limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445.

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata l'ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", in base alla quale entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici speciali della ricostruzione le perizie giurate relative alle schede degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili.

La disposizione in esame **limita l'ambito della proroga**: questa si applica, secondo la norma, "limitatamente alle sole istanze presentate in

relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".

In relazione a tale limitazione, la norma fa riferimento al decreto-legge n. 189, e non alla legge di conversione, elemento che delineerebbe un ambito di applicazione territoriale più ristretto, posto che - lo si ricorda - con le modifiche apportate al decreto-legge n. 189 in sede di conversione si è operato un ampliamento ai territori colpiti anche dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

Articolo 14, comma 5-bis

(Sospensione pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i comuni colpiti da eventi sismici 2012)

Il **nuovo comma 5-bis** dell'**articolo 14** introdotto al **Senato** riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'articolo 67-septies del [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#).

Per gli enti locali in questione, viene **prorogata all'anno 2018 la sospensione**, prevista dal comma 456 della [legge 28 dicembre 2015, n. 208 \(legge di stabilità per il 2016\)](#), degli oneri relativi al **pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa** da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui sopra sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Le nuove disposizioni comportano oneri per la finanza pubblica, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis (*Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*), comma 6, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*).

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Articolo 14, commi 6-bis e 6-ter
(Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

Il nuovo **comma 6-bis** dell'**articolo 14**, introdotto dal Senato, novella una disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), in materia di **redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012** (terremoti che colpiscono l'Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono **esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la **novella** - indicando la finalità di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai suddetti eccezionali eventi sismici - **proroga**, portandolo dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017**.

Si ricorda che il novellato articolo 8 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in generale, prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, nel testo attualmente vigente, di cui si propone la novella in esame, prevede che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. Inoltre - per quanto qui interessa - si prevede per i fabbricati in questione, altresì, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque, come ricordato, non oltre (a seguito delle successive proroghe già intervenute) il 31 dicembre 2016. A tal fine, si è previsto che il contribuente possa dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Si ricorda che la normativa in materia di imposta municipale propria è recata dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il **nuovo comma 6-ter**, anch'esso introdotto dal Senato prevede, poi, per gli oneri di spesa derivanti dall'introduzione del comma **6-bis**, quantificati in **25,2 milioni di euro per l'anno 2017**, che si provveda mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-

bis, comma 6, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il comma 6 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Articolo 14, comma 6-quater
(Proroga sospensione pagamento mutui)

Il **comma 6-quater** dell'**articolo 14**, inserito nel corso dell'esame parlamentare, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017.

In particolare la norma, non operando una novella del testo, proroga il termine (31 dicembre 2015) previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, individuando il nuovo termine del **31 dicembre 2017**.

Possono chiedere la sospensione i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

In particolare l'articolo 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

- in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei comuni seguenti: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro – articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4 del 2014);
- in uno dei comuni indicati nell'allegato 1-*bis* del D.L. n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;
- in uno dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (articolo 1, del D.L. n. 74 del 2012);
- nei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-*septies*, del D.L. n. 83 del 2012).

L'articolo 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 4 del 2014 prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e - nel testo originario - comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 210 del 2015.

A tal fine, si prevede **l'autorizzazione della spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017**, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* (recante Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale autorizzava la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, poi rideterminata da successivi provvedimenti normativi.

Articolo 14, comma 7
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

L'articolo 14, comma 7, interviene in materia di contributo straordinario in favore del **Comune de L'Aquila**, assegnando un **contributo straordinario** dell'importo complessivo di **12 milioni di euro per l'anno 2017**, nonché di **2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico**.

Con una novella all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate due modificazioni:

- a) al comma 1, viene previsto, oltre al contributo di 16 milioni di euro già previsto dalla norma, un ulteriore contributo straordinario per l'anno 2017 dell'importo complessivo di 12 milioni di euro;
- b) al comma 2, in relazione agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, oltre al già previsto contributo pari a 2,5 milioni di euro, (comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere), viene destinato per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro.

Si ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 oggetto di novella, prevedevano l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro, così ripartito:

- 16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila (comma 1);
- 2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico (comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere) (comma 2).

Il contributo straordinario assegnato al Comune dell'Aquila viene destinato da tale norma, per quanto concerne le maggiori spese, per:

- a. esigenze dell'Ufficio tecnico;
- b. esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
- c. esigenze connesse alla viabilità;
- d. esigenze per il trasporto pubblico locale;
- e. ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).

Il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere, pari a 2,5 milioni di euro, viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (comma 2).

Si ricorda che la norma oggetto di novella è a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis (recante Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo), comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.

L'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema ['Ricostruzione'](#) a cura del settore Ricostruzione privata e dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.

Articolo 14, comma 7-bis
***(Graduatorie per assunzioni nei Comuni per la ricostruzione
dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)***

L'**articolo 14, comma 7-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga al 31 dicembre 2018** il termine di efficacia delle **graduatorie** per assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'articolo *67-ter*, comma 5, del D.L. 83/2012 dai **comuni** de L'Aquila e del cratere sismico **colpiti dal sisma del 2009** in Abruzzo, in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente che limita l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017.

Il richiamato articolo *67-ter*, comma 5, del D.L. 83/2012 ha autorizzato - al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 - il comune de L'Aquila e i comuni del cratere ad assumere a tempo indeterminato (a decorrere dall'anno 2013) complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche (di cui fino a 128 unità assegnate al Comune de L'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee), con correlativo incremento della pianta organica. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. Poiché la norma citata menziona procedure selettive pubbliche, trova applicazione la previsione generale vigente (dettata dall'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 101 del 2013) circa la efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni), vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 101. Per tale efficacia, è previsto il termine (esso stesso già oggetto di proroga in scorsi provvedimenti) del 31 dicembre 2017.

Il comma in esame prevede inoltre che l'efficacia delle suddette graduatorie è equiparata a quella delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'articolo *67-ter*, comma 6, del richiamato D.L. 83/2012 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le medesime finalità di ricostruzione.

Il richiamato art. *67-ter*, c. 6, del D.L. 83/2012, ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, da assegnare temporaneamente presso determinati Uffici, presso le province interessate e presso la regione Abruzzo Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione.

Gli effetti di tale disposizione non appaiono di immediata evidenza, in quanto all'articolo 67-ter, comma 6, non vi sono norme che disciplinano l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure concorsuali ivi previste.

Articolo, 14 comma 8
(Contributo straordinario ai Comuni interessati dagli eventi sismici)

L'articolo 14, comma 8, stanziava un **contributo straordinario** di **32 milioni di euro** in favore dei **Comuni** interessati dagli **eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimento anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.

Si prevede che, in relazione alle esigenze connesse alla **ricostruzione** a seguito degli **eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**, per **l'anno 2017** è assegnato in favore dei **Comuni** di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto-legge sisma) un **contributo straordinario** a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, per **complessivi 32 milioni di euro**.

Si ricorda che il decreto sisma reca, nell'allegato 1, l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, (62 Comuni), nonché, nell'allegato 2 - inserito in sede di conversione - l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici successivi (69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016).

La norma prevede che la **ripartizione** delle risorse tra i Comuni interessati avvenga con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge sisma (decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229), vale a dire anche a mezzo di **ordinanze del Commissario straordinario**, secondo quanto previsto dalla citata disposizione.

Si ricorda infatti che l'articolo 2 del decreto-legge sisma disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. In particolare, il comma 2 prevede che per l'esercizio delle funzioni previste, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Si dispone che le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento (di cui all'articolo 1, comma 5, del c.d. decreto sisma), e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

La **copertura** dell'onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, è prevista a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, con corrispondente riduzione del Fondo stesso.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica). In particolare, l'articolo 10, recante Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi, ha previsto, al comma 5, che al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fosse istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorressero le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 del provvedimento. Il Fondo, oggetto di successivi numerosi interventi, Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

In materia di risorse per la ricostruzione post sisma, si ricorda che - oltrech  dal citato decreto legge sisma - sono previsti stanziamenti dai commi 362 e 363 della legge di bilancio 2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, su cui si veda il [Dossier](#)), per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici (ove si   fatto riferimento, tuttavia, ai soli eventi del 24 agosto 2016, e non ai successivi eventi dell'ottobre 2016, considerati, invece, nel citato decreto-legge sisma n. 189 del 2016, come modificato dalla legge di conversione). Tali disposizioni hanno altres  previsto che le Regioni colpite possano destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

Articolo 14, comma 9
(Compenso per lavoro straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio della regione Emilia Romagna)

L'articolo 14, comma 9, proroga al **31 dicembre 2018** il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-*sexies*, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di **lavoro straordinario** rese per l'espletamento delle **attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Ai relativi **oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno**, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).

Si ricorda che il suddetto termine è stato prorogato una prima volta, fino al 31 dicembre 2015, dall'art. 1, c. 544, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) e una seconda volta, fino al 31 dicembre 2016, dall'art. 1, c. 439, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

Il comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato i Commissari delegati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 30 ore mensili. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del richiamato Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Si ricorda altresì che il comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che ai Commissari delegati sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 14, comma 9-bis
(Contratti nei Comuni dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)

L'articolo 14, comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce il **nuovo comma 433-bis** all'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di **prorogare al biennio 2017-2018** il periodo di applicazione (attualmente previsto per il biennio 2016-2017) delle disposizioni dettate dal medesimo articolo 1, commi 432 e 433, della legge 208/2015, che autorizzano i comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo a **prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale**, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per il comune de L'Aquila e di 1,2 milioni per i comuni del cratere.

Il richiamato art. 1, c. 432, della L. 208/2015 al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti, autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017 e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.

Tale autorizzazione opera in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche¹³³.

¹³³ In materia di limitazioni assunzionali, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha previsto, in via generale, dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono previste specifiche eccezioni a tali limiti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del S.S.N.. Dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa speciale per le università e gli enti di ricerca. In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha disposto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Infine, il successivo comma 562 ha disposto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non debbano

Alle proroghe/rinnovi dei suddetti contratti non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il successivo comma 433 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata

superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Articolo 14, comma 10 **(Unità Tecnica-Amministrativa)**

L'articolo 14, comma 10, proroga al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'**Unità Tecnica-Amministrativa** (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della **gestione dei rifiuti nella regione Campania**.

La disposizione proroga l'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136¹³⁴ (recante Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni), il quale, al comma 1, ha previsto che l'**Unità tecnica- Amministrativa**, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei **rifiuti nella regione Campania**, operasse (a seguito di successive proroghe) sino al 31 dicembre 2016 e in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che con [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#), in particolare con l'articolo 15 della medesima ordinanza, è stata prevista l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta unità tecnica-amministrativa, per provvedere:

- all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;
- per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.

L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:

- a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;
- b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

¹³⁴ Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

- c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;
- d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;
- e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza cit.).

L'ordinanza detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'UTA, stabilendo poi che il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 (intestate al Capo dell'Unità Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 e della contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unità Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010), con oneri a carico delle pertinenti contabilità speciali.

Si ricorda che con l'art. 1 del D.P.C.M. 28 giugno 2013 era stata prorogata l'attività dell'Unità tecnica amministrativa fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle indicate attività amministrative e contabili relative alla gestione emergenziale dei rifiuti in Campania:

- a) recupero della massa attiva ed estinzione della massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali istituite dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008;
- b) procedure di esproprio ed intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;
- c) gestione del contenzioso afferente alla cessata emergenza;
- d) rendicontazione delle contabilità speciali pregresse.

Articolo 14, comma 11 **(Galleria Pavoncelli)**

L'articolo 14, comma 11, proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla "Galleria Pavoncelli".

La proroga al 31 dicembre 2017 (rispetto al termine del 31 dicembre 2016 già previsto) della gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", viene operata intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013.

La galleria Pavoncelli è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

Si ricorda che la norma, oggetto della presente proroga, di cui [all'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recava la Proroga della gestione commissariale Galleria Pavoncelli, prevedendo che, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 continuasse ad operare fino al 31 dicembre 2016 (la norma originariamente prevedeva che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 "continuasse a produrre i suoi effetti" fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato).

Con la citata [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010](#) è stato nominato un **Commissario delegato** per provvedere:

- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli *bis*, costituente *by pass* alla citata Galleria Pavoncelli;
- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

L'ordinanza reca una serie di disposizioni per fronteggiare l'emergenza provvedendo non solo alla nomina del Commissario (art. 1), ma anche alla disciplina della struttura di supporto del commissario (art. 2), alla definizione delle funzioni del commissario, nonché alle risorse finanziarie utilizzabili (art. 6). Si ricorda che l'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza ha disposto che agli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative di cui alla medesima ordinanza,

stimati in 95 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili rivenienti: dalla Concessione ex Agensud n. 199/1988; dalla delibera CIPE n. 138/2000; dalla delibera CIPE n. 148/2006; dai finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; dalla legge n. 67/1988, art. 17, comma 38. Si prevede che le risorse affluiscano in una contabilità speciale.

Si segnala che nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato "Galleria Pavoncelli", versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato "Galleria Pavoncelli", continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata "Galleria Pavoncelli", provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli" era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2011.

Si rammenta, inoltre, che nella citata disposizione di cui all'articolo 4, il comma 1-bis (inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97) ha previsto che il **Commissario delegato invia al Parlamento**, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un **rapporto contenente la relazione** sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli". Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato **di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010** nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

Dal Sistema informativo opere strategiche (SILOS) sono reperibili i dati relativi ai costi e al quadro finanziario dell'opera Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele Nuova galleria Pavoncelli Bis schemi idrici ([scheda n. 153](#)).

Si segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 13/2013 prevede che, con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza della gestione commissariale prevista dal comma 1 (ora prorogata), le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

La proroga **deroga** all'[art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012](#), che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.

La **copertura della previsione di proroga** della disposizione in esame è prevista a valere delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 citata (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).

Articolo 14, comma 12 **(Stabilimento Stoppani)**

L'articolo 14, comma 12 proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2016, la gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova prevista dalle disposizioni dettate [dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554](#), recante **Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto**, ed in particolare il termine stabilito dall'articolo [5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6).

Tale disposizione ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto (al medesimo comma 5) che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo. Il termine in questione era stato successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.

L'O.P.C.M. n. 3554 del 2006, i cui effetti sono prorogati dalla norma in commento, reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l'art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l'articolo 9 dell'O.P.C.M. n. 3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in

sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L'articolo 2 del D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell'O.P.C.M. n. 3554 del 2006.

Si fa presente che **nel corso dell'esame al Senato** è stato modificato, con modifica di **coordinamento**, il riferimento al termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, 'e successive modificazioni', facendo invece correttamente riferimento a tale termine «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,».

Si ricorda che la proroga - come espressamente previsto dalla disposizione oggetto di proroga - **deroga** all'art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.

La relazione illustrativa alla norma in esame fa riferimento - in relazione allo stato di emergenza di cui si dispone la proroga - a quanto già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2006 in materia di dichiarazione dello stato di emergenza, oltretutto con la citata ordinanza n. 3554 del 2006. Si afferma che la proroga è determinata dalla necessità di garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque reflue in falda, rilevando che l'eventuale cessazione della gestione commissariale comporterebbe l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Sempre secondo la relazione illustrativa, la proroga della gestione commissariale garantirebbe "la tempestiva attuazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e **bonifica del sito**, programmati nel piano di « Interventi per la tutela del

territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato dalla Cabina di regia di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016](#) e dal [CIPE in data 1° dicembre 2016](#).

Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora 13.400.000.000 di lire).

Per un'ampia ricostruzione della vicenda, comprensiva dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si veda anche la "[Relazione territoriale sulla regione Liguria](#)" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della [Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati](#), approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015.

Articolo 14, commi 12-bis-12-quater
(Contributi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici)

L'articolo 14, ai commi 12-bis e 12-ter introdotti dal Senato, prevede l'erogazione e il riparto, facendo rinvio alle Tabelle 1 e 2 allegate al decreto-legge, di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo, al **comma 12-quater**, la copertura dei relativi oneri.

Il **nuovo comma 12-bis** destina un **contributo** complessivo, pari a circa 7,3 milioni di euro per il 2017, circa 7,8 milioni per il 2018 e per il 2019 e circa 6,7 milioni per il 2020, ai comuni, colpiti da eventi sismici, identificati dall'art.1, comma 436, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge n.190 del 2014.

Si tratta, nello specifico, dei comuni:

- colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e dall'articolo 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (comuni di Ferrara, Mantova) (lettera *a*));
- danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 (lettera *b*));
- danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (lettera *c*)).

Si rammenta che il richiamato comma 436 – a seguito delle modifiche introdotte dall'art.11, comma 1-bis, del decreto legge n.78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2015, e successivamente dall'art. 1, comma 457, della legge n. 208 del 2015, n. 208 – individua i richiamati comuni con la finalità di far sì che essi non debbano risentire (*in toto* o in parte) della contrazione delle risorse conseguente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale. Infatti, il comma 436 dispone che la riduzione prevista al comma 435 della dotazione del fondo di solidarietà comunale (pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015) non si applichi, per gli anni 2015 e 2016, nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 e si applichi nella misura del 50 per cento limitatamente ai comuni colpiti da eventi sismici di alla lettera *c*).

Il **riparto** del predetto contributo fra i comuni interessati è operato dalla **Tabella 1** allegata al decreto-legge, cui si rinvia.

Il **nuovo comma 12-ter introdotto dal Senato** destina un contributo, pari a circa 11 milioni di euro per il 2017, circa 8,3 milioni per il 2018, circa 5,5 milioni per il 2019 e circa 2,7 milioni per il 2020, ai comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Detti comuni sono i medesimi già individuati negli **allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016** (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016).

Si ricorda che gli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.189 contengono, rispettivamente, i 62 comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e i 69 comuni colpiti dai sismi del 26 e del 30 ottobre 2016.

Per l'anno 2017, l'art.14 del decreto-legge in esame già assegna in favore dei medesimi comuni di cui agli allegati 1 e 2 un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici appena richiamati.

La disposizione rinvia, per gli importi del **riparto** del predetto contributo fra i comuni interessati, alla **Tabella 2 allegata** al decreto-legge, cui si rinvia.

Il **nuovo comma 12-quater**, infine, dispone che la **copertura finanziaria** degli oneri connessi all'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

Si ricorda che tale disposizione, al fine dell'attuazione dell'articolo 3-bis in materia la concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, autorizzava originariamente, essendo poi intervenute diverse disposizioni di finanziamento, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Articolo 14, commi 12-quinques e 12-sexies
(Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

Il **comma 12-quinques** dell'**articolo 14** modifica l'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera *a*) ne sostituisce il comma 6, **estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019** (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le **esenzioni dalle imposte** di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica).

La lettera *b*) aggiunge il comma *7-bis* al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma *7-bis* stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziati ai sensi dell'*articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014*, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all'attuazione dell'articolo 12 del D.L. 78/2015.

Si ricorda che il citato *articolo 22-bis*, nel disciplinare le risorse destinate alle zone franche urbane, per gli interventi in favore di tali zone autorizza - al comma 1 - la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

Il **comma 12-sexies** stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma *12-bis*, pari a 6 milioni di euro per il 2017 e ad 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008.

Si ricorda che il predetto articolo 6, recante disposizioni finanziarie e finali, al comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per il

2010 e di 175 milioni di euro per il 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della L. n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 1, comma 512, della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

Articolo 14, comma 12-septies
*(Eccezionali eventi meteorologici nel territorio di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra)*

L'articolo 14, comma 12-septies, inserito dal Senato, prevede un **nuovo comma 12-septies**, in base al quale gli effetti della deliberazione dello **stato di emergenza** adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di **Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra**, sono ulteriormente **prorogati fino al 30 ottobre 2017**.

La proroga è limitata alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti **dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, relativi alla **riduzione del rischio residuo**. Restano **ferme le risorse finanziarie di provenienza regionale** ivi individuate e disponibili allo scopo.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 è stata dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra. In base a tale dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza veniva disposto fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento; alla scadenza di tale termine, si prevedeva che la Regione Sardegna provvedesse, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si stanziavano in dichiarazione risorse nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si ricorda poi che con ordinanza 11 agosto 2016 n. 370 sono state poi adottate Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.

In particolare, l'articolo 1 della stessa ha previsto, nell'ambito della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo in connessione all'evento eccezionale e per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticità evidenziate nella realizzazione del sistema di protezione civile della Regione autonoma della Sardegna - tra cui il completamento della rete idrotermopluviometrica, gli interventi di manutenzione

straordinaria sulla stessa rete e sul radar meteorologico di Monte Rasu, l'integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, l'allestimento della sala operativa unificata SORI e del centro funzionale decentrato, la realizzazione di una piattaforma informatica unitaria - che il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 provveda, con i poteri e le deroghe previste nella predetta ordinanza, alla più rapida conclusione e stipula di specifici accordi di programma con i soggetti ordinariamente competenti, corredati dai relativi cronoprogrammi delle attività da porre in essere per la realizzazione degli interventi con l'indicazione della copertura finanziaria, nonché all'adozione di protocolli, procedure e linee guida per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 in parola. Vengono ivi comprese le azioni di monitoraggio da condurre anche in regime ordinario.

Il comma 2 del citato articolo 1, indica gli oneri connessi e la relativa copertura, autorizzando poi il comma 3 la Regione autonoma della Sardegna ed ARPA Sardegna a trasferire le predette risorse sulla contabilità speciale di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 360/2016.

Il comma 4 ha previsto un obbligo di rendicontazione in capo al commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si ricorda, infine, che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 ha nominato il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna Commissario delegato, che opera a titolo gratuito ai sensi dell'ordinanza medesima.

Articolo 14-bis
***(Copertura delle vacanze nell'organico
dei dirigenti delle Agenzie fiscali)***

L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, proroga **dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017** il termine entro il quale **le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti**, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Tale ultima disposizione ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2016.

Con l'articolo in esame si estende a tutto il 2017 il termine per l'espletamento dei concorsi per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti.

Il D.L. 78/2015 dispone che una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali.

Inoltre il decreto prevede la **possibilità di delegare le funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari** delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali. Tale possibilità è ammessa in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi della medesima norma e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti.

La delega infine non può avere una durata eccedente l'espletamento dei concorsi di cui sopra e comunque, **non può valere oltre il 30 settembre 2017** (il termine originario era il 31 dicembre 2016, così prorogato dall'art. 1, co. 1-bis, del D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016).

A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

Si ricorda, peraltro, che la delega delle funzioni dirigenziali ai funzionari delle Agenzie fiscali, nelle more dell'espletamento dei concorsi, è

consentita **non oltre il 30 settembre 2017** (il termine originario era il 31 dicembre 2016, così prorogato dall'art. 1, co. 1-*bis*, del D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016).

Articolo 14-ter *(Misure per il recupero dell'evasione)*

L'**articolo 14-ter**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per il primo anno di applicazione la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le **fatture emesse** e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata **su base semestrale**.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al **16 settembre 2017**. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di **febbraio 2018**.

Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'articolo 21-*bis* del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

Si ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA **l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori** e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente **ogni tre mesi**:

- la **comunicazione analitica dei dati delle fatture** emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** periodiche IVA.

Nel corso della conversione del decreto è stato previsto che per il primo anno di applicazione **la prima comunicazione dei dati delle fatture** sarebbe stata **su base semestrale**, da effettuare entro il 25 luglio 2017 (**comma 4**). Come detto, con la **norma in esame** tale termine è prorogato al 16 settembre 2017 e inoltre si prevede che anche per la seconda parte del primo anno la comunicazione è su base semestrale (da effettuare entro febbraio 2018).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un **credito d'imposta** di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. La possibilità di usufruire di tale credito d'imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. A favore dei soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto (o attività simili) che optano entro il 2017 per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro per un solo anno.

Sono previste specifiche **sanzioni** amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Dal 1° gennaio 2017 sono **eliminati alcuni adempimenti**: il previgente spesometro; la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle **società di leasing**; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. **black list**.

Si ricorda che lo **spesometro**, previsto dal **previgente** articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, era inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. L'eccessiva onerosità di tale adempimento ha poi indotto il legislatore a limitarne la portata (articolo 2 del D.L. 16 del 2012): dal 1° gennaio 2012, con riguardo alle sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, si prevedeva la comunicazione telematicamente dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non era previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione doveva essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Con la [circolare n. 1/E](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

Articolo 14-quater
(*Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali*)

L'**articolo 14-quater**, introdotto al Senato, proroga dal 1° marzo 2017 al **1° novembre 2017 l'avvio** dell'applicazione **sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini** limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il **pagamento con carta di debito e di credito**.

Si ricorda che la **legge di bilancio 2017** (articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali**.

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017 (termine prorogato al 1° novembre 2017 dalla norma in commento) limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Articolo 15
(Variazioni di bilancio)

L'**articolo 15** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del provvedimento in esame.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

L'**articolo 16** dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal 30 dicembre 2016.